

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

440^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 1982

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni:

PRESIDENTE	Pag. 23026 e <i>passim</i>
CROLLALANZA (MSI-DN)	23037
DE GIUSEPPE (DC)	23038
* MARCHIO (MSI-DN)	23027
PISTOLESE (MSI-DN)	23033, 23037
* RASTRELLI (MSI-DN)	23035, 23039
SPADACCIA (Misto-PR)	23031, 23038

CONGEDI 23025

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti	23025
Assegnazione	23025

Discussione:

« Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica » (1830-B) (Approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	Pag. 23055, 23059, 23071
DI GIESI, ministro del lavoro e della previdenza sociale	23071
LA RUSSA Vincenzo (DC)	23069
* MITROTTI (MSI-DN)	23049
PERNA (PCI)	23071
PISTOLESE (MSI-DN)	23060
* RASTRELLI (MSI-DN)	23057
ROMEI (DC), relatore	23040, 23071
SPADACCIA (Misto-PR)	23043

GOVERNO

Trasmissione di documenti 23025

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 23072

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 28 MAGGIO 1982 23082

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'autore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

MITTERDORFER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Cipellini per giorni 15 e Del Nero per giorni 1.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SAPORITO ed altri. — « Estensione agli ufficiali della polizia di Stato provenienti dai ruoli dell'Amministrazione civile della pubblica sicurezza e dai sottufficiali del Corpo predetto dei benefici di carriera previsti dal-

la legge 10 ottobre 1974, n. 496 » (1861), previo parere della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SAPORITO ed altri. — « Rilascio di patenti di guida, in caso di coesistenza di minorazioni invalidanti » (1860), previ pareri della 1ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

MARAVALLE. — « Riscatto delle ferrovie Terni-Ponte San Giovanni-Umbertide e assunzione diretta da parte del Ministero dei trasporti » (1862), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato il disegno di legge: « Biodegradabilità dei detergenti sintetici » (482).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro della difesa, con lettera in data 21 maggio 1982, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, la relazione sullo stato della disciplina militare relativa all'anno 1981 (Doc. LVII, n. 3).

Tale documento sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, alcune modifiche ed integrazioni al calendario dei lavori che, nel periodo dal 27 maggio al 4 giugno 1982, risulta determinato nel modo seguente:

Giovedì	27	maggio	(antimeridiana) (h. 10)	} — Disegno di legge n. 1830-B. — Disciplina del trattamento di fine rapporto (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>).	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 17)		
Venerdì	28	»	(antimeridiana) (h. 9,30)		
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)		
Sabato	29	»	(antimeridiana) (h. 9,30)		
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)		
Martedì	1°	giugno	(pomeridiana) (h. 17)		— Interpellanze ed interrogazioni.
Mercoledì	2	»	(antimeridiana) (h. 11)		— Comunicazioni del Presidente (lettura del preannunciato messaggio del Presidente della Repubblica per il centenario della morte di Garibaldi).

(la mattina, fino alle ore 11, è riservata alle sedute delle Commissioni)

Mercoledì 2 giugno (pomeridiana)
(h. 17)

Giovedì 3 » (pomeridiana)
(h. 17)

(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)

Venerdì 4 » (antimeridiana)
(h. 10)

(se necessaria)

Poichè questa mattina è stata accordata alla 11ª Commissione, ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, del Regolamento, la proroga fino a questo pomeriggio per riferire sul disegno di legge n. 1830-B, è necessario recuperare le tre ore e mezza di discussione dello stesso disegno di legge previste per questa mattina. A tale fine, questa seduta pomeridiana e la seduta pomeridiana di domani saranno convenientemente prolungate.

MARCHIO . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

* MARCHIO . Signor Presidente, onorevoli colleghi, come abbiamo annunciato questa mattina, dobbiamo, non avendo noi approvato il verbale della seduta letto questa mattina, svolgere dei rilievi sulle comunicazioni e sull'andamento di quella seduta. In connessione con tali rilievi dobbiamo — ed è questa una pregiudiziale che pongo alla Presidenza — chiedere informazioni al signor Presidente per quanto riguarda i tempi

— Autorizzazioni a procedere in giudizio (Doc. IV, nn. 76 e 77).

— Disegno di legge n. 1887. — Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale (Approvato dalla Camera dei deputati).

— Disegno di legge n. 1848. — Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari.

— Disegno di legge n. 856. — Modifiche allo Statuto della regione Sardegna concernenti il numero dei consiglieri regionali.

— Disegni di legge nn. 1749, 541, 1518, 1775. — Proroga della legge recante concessione di contributi a favore di associazioni per il sostegno della loro attività di promozione sociale.

previsti per la discussione del disegno di legge n. 1830.B.

Signor Presidente, durante la sua assenza e durante altra presidenza, questa Aula si è trasformata in un « Barbanera politico »...

PRESIDENTE . Non partirò più.

MARCHIO Un « Bernacca legislativo », tanto è vero che nel resoconto sommario che ci è stato consegnato si legge: « Si tratta del disegno di legge recante la disciplina delle liquidazioni — dice il Presidente — che verosimilmente sarà trasmesso dalla Camera dei deputati nel tardo pomeriggio di oggi. In tal caso gli uffici cureranno che il testo venga immediatamente stampato in modo che possa essere distribuito fin dalle prime ore di domani mattina. È bene ricordare comunque in proposito che il testo del provvedimento in base a quanto pubblicamente risulta circa l'andamento del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento » — ed è giusto che questa informazione ci sia tra i due rami del Parlamento; in questo caso è molto accurata in altri casi lo è poco

— « corrisponde a quello proposto dalla competente commissione della Camera dei deputati — atto Camera n. 3365-A — che è da tempo disponibile nell'archivio del Senato. Il disegno di legge sulle liquidazioni, una volta trasmesso dal Presidente della Camera, prenderà numero 1830-B » — già si prevedeva, sempre come un « Barbanera legislativo », che nel frattempo non sarebbe successo niente, che questa era un'Assemblea defunta che non avrebbe ricevuto nessun altro atto in questo periodo — « e sarà oggi stesso assegnato in sede referente all'11ª Commissione con il parere della 5ª Commissione ». In altre parole, il parere era stato dato senza la presenza del provvedimento. Il resoconto prosegue: « Le predette Commissioni esamineranno il provvedimento nella giornata di mercoledì 26 ... ».

Potrei leggere tutto il resoconto, ma lei, signor Presidente, l'avrà fatto prima di me; forse glielo avranno detto anche mentre era assente, per informarla di come si era proceduto in questa Aula, a mio avviso poco ortodossamente, fuori da quanto stabilisce il nostro Regolamento.

Pertanto rileviamo innanzi tutto la mancanza del provvedimento con il relativo messaggio da parte dell'altro ramo del Parlamento, messaggio che doveva essere trasmesso a questa Camera. Visto che le informazioni da parte dell'altro ramo del Parlamento erano precise e che la Conferenza dei Capigruppo aveva stabilito che si sarebbe votato alle ore 18, la corretta interpretazione delle disposizioni regolamentari in materia avrebbe dovuto indurre la Presidenza a convocare l'Assemblea nel pomeriggio e ad annunciare l'arrivo del documento, documento che poteva benissimo anche non essere votato dall'altro ramo del Parlamento. Ecco perchè mi sono permesso di dire che si tratta di un « Barbanera » o di un « Bernacca » legislativo che aveva interpretato già la volontà dell'altro ramo del Parlamento. Quindi, senza l'esistenza di quel documento, si stabiliva non solo il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, ma si stabiliva già il parere della 5ª Commissione che doveva essere dato prioritariamente rispetto a quello della 11ª Commissione. Si è voluto violen-

tare il Regolamento a mio avviso, e soprattutto si è voluto violentare la capacità interpretativa e la capacità di sopportazione dei senatori — se mi è consentito, signor Presidente — violentando un altro articolo del Regolamento, perchè in 24 ore, senza che si avesse conoscenza del provvedimento, si chiedeva alla Commissione di riferirne in Aula verbalmente, senza conoscere la fine che avrebbe fatto in quell'altra Assemblea, si invitava la Commissione a dare il parere e si assegnavano dei tempi che erano impossibili tecnicamente, ragione per cui lei, questa mattina, ha dovuto prendere atto della richiesta formulata dal presidente della 11ª Commissione e ha dovuto concedere altre ore di tempo per l'esame di quello che era rimasto ancora da esaminare nella 11ª Commissione.

Nè si può obiettare, come qualcuno ha fatto anche in Commissione, che alcuni Gruppi politici avevano ritenuto non di esprimersi sommariamente, come prevede il Regolamento, in Commissione, ma di esporre poco sinteticamente le loro osservazioni sull'argomento.

Signor Presidente, questa legge ha occupato già il Senato in prima lettura, ha occupato per oltre trenta giorni l'altro ramo del Parlamento, proprio perchè — questo però riguarda la discussione generale e non mi attarderò certo in questo momento — si sono aggiunte violenze alle violenze anche sulla legge stessa. Mi sarà consentito di dire al signor Presidente del Consiglio, qui rappresentato da tre ministri, che non può ricordarsi all'ultimo momento che bisogna svolgere un *referendum* nel paese e costringere deputati e senatori a forzare, se non a violare, il Regolamento, perchè l'onorevole signor Presidente del Consiglio è preoccupato della volontà popolare. Almeno mi sarà concesso dal signor Presidente del Consiglio di interpretare questa forzatura, con la sua determinazione di impedire alla volontà popolare di esprimere attraverso il *referendum* il proprio giudizio su una legge che si intende modificare. Ma il signor Presidente del Consiglio — in fondo lo capisco — è impegnato in tante cose, si occupa di tanti problemi all'interno del Governo: ministri, sot-

tosegretari che si insultano a vicenda, che si offendono e offendono i partiti uno contro l'altro armati: è occupato anche ad andare a Velletri a ricordarsi del centenario della morte di Garibaldi. Per il signor Presidente del Consiglio queste sono cose che vengono in ritardo e quindi affretta i tempi.

Ma il signor Presidente del Consiglio, siccome è riuscito a portare all'interno di palazzo Chigi un'armata di dotti professionisti, di uomini che dal diritto hanno appreso molto ma che non consacrano questo loro apprendere nelle leggi che sottopongono poi all'esame del Parlamento, potrebbe perdere qualche ora di più, invece di andare a Velletri per celebrare il centenario della morte di Garibaldi, e chiamare i suoi collaboratori per dire loro che c'è una data che poteva essere posticipata, signor Presidente del Senato, nella legge in esame, per cui oggi siamo costretti a subire delle vessazioni di Regolamento, forzati da una maggioranza che voleva farsi interpretare tutta da un solo partito politico, mentre sarebbe stato più giusto e più opportuno concedere all'esame del Senato il tempo necessario per discutere con più calma, con più serenità, la legge in oggetto.

Questa forzatura, avvenuta l'altra mattina in Aula (per cui il presidente del nostro Gruppo prima e il senatore Mitrotti poi hanno elevato la loro protesta) ha riportato alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo di ieri — di cui lei ci ha dato notizia oggi — nella quale si stabilisce un nuovo calendario. Infatti il Barbanera era stato già anticipante delle decisioni del Senato, tanto è vero che con tono e con piglio sicuro l'onorevole Spadolini alla televisione (lui che accede molto spesso nel video, al video, sopra al video, dentro al video) aveva assicurato che senz'altro entro la fine della scorsa settimana la Camera avrebbe approvato il provvedimento; lo ha affermato nella precedente Conferenza dei Presidenti di Gruppo, con piglio meno autoritario, il senatore Gualtieri.

Ebbene, di fronte a codeste affermazioni più o meno autoritarie, la Camera dei deputati ha trasmesso in ritardo il documento. E allora, signor Presidente, lei ci ha comunicato il nuovo calendario dichiarando che

su di esso il nostro Gruppo aveva detto di non essere d'accordo. Ma per l'amor di Dio, c'è da parte di tutti la volontà di chiudere al più presto! Con queste belle giornate è chiaro che tutti vorrebbero raggiungere la famiglia per passare il *week-end* al sole. Però, signor Presidente del Senato, signori ministri, onorevoli colleghi... (*Interruzione del senatore Brugger*). Lei, onorevole collega, vorrebbe andare in montagna: può farlo, è al mare che non autorizziamo i colleghi ad andare. Dobbiamo far presente che in altra occasione il Presidente del Senato, rivolto al collega Stanzani Ghedini, ma per la verità a tutta l'Assemblea e non solo al collega Stanzani Ghedini, ha stabilito le ore disponibili per ogni Gruppo. Questa volta però le ore sono state stabilite in maniera sommaria. Sono state previste sei sedute, delle quali due protratte, con possibilità anche di seduta notturna. Per carità, noi, uomini di Destra, di notte si vive bene, quindi stare qui, vivere in Senato non comporta nessun sacrificio, nessuno sforzo. Vorremmo però sapere, in relazione a quanto è stato stabilito l'altra volta, dato che le sei sedute non sembrano essere sufficienti, se nell'interpretazione dell'articolo 55, ultimo comma, siano escluse dal complesso delle ore concesse ai Gruppi le pregiudiziali che saranno svolte dai colleghi Mitrotti, Rastrelli, Pistolese — mi sembra che ce ne sia anche una dei colleghi radicali — o se non siano escluse dal computo delle ore quelle riguardanti le pregiudiziali. Vorremmo sapere, signor Presidente, se sono escluse dal computo complessivo delle sei sedute anche le dichiarazioni di voto che sugli argomenti dovranno essere svolte perchè, se riguardano esclusivamente la legge così modificata, cioè se dobbiamo occuparci solo delle parti modificate perchè le altre parti ormai sono passate, è un conto; se invece dobbiamo in questo termine di tempo concludere anche le dichiarazioni di voto, mi sembra che le ore siano pochine anche in relazione a quella che rimane la nostra ferma volontà di usare lecitamente tutte le armi che il Regolamento del Senato ci consente di usare per ritardare — diciamo apertamente; non abbiamo nulla da nascondere — l'approvazione

della legge, per rinviare quella famosa data alla quale il senatore Spadolini e la sua *équipe* di giuristi non ha badato molto nella presentazione del documento e soprattutto per consentire alla Suprema Corte di dichiarare non valido il documento che le viene sottoposto ai fini dell'azione referendaria.

Quindi noi useremo tutte le armi che il Regolamento ci consente per impedire nei tempi previsti l'approvazione della legge. Dirò di più, signor Presidente; mi sembra che sia molto corretto da parte del nostro Gruppo dirlo anticipatamente. A nostro avviso, è stata data da parte della Commissione oggi pomeriggio un'affrettata risposta alle argomentazioni svolte ieri in Commissione dai rappresentanti del nostro Gruppo, da parte del relatore e soprattutto da parte del rappresentante del Governo per impedire che si iniziasse là la lettura degli emendamenti per poi esaminarli in Aula.

Signor Presidente, avevamo assunto l'impegno preciso, teniamo a dichiararlo, che l'esame degli emendamenti sarebbe avvenuto in Aula, poichè l'interessante era riconoscere intanto che si era peccato, non da parte sua, signor Presidente — poi l'*escamotage* si trova sempre — ma si era peccato nel violentare il Regolamento e quindi per noi, sotto il profilo politico, era sufficiente stabilire che questa mattina non si sarebbe tenuta la seduta, come non si è tenuta.

Gli emendamenti che non sono stati esaminati in Commissione dovranno necessariamente essere esaminati in Aula perchè noi li avevamo presentati e li presentiamo adesso in Aula. Quindi dobbiamo occuparci degli emendamenti. E se un significato hanno la prima e la seconda lettura — in questo momento mi appello soprattutto a lei, signor Presidente, che so fedele custode del nostro Regolamento, ma soprattutto fedele interprete del dettato costituzionale — una ragione giuridica c'è anche e soprattutto perchè sulle parti modificate dall'altro ramo del Parlamento possa il Senato dichiarare se è d'accordo o meno.

Quindi nonostante il nervosismo che aleggia non qui, dove siamo tutti riposati, anche perchè c'è l'aria condizionata, ma nei corridoi, nel bar, in Commissione, vogliamo dire

ad alcuni colleghi che è nostro dovere compiere un esame attento, preciso di ogni emendamento. È vero che l'articolo 55 dice che sui singoli argomenti iscritti la Conferenza dei Presidenti di Gruppo stabilisce il numero massimo degli interventi e il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo e pertanto desideriamo, se è possibile, conoscere il tempo riservato al nostro Gruppo, ma dagli argomenti — e mi sembra logico, chè altrimenti il Regolamento lo avrebbe inserito nel capoverso — sono escluse le manifestazioni di volontà singole, quali le dichiarazioni di voto che devono essere espresse su argomenti da esaminare. Altrimenti dalle dichiarazioni di voto dovrebbe escludere, signor Presidente, gli emendamenti. Viceversa, infatti, le cinque ore che ci sono state concesse l'altra volta per 30 emendamenti, per quanto bravi si possa essere noi parlamentari, il relatore, la Commissione, per quanto capaci possiamo essere, non sarebbero sufficienti e in sei sedute noi crediamo che ci spetterebbero più o meno le ore dell'altra volta. Allora l'altra volta — questo precedente è stato richiamato molte volte in Commissione — ci furono assegnate 5 ore dopo che si era svolta la discussione generale e su questo posso essere d'accordo, però nella discussione generale occorre lasciare alla mia parte politica il tempo necessario per svolgere le argomentazioni con le quali dichiariamo di non essere d'accordo con quanto stabilito nell'altro ramo del Parlamento.

Signor Presidente, sono queste soprattutto le ragioni che ci hanno indotto a chiedere la parola, a dichiarare che non siamo d'accordo sul calendario e sulla strozzatura che si vuole compiere alla discussione del disegno di legge in esame e anche per dichiarare che ad ogni senatore non può essere preclusa la possibilità, non avendolo potuto fare in Commissione poichè lì sono state concesse solo 24 ore di tempo, di esercitare quel diritto-dovere sancito non solo dalla Carta costituzionale, ma soprattutto dal nostro Regolamento, di cercare di modificare quei punti che per lo meno bisogna leggere per capire. Ci è stato dato ieri mattina alle 10 il messaggio pervenuto dall'al-

tro ramo del Parlamento e si è preteso che su quel documento modificato, dopo un minuto, si iniziasse l'esame mentre il Regolamento prevede 24 ore di tempo. Anche questo termine di 24 ore ha un significato e noi vorremmo conoscerlo, perchè ci piacerebbe sapere se questo ramo del Parlamento, senza neppure conoscere i nostri emendamenti così come sono compilati, vuole tagliare la testa definitivamente al problema. In tal modo quest'Aula vuole probabilmente riferirsi non alle volontà politiche, ma alle volontà decorative di alcuni Gruppi politici. Dico decorative, signor Presidente, perchè ieri sera, pure se tardi, il rappresentante di un Gruppo ha chiesto che si votasse. Era tardi questa notte e il rappresentante di un Gruppo ha detto: « si voti, si voti; siamo in tanti, siamo più di voi, votiamo! » Così ci avete detto. Non avete sentito il repubblicano Pinto, questa notte, pronunciare questa frase? Avete sentito parlare noi perchè abbiamo da dire molte cose su questa legge. Non sentiamo invece parlare voi, non vi sentiamo che bisbigliare qualche parola inconcludente su una legge che dovrebbe preoccuparvi. Questa notte abbiamo sentito dire: « siamo in tanti, votiamo! ».

Ora questa sarebbe un'altra lezione di interpretazione della Carta costituzionale che ci è stata data dal rappresentante del partito di Mazzini e di Spadolini (solo per la rima, questa notte!).

Allora, signor Presidente, per cercare di attenuare anche i toni polemici di eventuali nostri interventi, per ritrovare nel Senato la serenità, la calma che sono necessarie in questi momenti, anche perchè sia fugato per sempre da quest'Aula quanto avvenne in altri tempi, quando altri colleghi di altre parti politiche intendevano l'ostruzionismo come assalto al banco della Presidenza (ecco, queste cose per noi sono fuori dalle nostre argomentazioni giuridiche; lo diciamo per tranquillizzare tutte le altre parti politiche); desidero ricordare a qualcuno — dicevo —, ma soprattutto a me stesso, per fugare anche esempi di quel genere, che abbiamo sot-

toposto le nostre richieste alla sua attenzione (non alla sua benevolenza, come qualcuno cerca di dire), ma soprattutto alla sua volontà di difesa del diritto di ogni senatore di poter esprimere liberamente e copiosamente le proprie istanze. Abbiamo ritenuto di doverle rassegnare soprattutto a lei, ma anche all'Assemblea: cioè, considerare e dare la possibilità che l'esame di questa legge sia il più possibile ampio e sereno, ma che soprattutto dia conferma a ognuno di noi della possibilità di esprimersi, perchè la rapina che fuori di quest'Aula si vuole compiere ai danni dei lavoratori, non si compia in quest'Aula, stravolgendo le regole del Regolamento, a danno solo della nostra voce e della possibilità di poter dire no alla rapina di regime e di Stato contro i lavoratori italiani. (*Applausi dall'estrema destra*).

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, ho ascoltato la comunicazione relativa alle variazioni del calendario dei lavori dell'Assemblea, ma non ho sentito la comunicazione dei tempi.

In realtà, questa comunicazione mi è stata data in via informale fuori da quest'Aula. Ho letto su alcuni giornali alcune dichiarazioni dei Presidenti di qualche Gruppo di questa Assemblea. Mi limito ad osservare che, nella mia esperienza al Senato, ormai di circa tre anni, in questa legislatura è la prima volta che si fa ricorso al numero cinque dell'articolo 55 del Regolamento del Senato. Infatti l'unico precedente che abbiamo in questa legislatura è quello richiamato dal senatore Marchio e che riguardava una questione sollevata nella prima lettura di questo stesso provvedimento di legge dal collega Stanzani Ghedini. Essa però riguardava un altro articolo; riguardava i poteri del Presidente che furono utilizzati in una fase conclusiva dell'esame della legge e la questione fu sollevata relativa-

mente alla discussione di un articolo. Io non so se nelle precedenti legislature ci sia stata un'applicazione di questo punto 5 dell'articolo 55 del Regolamento del Senato: se non c'è stata già una applicazione, se non ci sono dei precedenti (purtroppo qui non esiste una giurisprudenza regolamentare che sia a disposizione dei senatori) ho qualche dubbio (e devo dire che è a tutto beneficio degli estensori di allora del Regolamento di allora del Senato della Repubblica) che il riferimento al numero massimo degli interventi e al tempo complessivo possa riguardare l'intero *iter* dibattimentale di un intero provvedimento di legge.

A me sembra davvero assurdo che si possa regolamentare questo intero *iter* dibattimentale, addirittura dalla fase delle questioni regolamentari, dalla fase delle pregiudiziali, fino al momento conclusivo delle dichiarazioni di voto, a qualsiasi fase del voto, perchè mi sembra che questa sarebbe, applicata e considerata in questo senso, una norma capestro. Momentaneamente si può ritenere che colpisca alcuni senatori, ma le norme capestro poi non valgono soltanto per qualcuno: diventano norme per tutti, fanno precedente e la testa dentro al capestro può capitare domani a chiunque.

C'è del resto nel Regolamento una serie alta e varia di norme; c'è la norma della chiusura delle discussioni che si può attuare e fare scattare sia in sede di discussione generale sia in sede di discussione sui diversi punti dell'articolato; c'è la norma dell'urgenza che dimezza tutti i tempi fissati dal Regolamento e quindi anche i tempi delle dichiarazioni di voto. È vero quindi che ci sono norme regolamentari che incidono anche su altri aspetti che non siano la discussione generale: possono incidere anche sulle dichiarazioni di voto, ma non le annullano.

Io ritengo per analogia che la norma del punto 5 dell'articolo 55 del Regolamento debba essere interpretata in questo senso: come una norma regolatrice e limitatrice di tutte le fasi delle discussioni generali, cioè di alcune fasi dell'*iter* dibattimentale di un provvedimento, ma non possa essere interpretata come norma capestro che riguarda

l'intero *iter* dibattimentale del provvedimento.

In questo caso è certamente necessario che la sensibilità del Presidente ci dica come stanno le cose, qual è l'interpretazione che questa Camera ritiene di dover dare di questo articolo del suo Regolamento. Proprio per la sensibilità per la quale il Presidente, l'altra volta, riconobbe che, se interventi di questo genere devono esserci, devono avvenire preliminarmente con la massima chiarezza interpretativa e non dare adito a dubbi di interpretazione.

Questo è il primo motivo, signor Presidente, di opposizione al calendario, motivo dettato da questa interpretazione, che ritengo indebita, del punto 5 dell'articolo 55. Ma c'è un altro motivo, signor Presidente: non possiamo ignorare, nessuno può ignorare, che questo provvedimento incide con un *iter* referendario in corso, che c'è una parte di questo Parlamento che legittimamente ritiene di difendere un diritto costituzionale riconosciuto ai cittadini con l'indizione del *referendum*. Ebbene, io credo che sia un diritto della maggioranza portare avanti le sue posizioni e tentare di impedire che si arrivi al momento conclusivo dell'*iter* referendario. Si tratta di un diritto della maggioranza discutibile, di cui parlerò nella pregiudiziale successiva, ma è pur sempre un diritto che la maggioranza può far valere anche con gli strumenti regolamentari (infatti, li usano le minoranze, così come possono usarli le maggioranze).

Ho richiamato io stesso ieri alcuni colleghi della maggioranza sul mancato uso in Commissione di alcuni strumenti regolamentari che potevano essere fatti valere, non con interpretazioni forzose del Regolamento, ma con la lotta politica che può portare a sedute notturne, al confronto serrato, all'uso di strumenti regolamentari certo legittimi e che esistono nel nostro Regolamento, se correttamente interpretato, come dovrebbe essere.

Allora non comprendo questa volontà di stabilire termini ultimativi e sedute limitate. Possiamo anche arrivare all'inizio della prossima settimana: non sarebbe uno scandalo poichè stiamo discutendo un provvedi-

mento importante che interessa milioni di lavoratori. Probabilmente, però, arriveremo lo stesso a sabato, con qualche seduta notturna in più, con un ricorso in più all'uso legittimo del Regolamento, con la necessità della presenza in Aula, del confronto e dello scontro che su un provvedimento così importante sarebbero doverosi da parte di tutti e nel rispetto delle posizioni leali che devono caratterizzare i rapporti tra maggioranza e opposizione, tra qualsiasi maggioranza (anche quella comprensiva, su tali questioni regolamentari, del Partito comunista) e qualsiasi minoranza.

Infine mi consenta, signor Presidente, una osservazione sull'altra questione posta martedì scorso e che è stata richiamata questa mattina e trattata poco fa dal senatore Marchio. Io trovo effettivamente singolare che l'annuncio della legge sia stato dato questa mattina, giovedì, dal Presidente del Senato, il giorno dopo che la Commissione aveva esaminato il testo. So che c'è una prassi costante che ci ha abituato a queste cose; consenta però, signor Presidente, di dire ai senatori radicali, i quali non hanno avuto possibilità di contribuire a questa prassi ed anzi l'hanno contestata, che essa porta a delle conseguenze gravi, come si può rilevare dalla stessa ammissione del relatore di aver dovuto svolgere la relazione sulla bozza non corretta; e dico non corretta non per modo di dire, ma davvero, dato che non includeva il testo letterale di alcune modifiche che erano state introdotte nel testo definitivo.

So benissimo che questa prassi si è costruita sulla pressione dei Governi che dovevano portare al momento conclusivo la lunga serie dei decreti-legge con cui ormai si travolge l'autonomia di programmazione legislativa del Parlamento. Comunque, la cosa mi sembra grave e la sua gravità appare tanto più evidente quanto più clamorose sono le divisioni — ma la democrazia è fatta di divisioni e di scontri — per cui questioni che normalmente non si pongono quando a sollevarle sono soltanto i radicali, sono prese in esame quando anche altri Gruppi si trovano a dover difendere con divisioni drammatiche posizioni nelle quali credono.

Oggi capita al Movimento sociale italiano-Destra nazionale, domani può capitare ai compagni del Partito comunista di rendersene conto.

Infine mi sia consentito di dire che se il riferimento ai salti sui banchi, agli assalti alla Presidenza riguardava il deputato Cicciomessere...

MITROTTI. Era qui al Senato.

SPADACCIA. ...sono contento allora di aver capito male perché né alla Camera né al Senato i radicali non violenti mai hanno fatto assalti alla Presidenza o altrove e mai ne faranno.

Difesa rigorosa, difesa appassionata, difesa intransigente dei nostri diritti, delle nostre prerogative parlamentari, questo sì, fino al rifiuto non violento delle deliberazioni che dovessimo ritenere strangolatrici dei nostri diritti.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Proprio in relazione a quanto precisato dal senatore Marchio e anche dal senatore Spadaccia, la pregherei, signor Presidente, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento, di procedere ad una rettifica del calendario dei lavori dell'Assemblea. Le chiediamo di prolungare il calendario stesso oltre la giornata di sabato e di prevedere delle sedute anche nella giornata di domenica.

Questa è la proposta di rettifica che mi permetto di sottoporre alla Presidenza la quale ne farà la valutazione che riterrà più opportuna, tenendo presente che sono sopravvenuti dei fatti che sono stati qui denunciati e che sono abbastanza gravi. Pertanto si potrebbe per lo meno compensare ciò che è avvenuto prima, dando un maggiore spazio ai nostri lavori in modo da consentire un esame più approfondito del disegno di legge che in pratica non è giunto a noi in terza lettura, poichè è stato completamente modificato.

PRESIDENTE. Stavo per osservare che sia nell'intervento del senatore Marchio sia in quello del senatore Spadaccia sono stati fatti due tipi di rilievi: il primo relativo al calendario che qui è stato approvato (in merito al quale in Commissione due Gruppi politici avevano fatto presente che non aderivano alle decisioni della maggioranza), il secondo relativo ai tempi. Quindi più che un'osservazione era una richiesta per sapere che cosa si stava decidendo in questa materia; anzi qualche volta si è immaginato che avrebbe preso la decisione il Presidente stesso. Pertanto le mie precisazioni riguardano distintamente i due punti.

Lei invece, senatore Pistolese, adesso, rifacendosi al ragionamento concernente il calendario, ha fatto seguire alle osservazioni ed alle lamentele di varia origine una precisa proposta di modifica del calendario dei lavori. A questo proposito vorrei che lei avesse la cortesia di formulare in termini esatti la sua proposta di modo che io possa sottoporla all'Assemblea. Dico questo perchè altrimenti, in base alle osservazioni finora formulate sul calendario, avrei dovuto constatare che proposte di modifica non erano venute a norma dell'articolo 55 del Regolamento. Lei ha intuito quello che stava per succedere ed è corso ai ripari. Quindi, ripeto, abbia la cortesia di precisare la sua proposta.

PISTOLESE. La ringrazio. Signor Presidente, è molto semplice, perchè ho già accennato nel momento in cui ho domandato la parola che intendevo chiedere — mi sono attenuto strettamente al termine usato dal n. 3 dell'articolo 60 — una rettifica...

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, le ho detto prima che lei non può parlare sul verbale: quindi deve riferirsi all'articolo 55.

PISTOLESE. Ho detto calendario.

PRESIDENTE. Deve riferirsi all'articolo 55, non al 60, perchè l'articolo 55 la autorizza a intervenire in materia di calendario. Rispettiamo la sacramentale osservanza del Regolamento.

PISTOLESE. Benissimo. Allora, per sintetizzare, rinnovo quanto ho detto prima e cioè propongo che si aggiungano al calendario altre quattro sedute, quelle di domenica mattina, domenica pomeriggio, lunedì mattina e lunedì pomeriggio, se necessario. Cioè chiedo due giorni, sempre se è necessario, signor Presidente.

PRESIDENTE. La sua proposta è la seguente: si dedichino due giornate aggiuntive, una caso domenica e lunedì, salvo vedere come distribuire gli orari interni delle due giornate. È così?

PISTOLESE. Ovviamente.

PRESIDENTE. Torniamo un momento, prima della proposta, alle osservazioni qui formulate. Si è creduto di poter lamentare incongruenze, precipitazioni da parte della Presidenza per quanto riguarda la trasmissione con previsioni anticipate dell'arrivo di un documento da parte della Camera dei deputati.

Ricordo benissimo che in una delle Conferenze dei Presidenti dei Gruppi, mi pare venerdì scorso, fu prevista, d'accordo con una larghissima maggioranza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, l'ipotesi che la Camera dei deputati, potesse approvare entro il sabato o la domenica questo provvedimento. E nel caso che simile previsione fallisse, si propendette per l'ipotesi che il provvedimento giungesse al Senato entro lunedì. Il presidente della Commissione lavoro, senatore Toros, che partecipava a quella nostra seduta disse che, avendo già preso conoscenza del testo che sarebbe potuto arrivare al Senato due sedute forse sarebbero bastate alla Commissione per esaminarlo, pur non escludendo la disponibilità della Commissione per una eventuale terza seduta notturna.

Su queste previsioni la Conferenza dei Presidenti di Gruppo avanzò anche l'ipotesi che dalla Camera il testo arrivasse più tardi. E in questa previsione si immaginò quali cautele avrebbe dovuto prendere la Segreteria generale per ricevere puntualmente, il documento della Camera, per trasmetterlo

alle tipografie o alle fotocopiatrici, e per farlo pervenire alla Commissione. Non escludendo che anche la giornata di mercoledì, anzichè solo quella di martedì, potesse essere necessaria per la discussione in Commissione.

Che cosa è avvenuto? È avvenuto che il documento cinque minuti dopo che la Camera l'aveva approvato, pervenisse al Senato e dopo altri cinque minuti fosse rimesso alla Commissione. Per il ritardo di un giorno sulla previsione la Presidenza del Senato ha provveduto a far trasferire la previsione di discussione in Commissione dalla giornata di martedì a quella di mercoledì, con la conseguenza che l'esame in Aula non poteva essere previsto per prima delle 10 di mattina: e ciò è poi avvenuto.

Si lamenta, da parte del senatore Spadaccia, quello che è avvenuto, ma si riconosce — e ringrazio il senatore Spadaccia ed il senatore Marchio che lo hanno rilevato — che la Presidenza si è attenuta alla prassi. Quanti hanno delle riserve sulla prassi da tempo invalsa, hanno un modo pratico per rimediare: presentino delle proposte di modifica, o di definizione migliore del Regolamento.

Per quanto riguarda la determinazione dei tempi riservati agli interventi, onorevole Marchio, sono contento di aver disposto perchè, in sede di Conferenza dei Presidenti, venisse affrontata tale questione, ad evitare che un intervento diretto della Presidenza dovesse supplire, come capitò in una precedente occasione. In mia assenza, chi mi sostituiva ha posto il problema nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, che ha approfondito in primo luogo il problema del calendario e poi quello dei tempi necessari per rispettarlo.

Dopo i chiarimenti su quanto è accaduto per la determinazione del calendario, si deve affrontare la proposta tendente ad aggiungere, nella previsione che i tempi non siano sufficienti, alle sei sedute previste nel calendario (due oggi, due domani e due sabato), due giorni, domenica e lunedì, salvo decidere poi in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, come disporre le sedute da svolgere in essi.

Prima di mettere ai voti la proposta del Gruppo del Movimento sociale volta ad aggiungere alle sedute previste dal calendario le sedute che potranno risultare utili includendo la domenica e il lunedì, ricordo che su di essa ha diritto a prendere la parola un oratore per Gruppo per dieci minuti.

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori Ministri, le precisazioni fornite sulla proposta del senatore Pistolese dal Presidente del Senato hanno determinato la certezza che, nell'ambito di questo strano istituto che è la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, i tempi assegnati per il dibattito su una legge così importante sono estremamente ridotti, almeno nella misura in cui l'impegno politico della nostra parte ha determinato la previsione di interventi in discussione generale di ben 7 od 8 membri del Gruppo.

Non sappiamo quale comportamento abbiano seguito altri Gruppi; sappiamo che il Gruppo radicale è presente nella discussione generale con entrambi i suoi rappresentanti in Senato. Non sappiamo però gli altri partiti, dal Partito comunista ai cinque partiti del pentapartito, quanti interventi intendano fare nel dibattito.

Se leggiamo l'appunto affisso all'esterno dell'Aula, constatiamo che un solo rappresentante del Partito comunista interviene nella discussione generale. E questo ci meraviglia profondamente.

Abbiamo anche appreso che, a nome dei cinque partiti che costituiscono la maggioranza, parlerà un solo rappresentante.

Non ho seguito la situazione, ritengo comunque che, rispetto all'impegno che il nostro Gruppo dà alla discussione generale, il tempo fissato per comprendere anche l'esame degli emendamenti, anche le dichiarazioni di voto e l'illustrazione degli ordini del giorno sia un tempo estremamente ridotto. C'è da notare, signor Presidente, che abbiamo presentato in Commissione ben 700 emendamenti, e abbiamo avuto cura, ad evi-

tare la falci die che ci aspettiamo, di articolare gli emendamenti esclusivamente sulle parti modificate dall'altro ramo del Parlamento, in modo da dare serietà al nostro lavoro e insieme evitare il triste compito di dover sopprimere una certa parte delle nostre proposte emendative. Riteniamo nostro dovere, nonchè diritto, illustrare tutti gli emendamenti che abbiamo presentato, proprio perchè sono emendamenti di sostanza, di fondo, che attengono a responsabilità che riteniamo di assumere in questa Aula e fuori di essa. Quindi per la parte che ci riguarda saremo intransigenti nel chiedere, nei tempi stabiliti dal Regolamento emendamento per emendamento, sia il tempo per l'illustrazione sia il tempo per le dichiarazioni di voto.

Facendo un semplice calcolo matematico, riducendo al 50 per cento gli emendamenti portati avanti dal nostro Gruppo, già sarebbe assorbito integralmente il tempo a disposizione per tutto il calendario fissato dalla Conferenza dei Capigruppo. Mi dichiaro favorevole ad ampliare il programma dei lavori nei sensi e nella misura richiesti dal senatore Pistolese e formulo una richiesta intermedia, per cui prima di decidere con votazione assembleare, innanzi alla quale sarebbe preclusa poi ogni ulteriore possibilità di riflessione, ella, signor Presidente, convochi la Conferenza dei Capigruppo e sulla base di un documento che abbiamo esibito (25 ordini del giorno e 711 emendamenti) ritracci un'altra volta il quadro complessivo dei tempi utili al dibattito e di conseguenza informi l'Assemblea delle decisioni assunte.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, darò dei chiarimenti a lei e naturalmente all'Assemblea. L'elenco degli iscritti a parlare è stato già reso pubblico e comprende 18 interventi. Questi 18 interventi si distribuiscono nel seguente modo: 10 per il Gruppo del Movimento sociale, 2 ai componenti radicali del Gruppo misto, 1 al Gruppo comunista, 1 al Gruppo socialdemocratico, 1 al Gruppo socialista, 1 al Gruppo della sinistra indipendente, 1 al Gruppo del Partito repubblicano, 1 al Gruppo della Democrazia

critiana. Di questi 18 interventi che sono stati prenotati, per così dire, 10 sono vostri, 2 dei radicali e gli altri 6 uno per ciascun Gruppo. E questo è stato reso noto.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non appena li conosceremo, in base al Regolamento esamineremo quali sono ricevibili e quali no. Non dubito che lo scrupolo in base alla prassi — a tutti la prassi insegna qualcosa — messo da lei nell'esaminare questi emendamenti due volte non presenta possibilità di riflessione. Ad ogni modo li esamineremo.

Siamo stati messi in presenza di una specie di richiesta di momentanea sospensione della seduta per vedere se in sede di Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari si possa esaminare che cosa può essere fatto per avere uno svolgimento adeguato di tutti questi interventi, compresi in modo speciale gli eventuali emendamenti.

Credo che una brevissima sospensione possa essere se non altro idonea a testimoniare ancora una volta che nessuno qui nell'Aula è venuto con il proposito di levare la libertà di parola a nessuno. Convoco quindi i Presidenti dei Gruppi per un breve esame di questo singolo problema e ci troveremo qui tra 10 o 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 19).

Riassumo quanto è avvenuto sinora nel dibattito circa la determinazione del calendario. È intervenuta una proposta del senatore Pistolese di modificare il calendario, in modo da aggiungere due giornate, quella di domenica e quella di lunedì, salvo la utilizzazione dei tempi consentiti dalle due giornate aggiunte. A questo punto ha chiesto la parola (si era associato a questo modo di pensare anche il senatore Spadaccia) il senatore Rastrelli, invitando la Presidenza a convocare immediatamente una riunione dei Presidenti dei Gruppi per vedere in quale modo e se, senza utilizzare le due giornate (questo era il fondo della questione), ma parte delle due giornate, si potesse arrivare ad una determinazione che tenesse conto delle osservazioni fatte in Aula.

Ho convocato la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Essa a maggioranza ha deciso che resti fermo il calendario per quanto riguarda il limite di chiusura... (*Commenti dall'estrema destra*).

R A S T R E L L I. A maggioranza, non all'unanimità!

P R E S I D E N T E. Io non ho detto « all'unanimità »; tant'è vero che su questo si sentiranno le obiezioni. Altrimenti avrei detto « così resta stabilito ». La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi a maggioranza, quindi, sia con la contrarietà del rappresentante del Gruppo del Movimento sociale e del rappresentante (che per la circostanza era stato invitato) della componente radicale del Gruppo misto, ha deciso di confermare per la discussione la giornata odierna, quella di domani e di domani l'altro, in modo da chiuderla nella giornata di sabato. Però ha convenuto sull'idea di integrare le ore disponibili, modificando l'orario di lavoro nelle seconde giornate, ad iniziare da questo momento, cominciando già con l'escludere le due ore finora impiegate in questa discussione. Aggiungo che anche il tempo relativo alle dichiarazioni finali — sono altre due ore circa — non verrà compreso nella discussione; del resto questo era già previsto nella deliberazione di ieri e io non avevo avuto modo di esporlo perchè non eravamo arrivati a questo punto di svolgimento del nostro dialogo; ma anche la Conferenza dei Presidenti di ieri aveva escluso che venissero compresi nella ripartizione dei tempi i tempi dedicati alle dichiarazioni finali di voto, che del resto sono disciplinati già dal Regolamento in quanto prevede che ciascuno non possa parlare più di 15 minuti.

La Conferenza, nella riunione di questa sera, ha a maggioranza deciso che dalle ore 19 fino alle 23 si svolgerà la seduta odierna. Poi venerdì avremo due sedute diurne ed una notturna: le sedute diurne dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 20; la notturna dalle 21 fino due ore dopo mezzanotte. Stasera non si è fatta la seduta notturna per rispetto ai colleghi della Commissione lavoro che

la notturna l'hanno già fatta la notte scorsa. Sabato mattina dalle 9,30 alle 13,30; sabato pomeriggio dalle 16 alle 20; e si presume che dalle 20 in poi altre due ore ci vorranno per le dichiarazioni di voto. In questo modo le 20 ore che inizialmente erano state previste diventano 25 di discussione in senso stretto — dibattito e emendamenti —.

P I S T O L E S E. Sulla pelle dei senatori. (*Commenti dal centro*).

P R E S I D E N T E. Qualcuno — per così dire — la pelle ce la deve rimettere. (*Interruzioni dalla estrema destra. Richiami del Presidente*). Senatore Pistolese, ognuno la pelle la espone in diversi modi; lei voleva che la esponessimo di domenica e di lunedì, la maggioranza dei senatori invece ha preferito esporla dal giovedì al sabato; che cosa ci vuol fare, ognuno la espone quando crede meglio.

Io domando allora a coloro che hanno fatto le due proposte, la prima generale del senatore Pistolese, l'altra integrativa del senatore Rastrelli, qual è la loro opinione, ai fini di procedere o meno al voto sulle proposte stesse.

Senatore Pistolese, ritira la sua proposta?

P I S T O L E S E. Signor Presidente, la ringrazio ma cedo la parola al collega Crollalanza.

C R O L L A L A N Z A. Signor Presidente, Ella chiede di conoscere il pensiero del nostro Gruppo. Le faccio presente che quello che sarebbe stato il pensiero del Gruppo ebbi già ad esprimerlo nella ultima Conferenza dei capigruppo, quindi le è noto, così come fu noto ai Presidenti dei Gruppi in tale circostanza. Naturalmente è giusto che anche l'Assemblea abbia il diritto di conoscerlo. Ebbene non ho che confermare quello che espressi durante la suddetta Conferenza e cioè che non ci si rende conto che nel dibattito non si tratta di riesaminare un vecchio testo di disegno di legge modificato dall'altro ramo del Parlamento e trasmesso al Senato con lievi modifiche, ma di un testo che innova sostanzialmente il precedente,

con la nostra opposizione, ma approvato da questa Assemblea in prima istanza. Si tratta invece di un testo che ha portato anche delle novità e delle modifiche e che per ridurre i voti di fiducia è stato concentrato in solo 5 articoli, che però contengono norme le più diverse, la cui sostanza va valutata, tanto più che spesso si differenzia da quella del testo precedente per le ripercussioni di ordine economico e prevalentemente di ordine sociale.

Pertanto, il nostro atteggiamento è conseguenziale e vuole essere maggiormente attento a quello da noi praticato nel dibattito, in prima lettura, sul disegno di legge. Nella precedente circostanza noi non facemmo ostruzionismo, ma chiedemmo maggiore spazio che ci fu concesso e che risultò allora sufficiente per l'esame del testo e la discussione degli emendamenti; ma che ora non riteniamo tale per il nuovo testo.

Ecco la ragione per cui abbiamo dichiarato e dichiariamo che ci avvarremo di tutti i mezzi a nostra disposizione perchè il tentativo di prevaricazione del Potere esecutivo sul Potere legislativo abbia a cessare una buona volta.

PRESIDENTE. Senatore Crollanza, il suo Gruppo mantiene la proposta e chiede il voto su di essa?

CROLLANZA. Certo.

PRESIDENTE. Va bene. Sulla proposta del senatore Crollanza può prendere la parola un oratore per ciascun Gruppo.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, voteremo a favore della proposta del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale e vogliamo confermare tutte le nostre riserve sulla interpretazione del punto 5 dell'articolo 55 del Regolamento del Senato, con la quale vorrei che fosse chiaro a tutti che si stabilisce il principio che non solo

la maggioranza fissa i tempi del calendario (il che è legittimo), ma che la maggioranza, sulla base di questa interpretazione può dettare i tempi di discussione, sia pure nell'ambito del calendario, alle minoranze.

Questo mi sembra un principio gravissimo e una interpretazione forzata del Regolamento perchè, se mettiamo questa norma in relazione — come ho già detto — ad altre norme del Regolamento, vediamo che l'interpretazione — a mio avviso, ma credo non soltanto a mio avviso — non può essere diversa.

Intendo darle atto, signor Presidente, del fatto che lei si è reso conto della difficoltà interpretativa che si poneva al Senato e che ha tentato con la sospensione della seduta e con la riunione della Conferenza dei capigruppo almeno di attenuare la portata di questa decisione. Tuttavia, proprio per rimarcare il dissenso su questa possibile interpretazione e proprio per confermare le nostre riserve, noi voteremo a favore dell'ampliamento del calendario.

PRESIDENTE. Senatore Spadaccia, non vorrei che tornassero gli equivoci che sono sorti all'inizio della seduta. La Presidenza ha espresso l'avviso che sul problema riguardante l'ultimo comma dell'articolo 55 del Regolamento, ogni Gruppo parlamentare rifletta per formulare, se crede, e nelle sedi opportune, cioè nella Giunta per il Regolamento, proposte interpretative, modifiche o integrazioni. Non possiamo farlo stasera, se non vogliamo aggiungere alla prassi, che alcuni ritengono errata, altri svazioni prendendo decisioni in questa materia.

DEGIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGIUSEPPE. Parlerò brevemente perchè resti agli atti di questa Assemblea la dichiarazione che i Gruppi di maggioranza non stanno facendo alcuna prevaricazione. È bene che i colleghi ricordino che stiamo dedicando alla seconda lettura del disegno di legge relativo alla cessazione del

rapporto di lavoro più tempo di quanto abbiamo dedicato allo stesso disegno di legge quando lo abbiamo esaminato in quest'Aula per la prima volta.

La minoranza ha qui fatto espresso riferimento al Regolamento; sia consentito alla maggioranza fare anche da parte sua riferimento al Regolamento che è stato votato da questa Assemblea. Chiedo alla minoranza quale giudizio darebbe della maggioranza se questa non avesse la forza e la volontà di dare applicazione a norme regolamentari. (*Applausi dal centro. Commenti dall'estrema destra*).

R A S T R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Cerchiamo di ricordarci che il Regolamento dice che sulle proposte di modifica del calendario può parlare un senatore per Gruppo per non più di dieci minuti; pertanto non posso darle la parola.

* R A S T R E L L I . Se consente, prima dell'intervento del senatore Crollalanza, ella ha avuto la cortesia di domandare al collega Pistolese, che aveva avanzato la proposta e a me che l'avevo codificata nel senso della convocazione della Conferenza dei presidenti di Gruppo, di esprimere un parere. In questo senso mi apprestavo a prendere la parola.

P R E S I D E N T E . Credevo che il suo Gruppo fosse rappresentato, come sempre validamente, dal senatore Crollalanza.

R A S T R E L L I . Però c'è un fatto di ordine personale, perchè ella ha voluto interpretare in parte la mia dichiarazione in un senso che ritengo di dover respingere. Io non avevo proposto di aumentare il numero di ore per ogni seduta, ma di valutare il tipo di lavoro che l'Assemblea deve affrontare nei tempi regolamentari che ci sono concessi per ricavarne giudizi un poco più approfonditi, secondo il mio parere.

Evidentemente la maggioranza — e questo è un punto sul quale voglio richiamare l'attenzione — non ha inteso valutare quello

che anche la Presidenza, nella sua responsabilità e sensibilità aveva opportunamente considerato.

A proposito poi delle competenze della maggioranza di imporre il rispetto del Regolamento, dirò al Capogruppo democristiano che mentre ci apprestiamo a una dura battaglia in quest'Aula, noi siamo sicuri che la decisione che la maggioranza ha assunto e che il senatore De Giuseppe ha espresso sarà viziata da profonda immoralità, perchè mentre qui una minoranza combatterà la battaglia in nome degli interessi del popolo italiano, la maggioranza dormirà sui banchi o bivaccherà nella *buvette*. (*Vivaci proteste dal centro*). Questa è la realtà e lo si vede anche dal tenore degli interventi, lo si vede dall'atteggiamento e dal lassismo della maggioranza. Pertanto una maggioranza che si comporta in questa maniera non ha il diritto di chiedere alla minoranza il rispetto che pure le sarebbe dovuto, se agisse in modo diverso, in relazione a determinati problemi. (*Proteste dal centro*). Per quanto ci riguarda confermiamo quello che ha già detto il Presidente del nostro Gruppo. Faremo ricorso a tutti gli strumenti perchè le decisioni assunte in ordine al tempo saltino.

P R E S I D E N T E . Senatore Rastrelli, non lanci sfide perchè non servono.

R A S T R E L L I . Vedremo se servono.

P R E S I D E N T E . Io debbo, senatore Rastrelli, ricordare che la maggioranza nella Conferenza dei capigruppo ha creduto di poter compiere ogni sforzo per tener conto almeno sul piano tecnico della sua proposta che — almeno così è stata interpretata da tutti — era intermedia tra quella del senatore Pistolese e l'esigenza che in un primo tempo ieri sera era stata prospettata nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, tant'è vero che è aumentato il numero delle ore fino al punto da far temere al senatore Pistolese che ne andrebbe della pelle di qualcuno di noi (e speriamo di no!).

Metto ai voti la proposta avanzata dal senatore Pistolese di modificare il calendario introducendo altri due giorni da aggiungere

a quelli già previsti, cioè il giorno di domenica e il giorno di lunedì. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

A questo punto, quindi, il calendario enunciato è valido.

Veniamo — e speriamo che si concluda più rapidamente dopo le anticipazioni che sono già avvenute in questa lunga seduta — alla questione dei tempi. Sulla base del calendario testè approvato, che integra, aumenta, allarga, almeno per quanto riguarda i tempi, se non le giornate, il calendario approvato dalle Conferenze di ieri e di oggi dei Presidenti dei Gruppi — preso atto della opposizione sia del Gruppo del Movimento sociale sia del raggruppamento radicale in seno al Gruppo misto — si è provveduto, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 55 del Regolamento, alla determinazione del tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo.

È stato chiesto ai Gruppi presenti nella Conferenza di esprimere i loro *desiderata*. Il Gruppo del Movimento sociale e i radicali, data la posizione di opposizione assoluta, naturalmente non hanno espresso nessuna richiesta. Gli altri Gruppi hanno espresso i loro *desiderata* e, tenendo conto di quella espressione e dando atto agli altri Gruppi che la maggioranza non voleva chiudersi nel silenzio e anzi invitava a utilizzare un largo spazio, è stato così deciso: nelle sedute riservate dal calendario all'esame del disegno di legge n. 1830-B, l'Assemblea disporrà complessivamente di 25 ore (inizialmente erano 20, ieri sera 23), escluso — altro aumento in più — tutto il tempo occupato dal dibattito svoltosi finora.

Queste 25 ore sono ripartite nel seguente modo: 13 ore al Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale, 3 ore e mezzo ai senatori radicali, 1 ora e mezzo al Gruppo comunista, 1 ora e mezzo complessivamente agli altri Gruppi, in particolare a quelli della maggioranza DC, PSI, PLI, PSDI, PRI, trenta minuti alla Sinistra indipendente. Le cinque ore residue sono a disposizione della Presidenza (per le interruzioni, chia-

ramente), del Governo, della Commissione e delle operazioni di voto (non dichiarazioni).

È opportuno precisare che per tempo complessivo a disposizione dei Gruppi si intende quello occorrente per l'illustrazione e l'intervento sulle questioni pregiudiziali, alle quali ci dedicheremo tra poco, su questioni incidentali in genere, per interventi in discussione generale, l'illustrazione di emendamenti. Interventi e dichiarazioni di voto su articoli ed emendamenti rimangono esclusi dal contingimento per espressa statuizione della Conferenza dei Capigruppo già fatta ieri sera. Dovete pronunziarvi: è utile per tutti sapere se ritenete che la regola della maggioranza sia ancora una regola... (*Interruzione del senatore Marchio*).

Aggiungo che in applicazione dell'articolo 84, primo comma, del Regolamento, applicabile a maggior ragione quando l'organizzazione della discussione sia stata disposta dalla Conferenza dei Capigruppo, è bene ricordare che, quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. Cerco di applicare il Regolamento che ho: se vi piace modificarlo, fate delle proposte. Così quindi resta stabilito.

« Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica » (1830-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

R O M E I, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per mandato conferitomi dall'11ª Commissione permanente riferisco, conformemente a quanto dispone l'articolo 104 del Regolamento del Senato, in senso favorevole sugli emendamenti apportati dalla Camera dei

deputati al provvedimento approvato (atto Senato n. 1830) da questa Assemblea, a conclusione della seduta pubblica pomeridiana di sabato 24 aprile ultimo scorso. La discussione degli otto emendamenti della Camera ha richiesto quattro sedute dell'11ª Commissione, per complessive 16 ore e 15 minuti di effettivo lavoro, a proposito del quale mi sia consentito di formulare a nome della Commissione un vivo ringraziamento ai solerti funzionari del Senato.

Sono stati illustrati 25 ordini del giorno, 19 dei quali non approvati e 6 dichiarati improponibili dal Presidente. Gli oltre 700 emendamenti presentati sono decaduti per l'assenza dei proponenti nel momento in cui il Presidente ha posto in votazione i 5 articoli del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ho fornito, onorevoli colleghi, queste particolareggiate informazioni, perchè esse testimoniano l'ampiezza e la democraticità di un dibattito su un provvedimento già largamente discusso in precedenza: un dibattito disciplinato con grande buon senso, saggezza e tolleranza dal presidente Toros, affrontato con grande impegno e zelo da coloro che sono intervenuti nella discussione, assecondato con attenzione, con dignità e con molta pazienza da tutti i membri della 11ª Commissione.

Ciò riferito, passo ora ad illustrare gli emendamenti apportati dalla Camera e fatti propri dall'11ª Commissione permanente. Rispetto al testo approvato nella ricordata seduta del 24 aprile in questa Camera, l'altro ramo del Parlamento ha proceduto ad una diversa sistemazione di norme: cinque articoli anzichè diciassette e otto modifiche delle norme stesse; di queste solo, delle ultime otto modifiche, do conto in quanto solo sulle stesse deve esprimersi la nostra volontà.

La prima modifica concerne il secondo comma dell'articolo 1, rispetto al contenuto dell'ex articolo 2: « somme » anzichè « compensi »; « non occasionale », anzichè « continuativo »; « corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro », anzichè « dovute al prestatore di lavoro ». Infine sono soppresse le parole: « provvigioni », « partecipazio-

ne agli utili o ai prodotti », « vitto e alloggio ». Tali modifiche appaiono conseguenti al nuovo sistema di computo del trattamento di fine rapporto previsto dal primo comma dell'articolo 2120 del codice civile, così come proposto nel testo.

La modifica introdotta al terzo comma del nuovo articolo 2120 del codice civile è utile perchè coglie con maggior esattezza il senso dell'emendamento introdotto dal Senato all'ex articolo 2 in sede di prima lettura. Al nono comma del citato articolo 2120, secondo periodo, viene specificato giustamente che nelle condizioni di miglior favore, disciplinabili dai contratti collettivi, sono compresi i criteri di priorità ai fini del diritto dei lavoratori alle anticipazioni.

Interamente riformulate sono le norme dell'articolo 2 sul fondo di garanzia. Anzitutto sono state introdotte norme di carattere regolamentare (commi dal secondo al settimo) che in prima lettura rinviavamo ad un decreto interministeriale. Tali norme disciplinano separatamente le ipotesi di insolvenza del datore di lavoro (commi secondo, terzo e quarto) e le ipotesi di inadempienza (comma quinto). I commi sesto e settimo sono meramente regolamentari, mentre all'ottavo comma risultano due modifiche; una sostanziale, l'altra procedurale. La prima: il contributo dovuto dai datori di lavoro al fondo di garanzia scende dallo 0,05 per cento allo 0,03 per cento, ma si calcola sulla retribuzione imponibile ai fini pensionistici, anzichè sull'ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto.

La seconda modifica concerne l'introduzione delle parole: « sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS ».

Il nono comma, sempre all'articolo 2, sostituisce con una formulazione più completa quanto era previsto al quarto comma dell'ex articolo 6 in materia di obblighi posti a tutela del diritto dei lavoratori.

Infine, sempre per quanto concerne l'articolo 2, risulta all'ultimo comma introdotta una seconda deroga circa la gestione del fondo di garanzia: i dirigenti di aziende industriali e non più soltanto i giornalisti.

All'articolo 3 troviamo le seguenti modifiche: è soppeso il secondo periodo del quar-

to comma dell'ex articolo 11, quello che limitava, per intenderci, al 50 per cento la rivalutazione ISTAT delle retribuzioni superiori a tre volte e mezzo l'importo della pensione integrata al trattamento minimo.

Viene indicizzato il limite massimo della retribuzione annua pensionabile già fissato in lire 18 milioni e 500.000 con legge n. 155 del 1981. Si tratta, onorevoli colleghi, di un parziale atto di giustizia, visto che la contribuzione a carico di questi lavoratori a retribuzioni elevate resta collegata all'intero ammontare della retribuzione stessa.

Si provvederà all'atto riparatorio — me lo auguro — con la riforma del sistema pensionistico. All'articolo 4 è inclusa una necessaria modifica (comma 9) di quanto già previsto al primo comma dell'articolo 16 del testo del Senato. Infatti l'articolo 2120 del codice civile non è abrogato, ma sostituito con le disposizioni contenute nell'articolo 1.

Al primo comma dell'articolo 5, ultimo periodo, è contenuta una precisazione più formale che sostanziale, risultando già evidente che la remunerazione delle somme maturate per accantonamenti di trattamento di fine lavoro al 31 maggio 1982 non può che essere la stessa remunerazione applicata alle somme che matureranno successivamente.

Da ultimo, la modifica introdotta con il terzo comma del già citato articolo 5, secondo cui coloro che cessano il rapporto di lavoro entro 1° gennaio 1986 avranno diritto, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, ad un ulteriore emolumento, che è pari all'importo dell'indennità di contingenza (418.000 lire), maturata fra il 1° febbraio 1977 e il 31 maggio 1982.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sono dunque, come ho già detto, soltanto otto le modifiche normative su cui dobbiamo pronunciarci, ai sensi del richiamato articolo 104 del Regolamento del Senato. Per maggiore chiarezza le ricapitolò: 1) definizione degli emolumenti che concorrono a formare la retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto (articolo 1, comma secondo); 2) precisazione su

come debbano essere computati ai fini del trattamento di fine rapporto i periodi di cui all'articolo 2110 del codice civile (articolo 1, comma terzo); 3) nuova normativa sul fondo di garanzia (l'intero articolo 2); 4) soppressione dell'attenuazione dell'indice di rivalutazione delle retribuzioni ai fini della determinazione della base pensionistica (articolo 3, comma 10); 5) indicizzazione del limite massimo della retribuzione annua pensionabile (articolo 3, comma tredicesimo); 6) sostituzione, con una nuova formulazione, e non più pura e semplice abrogazione, dell'articolo 2120 del codice civile (articoli 1 e 4, comma nono); 7) precisazione che la remunerazione degli accantonamenti per fine rapporto (remunerazione finanziaria e indicizzata e quindi remunerazione mista) è dovuta anche sulle somme maturate in base alla disciplina oggi vigente (articolo 5, comma primo). Ottava e ultima modifica: computo per intero, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, dell'indennità di contingenza — l'ho già detto — maturata tra il 1° febbraio 1977 e il 31 maggio 1982; computo limitato a coloro che cesseranno il lavoro tra la data di entrata in vigore della legge e il 1° gennaio 1986 (articolo 5, comma terzo).

Fino a qui, onorevoli colleghi, le opportune — e vantaggiose per i lavoratori — modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Ritengo necessarie due precisazioni. Per quanto concerne il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, le vigenti norme ad essi relative restano ferme; e restano ferme anche per i dipendenti iscritti all'INADEL. Circa questi ultimi, infatti, l'indennità integrativa speciale, soggetta a contribuzione ai fini della buonuscita, rimane pari alla misura fissata dalle norme anzidette.

L'altra precisazione concerne il nesso intercorrente tra trattamento di fine rapporto e benefici dovuti agli ex combattenti in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge n. 336 del 1970; benefici che troveranno applicazione immediata con riferimento all'indennità di anzianità computata ai sensi del primo comma dell'articolo 5.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, debbo ribadire un convincimento già esplicitato in sede di prima lettura. La legge n. 91, la discussa legge n. 91 del 1977, preconizzava la riforma della struttura del salario, riforma che poi non c'è stata. Con la disciplina che stiamo esaminando, tale riforma diventa improcrastinabile e, proprio per effetto di tale auspicata e auspicabile riforma, le norme in discussione non potranno non subire nel tempo ulteriori evoluzioni.

Sarò più preciso. Necessitano ulteriori provvedimenti legislativi in materia di disciplina fiscale del trattamento di fine lavoro, di investimento del risparmio dei lavoratori, di trasferimento nella retribuzione diretta di ciò che rimane retribuzione differita, anche se con più accentuata natura di risparmio.

Già in sede di relazione alla legge n. 91 del 1977, ebbi modo di far presente in questa Assemblea che, ove non si fosse rapidamente proceduto a riformare la struttura del salario, avremmo potuto trovarci presto al limite della legittimità costituzionale. Ripeto adesso la stessa preoccupazione di allora. Spetta dunque anzitutto alle parti sociali trarre partito anche dal travagliato dibattito di questi ultimi mesi, recuperando pienamente quella funzione di autorità salariale che l'ordinamento loro assegna.

Se è vero, come io credo — la valutazione spetta ad altri, naturalmente — che il provvedimento che in questa sede si completa è tale da eliminare l'oggetto, soddisfacendo le ragioni e lo scopo, della richiesta referendaria, se ciò può con fondamento ritenersi inoppugnabile, è ugualmente vero che restano aperti i problemi evidenziati nel 1977 dalla Commissione di inchiesta sulle strutture e sui livelli retributivi: troppi incontrollabili automatismi, inaccettabili ineguaglianze di lavoro uguale in qualità e quantità, mortificanti appiattimenti, disincentivi alla mobilità e alla produttività del lavoro, sottrazione alla sfera negoziale della piena titolarità sulla dinamica salariale nelle sue componenti, diretta, differita, indiretta; assenza di istituzioni finanziarie idonee a consentire ai lavoratori di trarre i benefici dall'investimento del loro risparmio.

A questi aspetti mi sono riferito, onorevole Presidente, parlando di riforma della struttura del salario. Ho detto che spetta alle parti sociali provvedere, ma anche il Parlamento deve contribuire a sviluppare l'ordinamento costituzionale fondato sulle autonomie delle formazioni sociali. In materia di rapporti di lavoro, la democrazia diretta è costruita giorno per giorno attraverso la contrattazione collettiva. I *referendum* abrogativi dovrebbero di conseguenza riguardare ben altri aspetti della nostra civile convivenza. Se così non è, vuol dire che sono ancora presenti nel nostro ordinamento principi contraddittori, residui dello Stato corporativo, che gli italiani hanno inteso cancellare ben 38 anni addietro.

Per evitare il riprodursi dell'antipatica situazione di questi mesi e di questi dibattiti, bisognerà dunque adempiere interamente (Parlamento, Governo, parti sociali, ciascuno nella sfera propria) alle implicazioni delle scelte operate dai costituenti. Quelle scelte, onorevoli colleghi, escludono ogni idea di Stato etico che autoritativamente provvede alla giustizia distributiva in materia di rapporti di lavoro. Su questa materia la sfera di autonomia delle parti sociali è quella che ha il compito di realizzare la giustizia. Per tutto questo insieme di considerazioni, sollecito, onorevoli colleghi, la vostra approvazione del provvedimento nel nuovo testo restituitoci dalla Camera dei deputati, che contiene significativi miglioramenti a favore dei lavoratori rispetto a quello pur buono che noi approvammo nella citata seduta del 24 aprile ultimo scorso. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

S P A D A C C I A . Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, mi consenta di dare lettura della pregiudiziale di merito, da noi proposta, di modo che i colleghi che hanno la cortesia di ascoltarmi possano rendersi conto degli argomenti che la sostengono:

« Il Senato,

ritenuto che il disegno di legge n. 1830-B ha per oggetto la modifica di norme di legge che sono sottoposte a *referendum* abrogativo;

ritenuto che il *referendum* stesso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale ed è stato già indetto per il 13 e il 14 giugno;

ritenuto che l'Ufficio centrale della Corte di cassazione, nel valutare l'idoneità del nuovo provvedimento legislativo a produrre il blocco della consultazione popolare, può disporre la sostituzione del quesito referendario originario con altro riferentesi alla nuova legge di diversa portata giuridica e politica;

ritenuto che di conseguenza l'intempestivo intervento legislativo del Parlamento produce un danno grave e incalcolabile al corretto svolgimento della campagna elettorale, cioè del periodo istituzionalmente previsto perchè possa compiersi il processo formativo della volontà popolare, in quanto agli elettori verrebbe prospettato, a pochi giorni dal voto, di rispondere a un quesito diverso sul quale l'indicazione degli stessi partiti potrebbe differire da quella espressa sul quesito originario;

ritenuto che sarebbe addirittura impossibile provvedere tempestivamente alla stampa delle schede elettorali, con un nuovo quesito, occorrendo dopo il giudizio dell'Ufficio centrale della Cassazione anche una nuova pronuncia di ammissibilità da parte della Corte costituzionale;

ritenuto che una riforma dell'istituto dell'indennità di anzianità può più correttamente e responsabilmente essere approvata dopo il voto nei 60 giorni previsti dall'articolo 37 della legge n. 352 del 1970 senza arrecare così grave giudizio alla certezza del diritto ed al rispetto del dettato costituzionale,

delibera di non passare all'esame del disegno di legge n. 1830-B ».

Noi ci troviamo di fronte a un vero e proprio accanimento antireferendario: siamo di fronte ad un *referendum* sulle liqui-

dazioni o alla liquidazione di un *referendum*? Questa domanda se la poneva qualche giorno fa Giorgio Galli su « Panorama », in un articolo che aveva proprio questo titolo, se non ricordo male: « *Referendum* in liquidazione ». Le argomentazioni di Giorgio Galli erano proprio rivolte a questo: tutte le grandi forze politiche in Parlamento hanno paura del *referendum*, di questo istituto di democrazia diretta che la Costituzione ha riconosciuto al popolo, al corpo elettorale, come strumento di sindacato nei confronti delle leggi approvate dal Parlamento, ma anche come strumento di stimolo nei confronti del Parlamento stesso, di fronte ad alcune sue inadempienze legislative.

Noi ci siamo trovati di fronte a questo accanimento antireferendario che ha ormai una storia di 6 o 7 anni, noi che siamo stati — e ne rivendico il merito e l'onore al mio partito — protagonisti della politica referendaria; siamo stati quelli che lo hanno attivato e riscoperto e lo hanno in qualche misura imposto e sono intervenuti ed hanno modificato le agende e le priorità legislative delle forze politiche. Grazie a questo istituto, temi che non dovevano essere trattati dal Parlamento sono entrati di prepotenza nella scena e nel dibattito parlamentare; grazie a questo istituto abbiamo introdotto in questo paese diritti civili fondamentali, riconosciuti da tempo da tutti gli altri paesi.

Questo accanimento antireferendario ha già prodotto guasti gravissimi. Ho già trattato questa pregiudiziale di merito nella prima discussione, ma oggi si inserisce un fatto nuovo: siamo alla vigilia della possibile approvazione di questo provvedimento e tale approvazione interverrebbe a metà della campagna referendaria regolarmente indetta, già aperta ed in corso di svolgimento. La approvazione da parte del Parlamento dovrà essere vagliata dall'Ufficio centrale del *referendum* della Corte di cassazione.

Quali sono le ipotesi che si possono verificare? C'è una prima ipotesi: che la Corte di cassazione ritenga, come ritiene certamente il Presidente del Consiglio, come ritiene la Confindustria con i suoi consiglieri, di disdire l'indizione del *referendum*: io vor-

rei che da qui si bandisse questa storia menzognera, cioè che la Confindustria è contraria a questa legge; basta leggere a riguardo un articolo di Carli su « Repubblica » di qualche settimana fa, e lo citerò ampiamente nel mio intervento in sede di dibattito generale, utilizzando gli scarsi tempi che la maggioranza ha ritenuto di dover concedere a me e al mio Gruppo. Devo dire però che fino a quando avremo queste tre ore e mezzo non ci censureremo in nessuna fase del dibattito; lasceremo alla maggioranza — e mi dispiace per il Presidente che si troverà ad applicare questa interpretazione forzata del Regolamento — la responsabilità di toglierci la parola quando quei tempi saranno esauriti.

La prima ipotesi dunque è che la Cassazione condivida il parere del Presidente del Consiglio e della maggioranza disdicendo il *referendum*, aderendo alla tesi che la legge soddisfi al quesito referendario in quanto abroga le norme sottoposte a *referendum*. Ma c'è anche l'ipotesi che la Corte di cassazione possa ritenere questa legge insufficiente a risolvere il problema posto dal quesito referendario e, applicando una sentenza della Corte costituzionale, ritenga di conseguenza che il *referendum* debba svolgersi ugualmente, perchè la risposta alla domanda referendaria non sarebbe stata risolta da questa legge.

Questa legge entrerà in vigore a metà della campagna referendaria, per cui, secondo una sentenza della Corte costituzionale, il quesito del *referendum* si sposterà dalla precedente legge del 1977 a quella attuale.

Vorrei fare a questo punto alcune brevi considerazioni: siamo in piena campagna referendaria. Che cosa accadrà? Lo spostamento del quesito referendario dalle norme del 1977 alla nuova legge significa in pratica formulare un nuovo quesito, per cui la Corte di cassazione dovrà sottoporlo alla Corte costituzionale per una deliberazione di ammissibilità. Ma se la Corte costituzionale lo ritenesse ammissibile, noi ci troveremmo immediatamente a ridosso del 13 giugno avendo fatto una campagna referendaria, che si è già svolta in televisione per due settimane, sul quesito riguardante le norme del 1977.

Dopo questo dibattito il popolo italiano, avendo seguito questa campagna, riterrà di doversi esprimere sulle norme del 1977, ma si troverà improvvisamente a dover esprimere il voto sulle norme contenute nella nuova legge approvata dal Parlamento.

Credo che siamo ai limiti della confusione. Che cosa accadrebbe, per esempio, per le forze politiche? Non parlo solo del Partito comunista che ha detto: se si arriverà al *referendum* noi inviteremo a votare sì all'abrogazione.

Sorvolo su quello che potrà accadere e su quello che potrà fare il Partito comunista, che ha votato contro questa legge alla Camera dei deputati; ma ci sono stati altri partiti come il Partito socialista italiano che attraverso le parole del suo capogruppo alla Camera dei deputati Labriola ha detto: se si dovesse arrivare al *referendum* sulle norme del 1977, noi inviteremmo a votare sì, mentre se si arriverà ad un *referendum* sulle nuove norme inviteremo a votare no.

Quindi ci troviamo nel percorso di una campagna referendaria, in cui alcuni dati di partenza, perfino dei protagonisti politici, nelle forze politiche, mutano per strada. Si parte con forze politiche che invitano a votare sì e che a metà del percorso cambiano il quesito referendario.

C'è chiarezza, certezza del diritto? C'è chiarezza di campagna elettorale referendaria? Evidentemente no! Puramente e semplicemente, in questa ipotesi — che è rigorosamente legittima e possibile — vediamo la gravità di questa situazione: cioè vediamo davanti a noi tratteggiarsi una situazione nella quale tutti — Governo, Parlamento e forze politiche — hanno congiurato, prima ancora che nei comportamenti parlamentari di questi giorni, nell'atteggiamento irresponsabile che da sempre hanno assunto nei confronti del diritto referendario e dell'applicazione dell'articolo 75 della Costituzione; per colpire alla base il diritto alla formazione della volontà popolare, che si basa sulla chiarezza della conoscenza, sulla possibilità di conoscere con chiarezza per poter con altrettanta chiarezza deliberare.

Questi non sono i soli inconvenienti. Sulla base delle informazioni attinte dal poli-

grafico dello Stato — quindi sono informazioni attendibili — che vengono da un istituto che è preposto ad assicurare con adempimenti tecnici la correttezza dei tempi referendari e delle procedure referendarie, è dubbio che gli organi responsabili abbiano ordinato in tempo i quantitativi di carta e abbiano previsto i tempi di stampa e soprattutto quelli di distribuzione per poter in questo termine assicurare questa strana e confusa cosa che si determinerebbe, cioè il cambiamento per strada del quesito referendario sul quale il popolo è già stato chiamato a deliberare il 13 giugno.

Ho letto stamattina, di fronte a queste preoccupazioni, che si tratterebbe di un grande polverone alzato dai radicali, perchè ci sono i tempi tecnici, perchè tutto è in regola. Il Governo non ha che da fare una cosa (ministro Di Giesi, lo dica al ministro Rognoni e ai suoi colleghi di Governo): venga a rispondere in Parlamento alla nostra interrogazione, fughi questi nostri dubbi tecnici avallati dalle informazioni che abbiamo attinto in sede responsabile. Saremmo lieti di apprenderlo, come è avvenuto quando abbiamo preso conoscenza, intorno al 13 maggio, che dei prefetti avevano inviato circolari su direttive che erano arrivate dagli uffici del Ministero dell'interno perchè non si avviassero le procedure della campagna elettorale, dando per scontato, indebitamente e illegittimamente, che al *referendum* non si sarebbe arrivati. Abbiamo presentato un'interrogazione e non abbiamo neppure avuto bisogno di sollecitarla perchè appena ne ha preso visione il Ministro dell'interno ha richiamato uffici e prefetti all'adempimento delle norme di legge. Questo per dire con quale disinvoltura, con quale leggerezza viene interpretata dal Governo e dai responsabili di questo paese una norma che sancisce un diritto costituzionale del popolo italiano.

È stato risposto a queste nostre preoccupazioni: voi non potete mettere in discussione la potestà del Parlamento di legiferare. Ma chi la mette in discussione? Certo che c'è una sovranità del Parlamento! — ci mancherebbe altro! — certo che c'è una potestà legislativa indiscutibile del Parlamento! Ma in un sistema di equilibrio di poteri qual-

siasi elemento di sovranità deve contemperarsi con gli altri elementi di sovranità previsti dalla Carta costituzionale. È così per tutto, anche per il nostro Parlamento non può non essere così!

Allora qui abbiamo un potere legislativo che deve misurarsi con un altro potere, legislativo anch'esso, anche se nel limite fissato dalla Costituzione, che è quello del solo *referendum* abrogativo che è riconosciuto direttamente dal popolo. E questo non lo dice Spadaccia attentatore della sovranità del Parlamento, della potestà legislativa del Parlamento. Non lo dicono Mellini, De Cataldo, Calderisi e tutti quei radicali che più hanno contribuito in questi anni — e lo dico con orgoglio — alla nascita e alla crescita nel nostro paese di questo straordinario, eccezionale strumento di democrazia diretta, che si tenta in ogni modo di affossare: lo dice la Corte costituzionale, la quale nel 1978, con una sentenza, ha detto al Parlamento: c'è un problema di interferenza tra l'*iter* legislativo di una legge che riguarda argomento referendario e l'*iter* del *referendum* che sullo stesso argomento è stato indetto; è compito del Parlamento regolamentare questa interferenza perchè siamo in presenza di una grave lacuna legislativa.

Di chi la responsabilità se questo stato di confusione si è verificato e si verifica? Ma è solo un problema di confusione, mi domando? No, c'è di più e di peggio: è un problema di ricatto, perchè se la seconda ipotesi si verificherà, se nella sua onestà e nella coscienza individuale ciascuno di quei giudici, che deve giudicare della validità della nostra legge a evitare il *referendum*, la Cassazione, ritenesse che quella legge non è sufficiente ad evitarlo, sulla coscienza di ciascuno di costoro graverà in quel momento un ricatto oggettivo, ma che è stato scientificamente preparato: il ricatto di andare a sottoporre un nuovo quesito referendario senza campagna referendaria, nel dubbio legittimo da noi sollevato che non ci siano nemmeno i tempi tecnici per produrre le schede elettorali. Si sono messi non solo il popolo italiano, non solo i parlamentari dissenzienti delle minoranze, ma la stessa Corte di cassazione di fronte a questo

ignobile ricatto: il ricatto di sapere che, dati i tempi tassativi previsti dalla legge, oltre il 13 giugno non si può andare.

Quindi la Cassazione ed eventualmente, nel suo giudizio di ammissibilità, la Corte costituzionale, non possono allungare tempi tassativamente previsti dalla legge.

Questa mattina leggiamo — ma finchè lo dicono i radicali si tratta di un polverone — sul « Corriere della Sera »: « Anche se la Corte di cassazione ..., non si arriverebbe al *referendum* ».

Ecco, senatore Romei, lei e le forze politiche e sindacali che rappresenta, nell'aggressione a questo *referendum* e nella difesa di questa legge, avreste ottenuto comunque lo scopo! Probabilmente non si arriverà al *referendum* per la mancanza dei tempi tecnici. Ma non sono i radicali a dirlo, bensì il « Corriere della sera », evidentemente avendo attinto alle stesse informazioni alle quali non hanno attinto coloro che ci accusano di sollevare il polverone. E certo non si tratta di un giornale sospettabile di simpatie filoradicali, tanto meno nel tema specifico di questo *referendum*.

Ma questa mattina apprendiamo qualcosa di più dal « Corriere della sera ». Ho citato due ipotesi: l'ipotesi che questa legge sia valida, come sostiene Giugni, come sostengono i giuristi di regime, come sostiene il Presidente del Consiglio, come sostiene Guido Carli per la Confindustria, ad evitare il *referendum*; l'altra ipotesi è che la Cassazione non la ritenga valida ad evitare il *referendum*. Ma c'è una terza ipotesi che nasce dalla strettezza dei tempi, da questa situazione di ricatto di fronte alla quale il Parlamento ha comunque messo la Corte di cassazione. Non so se è un'informazione ricevuta, se è semplicemente una ipotesi di scuola, certo legittima o se è invece un suggerimento alla Corte di cassazione, ma sul « Corriere della sera » di questa mattina c'è scritto: « È possibile che la Corte di cassazione rinvi alla Corte costituzionale il problema, eccependo l'incostituzionalità di quella norma della legge del 1970 di attuazione dell'istituto referendario che stabilisce i tempi tassativi tra il 15 aprile e il 15 giugno », perchè l'esistenza di quella norma impedisce alla Cassazio-

ne perfino di poter deliberare se non a senso unico, perchè se delibera questo *referendum*, a questo punto il *referendum* slitta ugualmente in quanto la Cassazione può legittimamente sostenere che non è ammissibile andare a votare il 13 di giugno su una nuova legge anzichè sul testo che è stato originariamente sottoposto al quesito referendario, cioè le norme del 1977 sulle quali unicamente si è svolta sino a questo momento la campagna referendaria.

Quindi vi trovate di fronte a questa situazione: non soltanto avete massacrato il diritto, ma avete con disinvoltura eccezionale affrontato il problema non solo dei rapporti tra *iter* legislativo e *iter* referendario, tra potestà legislativa del Parlamento e potere legislativo del popolo attraverso il *referendum*, ma avete affrontato anche il problema dei rapporti, signor Presidente, tra potere del Governo e del Parlamento e potere giurisdizionale, di sindacato di controllo, che la legge affida agli organi giurisdizionali, determinando una situazione oggettiva pesante, grave, di ricatto che fate pesare sulla Corte di cassazione e sulla coscienza di ciascun singolo giudice della Corte di cassazione.

Vi richiamo a questa situazione.

Il *referendum* è ormai indetto da mesi, anzi da un anno. Il *referendum* era stato dichiarato legittimo dalla Corte di Cassazione per le firme raccolte, e ammissibile per il quesito referendario dalla Corte costituzionale. Si sono attesi inutilmente mesi e mesi per portare prima al Senato, in una seduta convulsa, poi alla Camera dei deputati con raffiche di voti di fiducia, oggi di nuovo al Senato con la maggioranza che detta i tempi all'opposizione, questa legge. Ciò perchè il Presidente del Consiglio anche allora sperava che fosse la Corte costituzionale a togliergli le castagne dal fuoco: così non è stato e quindi si accinge a presentarsi con questa legge alla Corte di cassazione nei prossimi giorni, con la pesantezza di questo ricatto obiettivo che è stato costruito giorno per giorno.

Ma c'è di più e peggio: siamo una classe politica, tutti, me compreso — ma voi avete la responsabilità di governare questo paese — che di fronte ad un adempimento co-

stituzionale richiesto dalla Corte costituzionale, da una sua sentenza del 1978, lascia passare impunemente quattro anni senza colmare questa lacuna, questo vuoto giuridico che la legge ha lasciato. E di fronte ad una Corte costituzionale che gli dice che esiste indiscutibilmente una interferenza tra *iter* legislativo e *iter* referendario, e questa interferenza non è regolamentata dalla legge (e per questa mancanza la legge è dichiarata incostituzionale), il Parlamento non sana questa incostituzionalità: lascia passare quattro anni senza fare nulla.

Poi ci si sente rispondere che l'interferenza non esiste, che la potestà legislativa del Parlamento è assoluta per cui i radicali fanno il polverone, secondo alcuni giornali, fanno pura demagogia, dice Giorgio Napolitano alla Camera.

Stiamo legiferando a metà di una campagna referendaria regolarmente indetta dal Capo dello Stato in attuazione dell'articolo 75 della Costituzione.

Colleghi, non so se sono riuscito ad esprimere il mio stato d'animo, poichè io conservo la capacità di non piegarli in nessun modo allo scetticismo e al cinismo e quindi conservo la capacità di sbigottimento, di sorpresa, di indignazione e perfino di nausea di fronte allo scempio che vedo fare del diritto, perchè questo è scempio del diritto! E non sto parlando del merito della legge, perchè come si fa a negare che di fronte ad un *referendum* già indetto esiste una interferenza tra due poteri legislativi, entrambi discendenti dalla Carta costituzionale? E come si fa, in uno Stato che non si basa sulla teoria giacobina della convenzione, della rappresentanza unica della sovranità popolare, ma che tende in tutta la sua costruzione — persino il nostro Presidente della Repubblica è unanimemente riconosciuto non come il Presidente di una Repubblica parlamentare tradizionale, ma di una Repubblica che si colloca a mezzo tra la Repubblica presidenziale e la Repubblica parlamentare, dotato di poteri autonomi e di poteri di moderazione fra gli altri poteri dello Stato — a creare un sistema democratico che si basa sull'equilibrio dei poteri, a negare che esiste necessariamente un problema di regolamentazione

dell'interferenza inevitabile che si può creare tra questi due poteri: il potere legislativo del Parlamento e il potere referendario del Popolo?

Ma qui le tesi, le argomentazioni, sono a soffietto: finchè il sistema di equilibrio dei poteri è compatibile e coerente con il sistema di lottizzazione ufficiale o sotterraneo, i partiti si riconoscono in questo sistema; poi si abbandona la teoria dell'equilibrio dei poteri quando questa diventa incompatibile con il sistema della lottizzazione perchè sorge un istituto che fa saltare gli equilibri politici lottizzatori. Ed allora rispunta la teoria giacobina, rousseauiana della sovranità popolare, del Parlamento unico depositario della volontà del popolo, che in nome di questa sovranità può scavalcare altri poteri, come quello del *referendum*, che sono stati posti dalla Costituzione a presidio di controllo democratico e quindi di sindacato popolare sull'attività legislativa del Parlamento: cioè il Parlamento scardina, accentuando la sua sovranità, quell'istituto che la Costituzione ha posto a controllo del Parlamento.

Credo di non aver molte cose da aggiungere. Sono sicuro che in questa furia distruttrice, che non travolge solo i problemi che abbiamo affrontato nel merito del provvedimento, ma che travolge principi, beni molto più importanti che dovrebbero riguardarci tutti, perchè su di essi si fonda la convivenza democratica, in questa furia distruttrice — ripeto — le mie parole sono pronunciate al vento. Certo, la maggioranza respingerà questa mia pregiudiziale, ma mi auguro che questi temi di riflessione — portati già alla Camera, con altrettanta passione, da Mauro Mellini — non siano completamente dispersi, che rappresentino elemento di riflessione sui guasti che si stanno compiendo almeno per qualcuno di coloro che hanno avuto la cortesia di ascoltarmi in quest'Aula, e che costituiscano elemento di riflessione per la Corte di cassazione perchè, trovandosi di fronte a questo ricatto, sappia dare una risposta — non so purtroppo quale — che non sia corriva al potere, nè corriva al ricatto, ma che lasci aperta almeno la speranza di poter provvedere nel rispetto della Costituzione, almeno in futuro, alla gravità del-

le cose che stiamo compiendo in queste ore.

Poichè il senatore De Giuseppe ha parlato dei diritti della maggioranza e ha rivendicato alla maggioranza il diritto di usare anch'essa gli strumenti regolamentari, devo dire che certo è possibile una convivenza tra maggioranze ed opposizioni, basata sul rispetto reciproco, ma alcuni dati di certezza devono pur esserci, perchè la regola della maggioranza, cui ha fatto appello il Presidente del Senato rispetto alla quale mi sono sempre inchinato e che anzi ho rivendicato contro le regole da diete unanimistiche che alteravano la fisionomia di questo Parlamento, questa regola della maggioranza per poter valere deve basarsi su alcuni elementi comuni, fondamentali, su un diritto comune nel quale tutti ci si possa riconoscere: maggioranza e minoranza.

Questo del *referendum* è purtroppo un campo su cui non soltanto le maggioranze ufficiali, ma maggioranze molto più ampie hanno dato prova che quello invece che si sta affermando è troppo spesso il segno della prevaricazione, basata soltanto sulla forza e mai sul diritto.

Per questo non posso — dato il bene che difendo, gli interessi e i diritti che difendo in questo momento — che considerare, senatore De Giuseppe, come una prevaricazione quello che voi ritenete scritto in quell'articolo 55 del Regolamento, ma che io ritengo sia stato forzatamente interpretato in una direzione che comunque a me sembra pericolosa, perchè apre, non solo per me in questo momento che ne sono vittima, ma per tutti nel futuro, l'ombra del ricorso ad armi pericolose per la democrazia.

M I T R O T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **M I T R O T T I .** Signor Presidente, vorrei anche intervenire a nome del mio Gruppo sulla pregiudiziale esposta dal senatore Spadaccia. Devo esprimere, anticipando la votazione che si avrà nel seguito, il voto favorevole della mia parte politica in merito alla pregiudiziale illustrata dal collega Spadaccia. Devo ritenere altresì richiamate in

questo mio intervento, data la brevità del termine che mi viene assegnato, le tante altre considerazioni che nel corso di questa rinnovata fase dibattimentale, nonchè nel corso dell'iniziale fase dibattimentale sull'originario progetto di legge governativo ho avuto modo di esprimere.

Mi preme sottolineare in modo specifico l'assenso della mia parte politica sulla pregiudiziale sollevata dal senatore Spadaccia, perchè di estremo significato mi sembrano le argomentazioni addotte e ascoltate. Se mai vi fosse bisogno di un elemento distintivo di un carattere prioritario da privilegiare in un confronto e in uno scontro di poteri legislativi, ai quali ha inteso riferirsi il collega Spadaccia accennando all'*iter* legislativo della proposta di legge governativa che volutamente interferisce nel precedente *iter* analogamente legislativo, attraverso il mezzo referendario avviato con una raccolta di firme da Democrazia proletaria, se mai vi fosse bisogno di reperire elementi distintivi che attribuiscono carattere di privilegio e priorità nell'assegnazione di una preminente titolarità nel portare a compimento la scelta legislativa, tale priorità, tale preminenza deve essere assegnata allo sviluppo dell'azione referendaria, non fosse altro per la negatività che si ritrae dal successivo *iter* legislativo quale stiamo vivendo in queste ore del dibattito parlamentare e ad aggravante di tale deleteria volontà la richiesta a raffica di voti di fiducia alla Camera su un progetto legislativo interferente con un processo referendario avviato. Questi elementi suonano censura certa nei confronti di chi tenta di espropriare, non solo attraverso il prodotto legislativo i lavoratori della giusta retribuzione, ma tenta altresì oscenamente di espropriare il popolo italiano di uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Corte costituzionale.

Forse il momento che viviamo non è avvertito dai più nel suo significato profondo, un significato che voglio ricordare anche se il vuoto dell'Aula e la volontà precostituita di approdare comunque al varo della normativa in esame stemperano il colore ed il calore che si possono porre nel sollecitare negli altri determinati ricordi.

Non sono state poche le occasioni in cui in questa Aula è aleggiato uno spirito che ha saputo porsi al di sopra della fazione politica, uno spirito che per ciascuno ha significato arricchimento del proprio bagaglio morale oltre che umano. Ebbene, noi in questo momento, (cioè nel momento in cui talune forze politiche sollecitano la responsabilità di quanti sono stati delegati ad assumerla in nome e per conto di un popolo sovrano) recitiamo il *de profundis* di quello spirito che in altri momenti, solo perchè soffiava in determinate direzioni, ha aleggiato e ha animato i nostri sentimenti.

La nostra non può essere che amarezza nel rilevare questo stato di cose, un'amarezza a stento edulcorata dalla constatazione che comunque la mia parte politica ha portato avanti con lealtà e correttezza un impegno politico in assonanza con i valori che animano la norma costituzionale e vive il residuo brivido di soddisfazione morale di vestire i panni di rappresentanza vigile in seno all'Aula parlamentare, di custode attento nei confronti della norma costituzionale.

Ciascuno per le scelte che seguiranno al momento della votazione assume per intero la responsabilità morale dell'atto in se stesso della votazione e ancor più degli effetti che la votazione comporterà nel tessuto sociale.

Non starò qui a quantificare esiti che sul piano economico hanno vinto la capacità di addetti ai lavori ben più qualificati, ai quali è stato ampiamente riconosciuta una capacità specifica nell'effettuare determinate valutazioni. Questa capacità è stata vinta dato che il problema era così vasto e la difficile quantificazione del danno dovrebbe essere, a nostro avviso, un'aggravante nei confronti della irresponsabilità che quest'Aula parlamentare certamente dimostrerà. Mi sia consentito di anticipare in senso negativo l'esito della votazione che effettueremo su questa pregiudiziale. Ho la possibilità di effettuare questa previsione perchè quest'esito paventato, logicamente, si colloca sulla curva dei comportamenti che non da oggi è stato possibile tracciare attraverso le coordinate dei pronunciamenti, delle scelte, dei comportamenti e financo degli atteggiamenti il-

legittimi e prevaricanti che le forze di minoranza, aventi il solo torto di non essere parte integrante di un amalgama maggioritario, di quel numero che ha acquisito a sè senza titolo e senza diritto non solo la capacità di maggioranza democratica ma anche la presunzione di verità e la pretesa di dettare una legge valida per tutti, hanno dovuto subire. Questa parte politica, che ha il torto e l'onore al tempo stesso di distinguersi da quell'amalgama, ha subito mortificazioni di ordine procedurale, limitazioni di ordine operativo, acrimonie verbali di colleghi che, non potendo vestire la corazza morale di un impegno univoco o coraggioso, in un'Aula che dovrebbe suggerire un simile atteggiamento, hanno preferito il ruolo di chi è abituato ad ingreggiarsi nel numero, perchè in questa maniera, oltre ad acquisire la forza che il numero regala, si ha la possibilità anche di defilarsi da una scelta univoca che assegna a ciascuno una definita colorazione morale.

Noi siamo cosa diversa rispetto a questo amalgama, siamo un numero limitato; non presumiamo di essere migliori, diciamo soltanto che siamo diversi e che teniamo a qualificarci diversi in un momento in cui la diversità esalta le qualità che ciascuno dovrebbe avvertire con urgenza all'interno della propria coscienza. Il nostro è quindi un atteggiamento che in quest'Aula vince contrapposizioni geografiche, d'ambiente, vince diversità di colorazioni ideologiche e vince financo quella che altri per noi ha definito un'espropriazione di paternità. Voglio ricordare a Giorgio Galli, che scriveva alcune cose sull'ultimo numero di Panorama che non è stato il mezzo aggregante del *referendum* che ha dato la possibilità ad una parte della sinistra di raccogliere il malcontento e il malumore dei lavoratori. No, è stata questa bistrattata destra, questa ignorata CISNAL, questa forza politica che ha retto alle tempeste di un arco di storia di questa nostra povera Italia, questi uomini, questa fazione, se vi aggrada il termine dispregiativo, che questa parte di popolo rappresenta, che ha avuto per sè il privilegio di essere portabandiera di rivendicazioni di tal genere. Devo sottolineare con vigore che il primo passo

è stato quello della presentazione di un disegno di legge di iniziativa popolare da parte della CISNAL alla Camera dei deputati. Che si disconosca o, peggio, si ignori ritenendo con questo atto di cancellare dalla geografia politica e umana una rappresentanza legittima e legittimata a rappresentare, che ci si indirizzi questo atteggiamento non ci scalfisce. L'amico Michele Marchio, in Commissione, di fronte ad apprezzamenti che si qualificavano da soli e che squalificavano da soli, con tono pacato che non gli è solito ma che oggi è riuscito a recuperare anche nel suo precedente intervento, ha detto: certe considerazioni ci passano addosso come l'acqua passa sul marmo. Devo ripetere qui, nei confronti di chi ha inteso soffocare un dibattito che noi accettiamo, che in tante occasioni noi sollecitiamo, di fronte al quale noi non defezioniamo, al quale noi sollecitiamo e sfidiamo quanti predicano il verbo del raggirò, il verbo della storpiatura della verità, che noi che siamo tutto questo, noi che siamo soltanto questo, in questo momento di verifica morale prima che politica, assumiamo le nostre responsabilità gridando forte l'illegittimità di un procedimento legislativo che violenta la Costituzione, che violenta le coscienze, che violenta il popolo italiano lavoratore.

Noi, mentre diciamo per delega queste cose, non abbiamo rinunciato al ruolo di cittadini. Mi piace, dicendo queste cose, dire che parla il cittadino Mitrotti, perchè so che a tanto e solo a tanto devo ritenermi delegato. So che solo tanto può avere significato in una Aula; se prima ancora di recuperare tempi tecnici, signor Presidente, deve recuperare la moralità di convincimenti sentiti, deve recuperare l'onestà di comportamento, deve recuperare la fiducia dell'uomo nell'uomo. Non c'è norma di Regolamento, che lei cortesemente e con l'avvedutezza di sempre ha invitato a modificare, che valga a vincere la negatività di quella prassi che ella, signor Presidente, ha detto che deve essere abbattuta e che è criticabile.

Mi richiamerò nel seguito a pronunciamenti suoi. Non voglio anticipare la mia pregiudiziale. Ecco il significato di una presenza dalla quale non demordiamo, non possia-

mo demordere: accettiamo il gioco democratico e con esso accettiamo le regole. Questo non significa che vogliamo cementarne le basi perchè venga issata la bandiera della sconfitta morale sul pennone dell'attuale struttura. No! Noi accettiamo il gioco perchè vogliamo portare la nostra pietra all'edificazione della nuova parete. Accettiamo il nostro ruolo perchè vogliamo portare la malta dei nostri convincimenti, del nostro sacrificio. Ci si consenta di dire, come forza di minoranza che dà un contributo di presenza fisica, di presenza attenta, di presenza costante, di presenza, se volete, financo monotona, perchè troppo allungata nel tempo, che noi siamo questi, siamo fieri di esserlo perchè sapendo di esserlo ed avendo voglia di continuare ad esserlo sappiamo di corrispondere con onestà a un atto di fiducia e di delega che ci ha visti destinatari e beneficiari da parte del popolo sovrano.

Ho tra le mani — di certo non mento, signor Presidente — con un leggero tremore la Costituzione allegata al Regolamento del Senato; l'opuscolo è aperto a pagina 291 e ho sotto gli occhi l'articolo 72. Ebbene questo articolo — non ho la pretesa di illustrarlo all'Aula — mi ricorda al secondo comma (e ritengo che chi mi ascolta lo sappia prima ancora che lo ricordi a me stesso) che tra le procedure di legiferazione vi è quella cosiddetta di urgenza; oltre alla procedura ordinaria c'è la cosiddetta procedura d'urgenza.

Voglio leggere questo comma perchè le indicazioni grafiche, che pure riprenderò per l'Aula, mi rimandano direttamente al nocciolo della mia pregiudiziale. Ebbene, il secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione così recita: « Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge per i quali è dichiarata l'urgenza ». Tra parentesi vi sono due asterischi. A piè dell'articolo 72, in corrispondenza dei due asterischi si legge: « Regolamento Senato: Capo XI ». Il rinvio mi agevola la ricerca, per cui non ho difficoltà a reperire sotto il Capo XI l'articolo 77 che appunto inerisce alla dichiarazione d'urgenza e all'autorizzazione alla relazione orale. Mi perdonerete voi che mi ascoltate se per rafforzare i miei convinci-

menti sfrutterò un'ulteriore lettura, sommando quest'ultima alle diverse fatte con intenzione di imprimere nella mia mente, più che la lettura, lo spirito del dettato normativo: « Quando per un disegno di legge, o in generale per un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, sia stata chiesta dal proponente, » — e non è il nostro caso — « dal Presidente della Commissione competente — e questo forse poteva essere il nostro caso — « o da otto senatori » — e anche questo poteva forse essere il nostro caso, ma chiarirò perchè non lo è stato — « la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà ». Il secondo comma poi recita: « Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente ». Questa è la base normativa che per me è vangelo, che io assumo per innestarvi alcune considerazioni che si rifanno al provvedimento al nostro esame. Semmai può nascere dubbio sulla caratterizzazione di urgenza con la quale ritengo di dover capire che questa Assemblea ha inteso vestire la procedura del disegno di legge n. 1830-B; se mai dubbio possa cogliermi o possa cogliere gli onorevoli colleghi, a vincere tale dubbio c'è il supporto del resoconto sommario, oltre che il ricordo delle dichiarazioni apprese dalla viva voce del Presidente *pro tempore*, senatore Ferralasco, che richiama obiettive ragioni d'urgenza, persistendo le quali è stato detto che l'11^a Commissione è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea. Non sto qui a chiosare su quanto è stato detto o è stato fatto nell'Assemblea perchè vi sono stati anche dei chiarimenti della Presidenza. La mia pregiudiziale vuole riconnettere la validità del proseguimento o meglio dell'avvio della fase dibattimentale del disegno di leg-

ge n. 1830 nella veste e sul binario procedurale dell'urgenza sul quale ritengo che l'Assemblea abbia inteso collocarlo. E tanto si evince dalla documentazione alla quale mi rifaccio. La mia pregiudiziale tende a porre in rilievo le discrasie esistenti tra il dettato normativo la cui matrice primaria addirittura mi è capitato di ritrovare nell'articolo 72 della Costituzione e il discendente aspetto normativo regolamentare che a quell'articolo costituzionale si rifà.

Il mio intento è quindi quello di dimostrare, attraverso un commento e attraverso una correlazione di questa parte del Regolamento del Senato con altre parti dello stesso che ad essa si ricollegano, che sussiste la motivazione di improcedibilità nell'esame, salvo che l'Assemblea non ponga riparo al vizio di origine con il quale ha avviato la fase di esame del disegno di legge 1830. Tralascio per un momento l'ulteriore commento all'articolo 77 per collocarmi nella diversa ottica che invece ha assunto la Presidenza del Senato nell'effettuare quelle dichiarazioni, nel postulare quello che ha postulato dicendo che l'11^a Commissione è autorizzata a riferire oralmente. Mi voglio riferire a quel modo di vedere che ha consentito fino ad oggi di portare il dibattito e il provvedimento in quest'Aula in una veste che, a mio sommo avviso, non è la veste corretta. Mi devo quindi rifare all'articolo 44 del Regolamento, anche perchè tale è stata la scelta dell'ufficio di Presidenza nel momento in cui ha formulato quelle proposizioni che ho ripreso dal resoconto sommario. Infatti ad un periodo precedente del resoconto sommario è possibile leggere: « le predette Commissioni esamineranno il provvedimento nella giornata di mercoledì 26 in modo che l'11^a Commissione possa riferire all'Assemblea nel termine di 24 ore ad essa assegnato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 44 del Regolamento e precisamente nella seduta antimeridiana di giovedì 27 maggio alle ore 10 ».

Avverto tutta la scomodità di dover commentare un Regolamento di cui mi reputo un cattivo interprete, ma l'oggettività della esposizione della norma regolamentare e la limpidezza del caso mi facilitano enormemen-

te nell'espone quelle che ritengo ragioni valide. Non a caso, parlando dell'articolo 72 della Costituzione, ho detto che il secondo comma sottolinea un particolare tipo di procedura legislativa, una procedura d'urgenza; ma soccorre il primo comma dello stesso articolo 72 della Costituzione. Vi è una procedura ordinaria che consente di approvare disegni di legge seguendo altre norme. Ebbene, questa distinzione costituzionale della metodologia legislativa trova un chiaro riscontro nelle norme del Regolamento, talchè esso ha una parte che veste l'ordinarietà della funzione legislativa e una parte che veste la straordinarietà della funzione legislativa. Ordinarietà della funzione legislativa significa pronunciamenti legislativi, vari legislativi, approvazione di leggi non aventi carattere d'urgenza; straordinarietà legislativa significa approvazione di leggi aventi carattere d'urgenza.

Non sto qui a riprendere la diversa coloritura e la diversa sfaccettatura dei vari casi di ordinarietà e di urgenza perchè questi, per quanto è stato possibile, sono ricompresi nell'intero tessuto normativo del Regolamento. Faccio il caso specifico del disegno di legge n. 1830-B sulle liquidazioni. Mi sembra di aver rilevato e supportato con esplicite dichiarazioni, che tale disegno di legge deve ritenersi rientrante in una procedura di urgenza, talchè nel preordinarne l'iter legislativo devono essere utilizzati gli strumenti normativi che per tale procedura specifica il Regolamento ha intravisto. Mi sembra che quello che sto dicendo non consenta equivoci nella linearità e nella semplicità dei riferimenti e delle esposizioni.

Cosa è successo? Leggendo l'articolo 72 della Costituzione ho intercalato, ai diversi casi che il comma letto indicava, l'eventualità, peraltro non verificatasi, ma che poteva verificarsi, della richiesta della procedura d'urgenza da parte del proponente; ho detto che non era il nostro caso perchè il proponente era il Governo e una richiesta in tal senso non è pervenuta. Ma dirò di più: una richiesta in tal senso nel momento in cui l'Assemblea di palazzo Madama deliberava il 25 maggio 1982 non poteva pervenire nè la Presidenza era legittimata ad accoglier-

la, se fosse pervenuta, per il semplice motivo che non esisteva il disegno di legge per il quale avrebbe potuto in ipotesi essere presentata una richiesta scritta da parte del Governo di una procedura di urgenza. Ho detto altresì che anche l'altra ipotesi, ossia quella della richiesta da parte della Commissione di procedere all'esame del disegno di legge 1830-B, non poteva essere presentata alla Presidenza del Senato per il semplice motivo che a quella data la Commissione non era stata destinataria del provvedimento stesso. Ho detto ancora che nemmeno la terza ipotesi, ovvero quella della sottoscrizione della richiesta di urgenza da parte di otto senatori poteva essere presentata ed accolta dalla Presidenza per il semplice fatto che i senatori non erano in possesso del testo di legge che doveva essere sottoposto al loro esame. Quindi, vanificata la possibilità tecnica e legittima di utilizzare uno strumento normativo valido per ottenere una procedura accelerata, c'è stato l'*escamotage*, onorevole Presidente, il mezzuccio, il rimedio di compulsare gli articoli del Regolamento trovando tra le maglie della normativa una qualche norma che potesse vestire questa necessità.

Voglio chiarire che il mio è un discorso interpretativo. Ho preannunciato i limiti che riconosco a me stesso e non contesto l'urgenza che il Governo ha di arrivare a conclusione, che il Parlamento e la maggioranza hanno e che, in ipotesi ottimale, ove fossero state accolte le tante proposte emendative della minoranza, anche la minoranza avrebbe potuto avere. Non contesto il carattere d'urgenza o la volontà di rimedio che può sottendere tale carattere d'urgenza, piuttosto la strada che è stata scelta.

Devo riandare al testo dell'articolo 44 perchè mi sembra che esso necessiti di un commento ad alta voce, che faccio non nella presunzione di vincere gli altrui convincimenti, o ancor più di vincere convincimenti della Presidenza e di qualificatissimi funzionari che la assistono, ma voglio solo portare avanti un tentativo di effettuare un confronto delle mie capacità interpretative con le altrui capacità, perchè comunque vada questo confronto, vittorioso per i miei convin-

cimenti o perdente, per certo mi avrà lasciato il risultato di un convincimento residuo che avrà aggiunto al mio scarso bagaglio di conoscenza qualche elemento in più.

Innanzitutto, parlando dell'articolo 44, voglio ricordare che esso si colloca in un particolare titolo, che non è quello che abbiamo esaminato. Difatti l'articolo 44 è posto sotto il capo VI delle Commissioni permanenti, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e delle Commissioni speciali e bicamerali. Faccio questo richiamo perchè qualcuno non sia indotto in errore pensando che esista un titolo con articoli relativi alla procedura di urgenza per i lavori d'Aula ed un altro titolo con articoli relativi alla procedura d'urgenza nelle Commissioni. No, la procedura d'urgenza fa riferimento all'articolo 77 e seguenti con il quale inizia un titolo diverso.

Ebbene l'articolo 44 ha il seguente titolo: « Termini per la presentazione delle relazioni ». Mi deve essere consentito un inciso, un breve commento al titolo di questo articolo 44. Il processo legislativo — lo voglio ricordare con umiltà a me stesso — certamente non può essere compreso e contenuto nel significato e nella portata di una relazione della Commissione. A voler per immagini identificare e tradurre il processo legislativo possiamo sezionare e segmentare un orizzonte di impegno politico che nel primo tratto vede collocata la proposta legislativa ed il suo esame nella Commissione; nel secondo tratto, connesso con il primo, vede collocato l'impegno del relatore nella formulazione della relazione; nel terzo e ultimo tratto vede collocato l'impegno dell'Aula che licenzia il provvedimento. Sono tre segmenti distinti che trovano diverse collocazioni in distinti articoli del Regolamento del Senato. Ebbene, commentando l'articolo 44, ho la presunzione di ritenere che esso inerisca il secondo segmento, ossia che l'interesse della materia da disciplinare attraverso l'articolo 44, incominci immediatamente a ridosso della fase di valutazione compiuta da parte della Commissione. Non vi sarebbe giustificazione e legittimazione per una interpretazione che comprendesse nella dizione « relazione » il

lavoro tutto intero della fase di esame in Commissione. Le motivazioni, queste scarse motivazioni, ritengo possano trovare valido supporto nella parte che leggerò degli articoli stessi.

Il primo comma dell'articolo 44 infatti così recita: « Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati in sede referente e redigente devono essere presentate nel termine massimo di due mesi dalla data di assegnazione ». Ed io aggiungo « del disegno di legge ». Il comportamento assunto dalla Presidenza consente invece una interpretazione fuorviante. Abbiamo avuto, attraverso le indicazioni che ho ripreso dal resoconto sommario, l'assegnazione di un compito di riferire oralmente per cui è possibile leggere il termine di questo primo comma con riferimento ad un'esplicazione di compiti come quella che erroneamente è stata assolta in quest'Aula. Non può essere diversamente perchè i due mesi la Commissione non li ha per la relazione. Chi è tanto attento e pignolo, come ho cercato di essere io, scoprirà che per le relazioni innanzi tutto non è la Presidenza del Senato che assegna il compito al relatore, ma è la Commissione che sceglie il relatore, gli dà mandato nel termine regolamentare massimo di 10 giorni. Pertanto i 10 giorni sono una quota parte dei due mesi assegnati alla Commissione per la valutazione intera del provvedimento.

Ora, se l'ottica è questa, come ritengo che sia, ben si coglie il senso distorsivo di un comportamento della Presidenza che ha disatteso macroscopicamente questa realtà, presumendo di incidere, in virtù di questo articolo, non in senso riduttivo dei 10 giorni e non dei 2 mesi, ci tengo a sottolinearlo, fino alla compressione dei 10 giorni in 24 ore, ma ha inteso erroneamente agire ricomprendendo in quelle 24 ore l'intero arco valutativo della Commissione, ed è un assurdo sul piano della legittimità delle attribuzioni della Presidenza, un assurdo sul piano della razionalità dell'impegno parlamentare, un assurdo sul piano dell'interpretazione regolamentare.

Se qualche dubbio può residuare di fronte a queste mie interpretazioni, vi soccorre

egregiamente il secondo comma dell'articolo 44: « Il Presidente del Senato, in relazione alle esigenze del programma dei lavori, o quando le circostanze lo rendano opportuno, può stabilire un termine ridotto per la presentazione della relazione, dandone comunicazione all'Assemblea ». Il dato più significativo che emerge qual è? E che innanzi tutto la legittimazione della Presidenza di imporre una riduzione di termini muove da una implicita consapevolezza dell'esaurimento della prima fase dibattimentale, di valutazione, all'interno della Commissione, del provvedimento. Mai e poi mai questo secondo comma può essere letto nel senso capace di produrre una interpretazione estensiva delle facoltà del Presidente, fino alla limitazione, addirittura preventiva, delle funzioni della Commissione. Ma, come se non bastasse tutto questo, c'è un presupposto che serve di fondamento e che al tempo stesso legittima la norma e il presupposto è che il provvedimento sia stato preventivamente assegnato alla Commissione.

Signor Presidente, ho sospeso il mio intervento per qualche secondo per correttezza e anche perchè vorrei il suo commento dotto sulla mia interpretazione.

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, lo farà l'Assemblea il commento perchè non è il Presidente che vota l'accettazione.

MITROTTI. Non intendevo coinvolgerla nella veste di Presidente ma volevo richiamare la sua attenzione.

PRESIDENTE. Con il mio orecchio destro, e si riferisce anche alla sua collocazione in Aula, ascoltavo lei, con il sinistro ascoltavo la risposta che dava il Segretario Generale intorno al quesito che lei ha posto; vede che seguivo?

MITROTTI. Mi compiaccio per la scelta auricolare e per il fatto che la sinistra non abbia protestato per questa concomitanza di funzioni.

GIOVANNETTI. Ognuno ha le proprie orecchie.

MITROTTI. E chi le ha buone riesce anche ad intendere.

Dicevo onorevole Presidente che la legittimazione interpretativa riposa su un dato di macroscopica evidenza, che peraltro è chiaramente indicato al primo comma, al quale per un momento mi richiamo. Il primo comma infatti dice: « Le relazioni delle Commissioni sui disegni di legge assegnati », non sui disegni di legge da assegnare. Dirò di più: se una integrazione a questa norma regolamentare è necessaria, forse può tornare utile aggiungere « assegnati ed escusi in fase dibattimentale », perchè la relazione può collocarsi unicamente a ridosso del compimento di una fase dibattimentale all'interno della Commissione.

Ma queste valutazioni devono essere associate anche ad altre, perchè abbiamo potuto constatare un fenomeno perverso, un innesco a catena di interpretazioni errate su interpretazioni errate. È vero che questa prima fase che io sto contestando ha costituito la premessa, i prodromi di tutto quello che poi è successo in Commissione, ma è altresì vero che in Commissione di certo non ha brillato per chiarezza interpretativa e per razionalità di impiego l'applicazione della norma che avrebbe dovuto disciplinare i lavori. Non sto qui a reiterare pedissequi richiami al Regolamento; devo solo ricordare a me stesso come è d'obbligo che a termini regolamentari per le convocazioni che non sono preannunciate al termine della seduta precedente, la convocazione stessa venga effettuata 24 ore prima dell'avvio dei lavori della Commissione. Mi si dirà — ed è questa l'argomentazione che è stata anticipata in replica — che con lungimiranza e preveggenza era stata preordinata una scalettatura di lavori che per l'impegno di Aula ricomprendeva anche il disegno di legge sulle liquidazioni. Talchè, in data 25 maggio, questa Aula, attraverso la sua Presidenza, si è ritenuta legittimata a modificare il calendario dei lavori. Evito di riferirmi al Regolamento (perchè avverto il peso di un atteggiamento che non voglio assumere, un atteggiamento cattedratico, che non mi appartiene; sono l'ultimo degli scolari e senz'altro il solo in questa Aula) ma l'Aula è

abilitata ad effettuare una modifica al calendario unicamente quando deve inserire nuovi argomenti.

L'indicazione preesistente nel calendario della eventualità del ricevimento di un disegno di legge era un ricordo che doveva impegnare la Presidenza e l'Aula a consacrare una modifica nel momento in cui doveva essere inserito il provvedimento; e ovviamente questo era lecito, consentito e legittimo fare unicamente dopo l'arrivo del provvedimento. Eccependo, in quella sede dissi che l'unica operazione possibile, di ossequio alla norma regolamentare che abilitava l'Aula a modificare il calendario dei lavori, l'unica operazione possibile era quella di inserire nel calendario di questa settimana provvedimenti posti in lista di attesa per la settimana successiva. Dissi: se quest'Aula non vuole disperdere (e se il consiglio fosse stato seguito, forse avremmo recuperato delle ore al lavoro parlamentare) l'occasione di utilizzare delle sedute dibattimentali, bene opererà, se modificando il calendario, anticipa per i giorni di vuoto i provvedimenti che erano collocati per mercoledì e giovedì dell'entrante settimana.

Sarebbe questa stata un'operazione legittima, e non altra. Peraltro la persistenza dei lavori d'Aula avrebbe consentito altrettanto legittimamente, all'arrivo del messaggio della Camera, di darne l'annuncio in Aula e, conseguentemente, l'assegnazione alla Commissione. È successo invece che la Commissione ha vissuto le stesse difficoltà dell'Aula e, pensando di anticipare talune determinazioni, ha preannunciato delle convocazioni che prevedevano anche il dibattito sul disegno di legge sulle liquidazioni. Questo è successo con una prima comunicazione; in una seconda comunicazione, a seguito di una riunione dei capigruppo, c'era stato un orientamento diverso, che aveva trovato rettifica nella notifica dell'ordine del giorno dei lavori; nell'ultima convocazione l'ufficio di Presidenza dell'11ª Commissione, senza l'effettuazione di una modifica del calendario, cui essa era vincolata, in analogia allo stesso dettato regolamentare, inseriva il provvedimento sulle liquidazioni nella no-

tifica della convocazione prima ancora dell'assegnazione e lo aggiungeva in coda ad altri provvedimenti che l'ordine del giorno prevedeva fossero dibattuti con carattere di priorità.

Il confronto polemico, in alcuni momenti sostenuto con toni saldi e accalorati, ha prodotto dei momenti di attrito all'interno dell'11ª Commissione e anche all'interno di quest'Aula, quando il presidente del mio Gruppo, senatore Crollanza, e io siamo intervenuti con un richiamo al Regolamento. La maggioranza « democraticamente » ha vinto le ragioni da noi esposte (quel democraticamente è tra virgolette, signor Presidente). Ho il modo di recuperare tale stato di cose all'interno di una pregiudiziale che ho inteso sollevare sotto la matrice addirittura del dettato costituzionale.

L'articolo 72 della Costituzione, lo ricordo in chiusura della mia esposizione, disciplina le procedure legislative e senza possibilità di equivoco, distingue una procedura ordinaria da una procedura straordinaria. Il Parlamento è obbligato ad operare in conformità alle distinzioni costituzionali. Vi sono norme regolamentari distinte che disciplinano l'esame ordinario difformemente dall'esame straordinario. Ricordo che la scelta della corsia preferenziale — sottraggo al Presidente del Consiglio una sua definizione — per il provvedimento sulle liquidazioni sul piano della metodologia legislativa non è stata possibile e di certo non per carenza del legislatore del Senato o per carenza dei componenti dell'11ª Commissione. Non lo è stata perchè si è consumata la presunzione di effettuare la quadratura del cerchio, spingendo ed esasperando termini che dovevano rispettare canoni normativi del Regolamento interno del Senato oltre che la matrice costituzionale in fatto di scelte di metodi legislativi.

Tutto questo è avvenuto in dispregio della legittimità e in piena disattenzione delle posizioni assunte dalla mia parte politica e da me reiterate nelle occasioni che ho ricordato. Affido ora alla responsabilità dell'Aula e alla sua capacità di giudizio la possibilità di dirimere la pregiudiziale stessa.

R A S T R E L L I . Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R A S T R E L L I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Ministero, onorevoli colleghi, la mia richiesta pregiudiziale si richiama all'articolo 98 del Regolamento vigente e cioè alla possibilità offerta a ciascun senatore, in casi particolari, di chiedere a sostegno o a corredo di un disegno di legge di particolare importanza in termini di economia nazionale o di problemi del lavoro il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La richiesta dell'articolo 98 comporta l'applicabilità della norma dell'articolo 93 del Regolamento, avendo un carattere sospensivo di ogni ulteriore decisione. Per questo ho inteso svolgerla in sede di pregiudiziale, in modo tale che il voto che sarà dato sulle pregiudiziali contempri anche questa ipotesi. Per la verità avevamo già offerto in Commissione, come era doveroso a norma dell'articolo 49, primo e secondo comma, del Regolamento, la possibilità che questo parere fosse allegato agli atti per iniziativa della Commissione competente. Ma i tempi della Commissione, l'orientamento della maggioranza, le decisioni assunte in quella e in altre sedi hanno impedito che anche in questa materia e anche su questo punto, che ritenevamo qualificante agli effetti dell'istruttoria del disegno di legge, in linea generale ci fosse l'accoglimento di una richiesta che ritenevamo così fondata e così giusta.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, perchè ritenevamo fondata e giustificata questa nostra richiesta? Perchè ci troviamo, a nostro avviso, dinanzi ad un caso di terrorismo psicologico, che è stato posto in essere da chi vi aveva interesse, e cioè dalla Confindustria e dal signor Carli. Questo terrorismo psicologico si è basato sulla cifra di 25.000 miliardi che è stata assunta come verità rivelata dal Governo che l'ha fatta propria attraverso le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Eppure quelle cifre non sono state verificate da chi ave-

va il dovere e il compito istituzionale di verificarle fino in fondo, per rendere al Parlamento la verità anche economica e quantitativa del problema.

Ciò non è stato fatto e tutta l'Italia è stata edotta della possibilità di uno sconvolgimento economico delle aziende, senza che vi sia stata una pur doverosa riflessione sull'entità impressionante delle cifre, buttate al vento da chi ben sapeva che non ci sarebbe stata contestazione nè dall'altra parte — mi riferisco alla componente sindacale o a quella componente sindacale che, d'accordo con la Confindustria, ha posto in essere le premesse giuridiche di questo provvedimento — nè da altri organismi che pure avrebbero avuto il dovere di analizzare ed esaminare la questione.

I dati da me elaborati, con calcoli che un privato cittadino può fare con una qualsiasi piccola macchina calcolatrice, circa il numero degli aventi diritto allo sblocco della contingenza e quindi alla liquidazione impostata secondo i criteri delle vecchie norme prima che intervenisse l'infausta legge del 1977, portano a delle risultanze economiche e patrimoniali di gran lunga inferiori. Anche rapportando a 10 milioni gli aventi diritto a questa integrazione di liquidazione, moltiplicando le 400.000 lire che sono alla base della contingenza scorporata rispetto al *plenum* della massa di liquidazione per gli anni di un servizio medio finora prestato, non arriviamo mai a quella somma di 20.00 miliardi che è stata buttata là per terrorizzare il Parlamento, il Governo, gli uomini politici, le forze politiche, i cittadini benpensanti.

Quindi, partendo dal presupposto che questo terrorismo psicologico avesse inficiato una serena valutazione da parte di chi doveva decidere, era indispensabile, a nostro avviso, il corredo tecnico motivato e responsabilizzato di un organismo che pure esiste nel nostro ordinamento e che in questi casi dovrebbe essere chiamato ad esprimersi.

La seconda ragione per la quale si imponeva il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro discende dallo stesso nostro Regolamento, per il quale il parere può essere richiesto: è facoltativo e

non obbligatorio, ma quel « può » significa anche « deve » quando occorrono certi dati nell'ipotesi di una valutazione responsabile dei problemi, quando le questioni sono inerenti all'ambito dell'economia e del lavoro. Mai, io credo, come in un caso del genere un provvedimento di questo tipo si adatta a questa ipotesi di natura regolamentare, perchè questo è proprio un problema di economia nazionale e di lavoro.

La misura in cui i lavoratori possono e devono essere penalizzati è finalizzata, secondo le dichiarazioni ufficiali di tutte le parti politiche e del Governo, alla necessità di sostenere l'economia nazionale e quindi le imprese che ne sarebbero beneficiarie.

Giustamente diceva Spadaccia in Commissione che per la prima volta nella storia del nostro paese i lavoratori sono chiamati a fare un prestito forzoso con la nuova legge: si tratta quindi di un credito agevolato nei confronti delle imprese. È la prima volta che il credito agevolato sposta il suo campo d'influenza dallo Stato che aveva la facoltà di agevolare i crediti per determinate finalità sociali ai lavoratori che ne sono poi le vittime, in un'alterazione di rapporti, in una modificazione sostanziale di funzioni che veramente dà l'impressione della caduta verticale, in questo momento e su questa legge, della conduzione dell'economia nazionale nel suo aspetto complessivo.

Ora, se questa legge veramente si inserisce su questi due poli essenziali, il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro avrebbe dovuto risultare indispensabile per un esame più approfondito e più inerente la realtà di base sulla quale andava ad innestarsi il processo modificativo del trattamento di fine lavoro.

Esiste poi la terza ipotesi che voglio qui richiamare. Dobbiamo anche chiarirci, illustre Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, quale è nel nostro paese la funzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. È una norma di Regolamento questa che nei miei tre anni di presenza qui in Parlamento non è stata mai applicata, in nessun caso, signor Presidente, nè in sede di Commissione, nè in Aula, nè nei pareri, nè nelle attività legislative e parala-

gislative. Eppure è un organismo di primaria importanza, è un organismo che costa allo Stato quello che costa, è un organismo che deve funzionare, che deve assumere le proprie responsabilità, è un organismo, in fondo, che deve portare quel contributo di consulenza per il quale è stato creato e che viene invece satellizzato costantemente. Infatti, un'altra caratteristica dei tempi politici e sociali che viviamo è che non si vuole mai attivare alla competenza il responso su una determinata materia. Il politico assorbe nel merito; il politico, nella valutazione globale, massimalistica, aprioristica, approssimativa dei problemi, deve assorbire quella che potrebbe essere viceversa una fonte di informazione più veritiera. E un sistema che viene portato avanti costantemente sui piccoli e sui grandi problemi; e se sui piccoli problemi può essere anche sopportato un fatto del genere, sui grandi problemi, in quei casi che, come dicevo, investono specificamente una funzione consultiva di questo genere, omettere di assolvere a questo compito è veramente un fatto grave.

Vi è poi un'altra circostanza che vi vorrei rivelare e che, secondo me, soltanto il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro può risolvere in sede di parere e quindi con un giudizio di merito. Ho saputo che il famoso comitato dei nove — cioè quella famosa struttura parlamentare che esiste alla Camera dei deputati — prima di approvare la legge, cioè prima di passare in Commissione al voto definitivo sul disegno di legge che stiamo esaminando, ha chiamato il presidente dell'INPS e, in relazione alle modificazioni inserite in questo contesto legislativo, ha chiesto al presidente dell'INPS, che a sua volta si era consultato con il suo consiglio di amministrazione e con i suoi quadri dirigenti, quale possibilità operativa avesse l'INPS di assolvere ai compiti che la legge dispone. E il signor Ravenna, che peraltro, se non sbaglio, ha origine sindacale e che è l'attuale presidente dell'INPS, ha dichiarato esplicitamente al comitato dei nove che l'INPS non è in condizioni di gestire la legge nè per quanto riguarda la perequazione delle pensioni, nè per quanto ri-

guarda la gestione del fondo speciale di tenuta.

PRESIDENTE. Vorrei colmare una mia lacuna. Vorrei sapere — se lei è in grado di rispondere, altrimenti possiamo domandarlo al senatore Romei — se nella prima lettura, quando questo provvedimento è venuto in Commissione è stato posto questo problema di chiedere un parere al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

RASTRELLI. In prima lettura non sono stato presente...

PRESIDENTE. Mica per polemizzare, ma per informazione.

RASTRELLI. È probabile che tale richiesta non sia stata formalizzata, anche se è stata avanzata dal collega Mitrotti.

MITROTTI. Vi è una serie di documentazioni. L'alternativa era quella di una disponibilità del Governo nella persona del Sottosegretario che non è stata onorata.

ROMEI, *relatore*. Nè in Commissione nè in Aula è stato proposto di chiedere il parere del CNEL. È stata viceversa formalizzata...

PRESIDENTE. Con questo non faccio onore al fatto che non abbiamo fatto la richiesta, lo dico semplicemente, senatore Rastrelli, perchè allora posso capire come alcuni esponenti dell'Assemblea possano ritenere che questa tardiva richiesta appaia più un modo...

RASTRELLI. Ho avuto questa preoccupazione. Tengo però a precisare che l'abbiamo formalizzata nella Commissione nelle 24 ore che ci sono state concesse. È probabile...

PRESIDENTE. Concordo con lei sul fatto che l'utilizzazione — ne fui io il proponente all'Assemblea costituente — del Consiglio nazionale dell'economia e del

lavoro è stata pressochè nulla, non per mancanza di competenza o di esperienza, ma per contrattempi, ritardi, eccetera.

RASTRELLI. Pregherei l'Assemblea di considerare la tendenza del politico a evitare il raffronto, il riscontro con le risultanze e con il vincolo tecnico...

PRESIDENTE. Ci illudiamo che gli elettori ci trasmettano la scienza infusa.

RASTRELLI. Non credo, signor Presidente. Ci illudiamo viceversa di poter supplire a tutte le competenze e a tutti i meriti dell'universo e di essere i padroni del mondo, ma poi ci accorgiamo — basta avere un po' di esperienza — che siamo padroni di niente perchè sono gli altri che governano noi parlamentari, noi Assemblee legislative.

Allora, sul piano delle cose concrete, pur comprendendo le difficoltà, pur essendo certo che l'Assemblea nella sua maggioranza penserà che questo è uno strumento dilatorio per raggiungere fini diversi da quelli per i quali ho fatto questo intervento, per una responsabilità di coscienza, ho avanzato questa istanza pregiudiziale, chiedendo che venga posta ai voti assieme alle altre pregiudiziali e ne raccomando l'accoglimento perchè forse una pausa di riflessione su questo argomento potrebbe veramente portare al *referendum*; il che per noi non è un grande guaio. E questo è il secondo aspetto, signor Presidente. Un *referendum*, modificando la legge del 1977, ripristina la vigenza della precedente normativa solo per il periodo 1977-82, un quinquennio, un periodo limitatissimo.

Ben potrebbe subito dopo il Parlamento studiare e procedere alla riforma della struttura del salario, che è tutt'altro discorso e quindi stabilire criteri di economicità senza penalizzazioni. Se oggi si parla di scippo e di rapina, usando termini pesanti — lo riconosciamo — che però giungono più facilmente, è proprio perchè è stata fatta una cosa diversa che secondo noi è grave. E questo sarà oggetto del mio intervento sul merito.

La legge del 1977 non ha modificato l'articolo 2120 del codice civile; ha modificato temporaneamente solo le basi di calcolo in relazione ad una contingenza dell'economia nazionale che consentiva questo sacrificio, ma ha lasciato in piedi il castello costituito dall'articolo 2120 perchè, appena superata la fase dell'emergenza economica, si ripristinasse il vecchio sistema in base al principio giuridico per il quale il contratto di lavoro è un tutt'uno, dal primo giorno all'ultimo, dall'assunzione alla quiescenza. Ma questa legge che cosa fa? Non proroga per l'emergenza il nuovo sistema restrittivo di calcolo, ma abroga, sostituendolo, l'articolo 2120. È il colpo definitivo all'istituto. Questo ha fatto la Camera. E se un merito ha il Senato, senatore Romei, questo è che, pur approvando sostanzialmente la stessa disposizione, non ha inteso definitivamente aggredire e distruggere l'istituto della liquidazione, come ha voluto fare la Camera, anche nel titolo. Lei vedrà che, a differenza della nostra norma, si dice che l'articolo 2120 è sostituito. E così via per tante altre norme del codice civile.

In relazione a tutta questa casistica, comprendendo che la mia eccezione preliminare ha difficoltà di accoglimento, ma che può servire se non altro come norma futura di applicazione ogni qual volta il Parlamento si trova di fronte a problemi di così grave responsabilità, raccomando all'Assemblea l'accoglimento della pregiudiziale da me presentata.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per proporre una questione pregiudiziale.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, la pregiudiziale che mi accingo a svolgere riguarda l'incostituzionalità di quelle norme che sono state modificate dall'altro ramo del Parlamento e sulle quali mi soffermerò in maniera particolare perchè sono fatti nuovi che quest'Aula deve esaminare e valutare anche se sono conformi o meno alla Carta costituzionale, tenendo inol-

tre nella debita considerazione la forma anomala in cui le modifiche sono state apportate, con il risultato di una confusione decisamente notevole.

È chiaro che, dovendo trattare della incostituzionalità delle parti nuove, non posso non trattare del quadro generale e dell'incostituzionalità di queste norme nuove e vecchie, trattandosi evidentemente di un'unica legge che non può essere in parte costituzionale e in parte no, anche se la Corte potrà, come avviene in tanti casi, distinguere se e in quale parte questa legge è incostituzionale.

Sono spiacente, signor Presidente, che compete sempre a me questo compito, perchè non sono certamente il giurista più abilitato in un'Aula in cui vi sono tanti esperti e valorosi avvocati e magistrati; comunque faccio il mio dovere richiamando i punti che secondo me sembrano del tutto incostituzionali. Volevo sottolineare, anzi premettere a questo mio intervento, una considerazione. È la prima volta che noi discutiamo in un'Aula di una legge che non si fermerà qui, ma che tra pochi giorni andrà alla Corte di cassazione. Ieri ho ringraziato il Presidente della Commissione (dopo un momento di vivacità all'inizio della seduta, quando gli animi si sono placati) nel corso del mio intervento, dicendo che queste irregolarità formali e regolamentari che abbiamo avuto in questo dibattito — la strozzatura di oggi ne è la riprova — dimostrano che non si tratta del solito caso in cui la legge si chiude qui, perchè la legge andrà davanti alla Corte di cassazione.

Forse come operatore del diritto io credo ancora nei magistrati, almeno in quelli onesti e non politicizzati. La Corte di cassazione, quando dovrà esaminare la legittimità di questa normativa, guarderà se essa ha o meno i caratteri novativi che possono giustificare la sospensione del *referendum* e se non sia il caso — come dirò dopo — addirittura di trasformare il *referendum* sulla legge del 1977 in un *referendum* sulla legge che stiamo approvando oggi: questa è una delle ipotesi. Per queste ragioni non sono ancora stati stampati i quesiti del *referendum*, perchè questi dovranno essere stabiliti dalla Corte di cassazione dopo che avrà esamina-

to questa legge. Dico questo con tutta franchezza: più errori commettete, più irregolarità formali o regolamentari commettete, più ci fate un piacere. Infatti ci consentite di esporre questi fatti con documentazioni a parte alla Corte di cassazione, chiedendo se questa legge abbia o meno i requisiti necessari.

Però, data la fretta con cui avete elaborato questa legge, non per una intenzione reale di abrogare una norma, ma soltanto nell'intenzione precisa, dichiarata e confessata dalle parti politiche di voler arrivare alla sospensione del *referendum*, la Corte non può non soffermarsi sull'*iter* di questo disegno di legge, su quanto è avvenuto.

Il voto di oggi sul Regolamento, signor Presidente, è motivo di soddisfazione e lei ha visto che non abbiamo protestato, anzi abbiamo accettato quanto deciso, in quanto è stata una manifestazione se non di prevaricazione, perchè non voglio offendere i colleghi, certamente di forzatura, di adattamento del Regolamento che tanto abilmente lei ha difeso, ma che cercheremo a nostra volta di sfruttare. Glielo dico in tutti i modi possibili e immaginabili, signor Presidente: tutto questo andrà all'esame della Cassazione. Da qui la nostra soddisfazione, perchè il fatto non finirà qui. Una volta approvata la legge, vi sarà una verifica formale e procedurale da parte della Corte di cassazione, la quale dovrà certo tenere conto anche delle forzature che sono avvenute, della strozzatura della discussione.

La Corte può benissimo ignorare che si sia effettuata una irregolarità formale. Le irregolarità le abbiamo denunciate: le ha denunciate il collega Marchio questa mattina, le ha denunciate poco fa il collega Mitrotti; sono delle forzature che oggi danneggiano noi, domani possono danneggiare altri. Infatti le leggi sono un *boomerang*; oggi danneggiano qualcuno, domani danneggeranno le parti oggi avvantaggiate. La legge, invece, deve essere giusta: se la legge è giusta c'è la tutela di tutti; se è ingiusta colpisce forse le stesse persone che credevano di essere favorite. Il mondo gira, il mondo cambia per cui una parte politica che oggi è soddisfatta di questa forma di forzatura, tra

qualche mese, forse un anno, prima o dopo subirà la conseguenza di tale forzatura.

Signor Presidente, dico questo non come parte politica, perchè ho l'abitudine, quando sono al microfono, di spogliarmi di questa veste e di far valere la mia coscienza e il mio senso del diritto che è in me innato, cioè il rispetto della legge. Pertanto debbo dire chiaramente che, avendo votato a maggioranza una restrizione del calendario, nei modi in cui è stato fatto (diamo atto a lei, signor Presidente, di aver fatto il possibile per trovare delle intese, ma non c'è riuscito), la maggioranza ha voluto fermamente accontentare il senatore Spadolini, il quale di questo argomento ha fatto un motivo di battaglia, forse di resistenza del Governo ad una crisi imminente (e probabilmente proprio su questo cadrà); ho visto infatti nel corso della discussione anche in Commissione l'accanimento dei pochi, dei pochissimi repubblicani presenti, i quali ne hanno fatto motivo di acceso dibattito, travalicando quei limiti di normale collaborazione soliti nelle Commissioni, specie quando, come ieri, facciamo 22 ore di lavoro.

Ritengo, pertanto, di assolvere a quella che era stata l'indicazione dell'Aula per cui lei questa mattina ci ha dato maggior respiro per il lavoro in Commissione, anche se non abbiamo potuto neanche utilizzare completamente i tempi assegnati. Avevamo raggiunto un'intesa sulle modalità del lavoro: avevamo detto che, finita la discussione generale e finita la discussione su tutti gli ordini del giorno, nel pomeriggio si sarebbero votati tre o quattro emendamenti, accantonando gli altri per poi andare in Aula. Avendo raggiunto questo impegno con il Presidente, è stata perlomeno una mancanza di correttezza non aver rispettato gli accordi. Questa è stata una scortesie senza ragione. Infatti se ci fosse stato motivo, l'avrei capito. Ed anche questo fa parte del gioco di prevaricazione e di atti inutili. Infatti quando lei questa mattina ci ha ridato una mattinata di lavoro in Commissione, ha fatto un atto di giustizia che poteva essere disposto fin da ieri, quando in Commissione, di primo mattino, abbiamo avuto alcuni scontri vivaci perchè il presidente diceva che bisognava andare avanti assolu-

tamente. Le 24 ore erano previste dal Regolamento e sono saltate. Era stata fatta la convocazione, ma a noi non è la convocazione che interessava, quanto piuttosto il termine di 24 ore per avere un minimo di tempo per l'esame degli articoli e degli emendamenti, come avviene sempre. Lei sa che anche quando un magistrato nomina un avvocato d'ufficio, il quale arriva in Aula e non conosce niente del processo, sospende il procedimento per 2 ore per avere il tempo di guardarsi le carte. Lì è avvenuta un po' la stessa cosa: noi ci siamo trovati alle 10 di ieri mattina senza sapere se si sarebbe iniziata immediatamente la discussione generale.

Chiedo scusa per questa premessa, ma mi sembrava doverosa da parte mia per avere vissuto queste 22 ore di lavoro cercando di venire incontro alle esigenze e soprattutto alle direttive venute dall'Aula.

Venendo ai motivi di costituzionalità, io credo che il primo motivo sul quale bisogna soffermarsi è la violazione dell'articolo 3 della Costituzione che impone la parità di diritti a parità di prestazioni e di condizioni.

Quali sono le prime violazioni dell'articolo 3? Cominciamo con il dire che il titolo della legge che noi avevamo licenziato era: « Disciplina del trattamento di fine rapporto »; era quindi un fatto giuridico impostato in un certo modo. La Camera lo ha cambiato ed il titolo è diventato: « Modifiche di disposizioni del codice civile ». Lei si rende conto della gravità di questa trasformazione? Non bisogna dimenticare che si tratta di una norma che va inquadrata in un contesto legislativo; non si può modificare una norma del codice civile indipendentemente dalle altre; è una norma che regola i rapporti privatistici di tutti i cittadini, anche del dipendente pubblico o del dipendente privato. Ne abbiamo parlato questa mattina in Commissione dove si è espresso bene il senatore Rastrelli; immagini, signor Presidente, cosa può succedere in dipendenza di questa modifica. Oltre all'articolo 2120 che stabilisce le nuove modalità con le quali si deve arrivare alla individuazione dell'indennità di fine rapporto, esi-

stono altre norme come l'articolo 2122, il quale dice che in caso di morte questa indennità spetta *iure proprio*, non quindi agli eredi legittimi, ma ai conviventi, alla moglie, all'amica. Quindi lasciamo due trattamenti giuridici diversi: da una parte stabiliamo che il trattamento di fine rapporto segue una certa linea e dall'altra diciamo che però in caso di morte l'indennità va ad altre persone. Immagini poi quando si tratterà di applicare l'articolo 2 di questa legge, quando cioè il dipendente ancora vivente chiede l'anticipo per comprare una casa, la compra intestandola a sè o alla moglie e siccome ha utilizzato danaro proprio, essendo un trattamento di fine rapporto, quella casa non va agli eredi ma ai conviventi. Si immagini quindi le questioni che sorgeranno! Certo quando le leggi sono fatte male sono un grande vantaggio per gli avvocati e noi siamo sempre grati quando una legge è fatta male perchè darà spunto a numerosi giudizi; questo è l'unico lato positivo delle leggi fatte male ma non rientra certamente nel nostro dovere di legislatori fare questo. Quindi nel modificare l'articolo 2120 occorre un coordinamento; in mancanza, abbiamo una norma avulsa dal contesto del codice civile; bisognerebbe andare a vedere la legge che stiamo approvando perchè una norma è inserita nel codice civile e un'altra è messa a parte, come legge a sè stante.

Quindi sorgono dubbi e incertezze nell'interpretazione della norma e soprattutto difficoltà perchè il nostro modo di legiferare impedisce anche a chi deve operare in questa materia di trovare la norma al posto giusto. Pensi che la miniriforma Scotti, come lei bene ricorderà, fu inserita nella legge sanitaria; cosicchè quando qualcuno dovrà vedere qual è stato l'aumento della miniriforma Scotti, delle 10.000 lire, dovrà esaminare la riforma sanitaria perchè Scotti portò in quella sede, all'ultimo momento, degli emendamenti che se fossero stati presentati in Aula, non sarebbero stati ammessi dalla Presidenza per la diversità della materia. Il provvedimento fu approvato in Commissione per i soliti motivi: i piccoli pensionati aspettavano e non dovevamo fare loro difficoltà perchè avremmo avuto sulla co-

scienza il rinvio del beneficio delle 10.000 lire. Accettai anch'io allora perchè ognuno ha un suo senso di responsabilità e con ciò aderii a questa irregolarità formale per cui queste norme si trovano in sedi completamente diverse.

Ma la violazione dell'articolo 3 della Costituzione emerge dall'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, che è completamente nuovo e quindi i nostri emendamenti non sono preclusi, cosicchè possiamo ridiscutere tutto da capo, senza limitazioni. L'articolo 2 è lunghissimo, di ben 3 pagine: immagini quanti saranno i nostri emendamenti e come li potremo illustrare con tutta serenità e oggettività! Nell'ultimo comma dell'articolo 2 si stabilisce che il fondo di garanzia che viene costituito con una forma geniale e così nuova (abbiamo scoperto e inventato qualcosa di importante) non è amministrato dall'INPS a differenza di tutti gli altri fondi. Infatti abbiamo due eccezioni (ma noi andiamo avanti per eccezioni): una di queste è rappresentata dalla categoria dei giornalisti, che hanno un fondo che funziona per conto proprio e che è amministrato da loro e non va nel calderone dell'INPS... (*Commenti del senatore Crollanza*).

Abbiamo la fortuna di avere il nostro Presidente che è giornalista.

Dobbiamo registrare però una disparità: non dico che è in bene o in male; mi interessa soltanto evidenziare che una norma viene esaminata sotto due aspetti diversi a seconda che riguardi un lavoratore qualunque o il lavoratore giornalista o il direttore d'azienda. Infatti, anche l'INPDAI è stato escluso da questa valutazione; quindi sono due le categorie privilegiate che non vanno nel calderone.

C'è la violazione dell'articolo 3 perchè sulla stessa situazione, sullo stesso trattamento di fine rapporto, sullo stesso accantonamento per il fondo di solidarietà un lavoratore ha un trattamento diverso da un altro. Cerco di esprimermi con molta semplicità così che balzino perlomeno evidenti le critiche che mi sono permesso di fare.

Poi c'è una violazione che mi sembra preminente (e ne avevo parlato indirettamen-

te all'inizio) in relazione all'articolo 75: al riguardo abbiamo detto che c'è il pericolo che la Corte di cassazione non ritenga valida e idonea questa legge ad evitare il *referendum*; questo è un fatto possibile e ne hanno parlato nella pregiudiziale anche il senatore Spadaccia e il senatore Mitrotti; domani ne parlerà lungamente il senatore Filetti, che sta preparando uno studio specifico su questa materia che servirà proprio per omaggio alla Corte di cassazione, per richiamare l'attenzione sulle cose irregolari fatte e su quelle che possono succedere. Ecco perchè non bisogna gioire dei colpi di mano, perchè questi colpi di mano costituiscono altri argomenti per l'esame da parte della Corte di cassazione.

Vediamo allora cosa può fare la Corte di cassazione: sappiamo che è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale, la n. 68 del 1978, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 39 della legge attuativa del *referendum*. L'articolo 39, che è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, recita: « se prima della data di svolgimento del *referendum* la legge o l'atto avente forza di legge o le vigenti disposizioni di legge, cui il *referendum* si riferisce, sono state abrogate, l'ufficio centrale per il *referendum* dichiara che le operazioni non hanno più corso ». Questa era la norma, però la Corte, con la sentenza n. 68 del 1978, ha dichiarato che l'articolo 39 è illegittimo limitatamente alla parte in cui non prevede che, se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il *referendum* venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia senza modificare nè i principi ispiratori della disciplina precedente, nè i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il *referendum* si effettui sulle nuove disposizioni.

Ecco perchè bisogna stare attenti: la Corte potrebbe dire che il *referendum* si farà, ma non sulla legge del 1977, bensì su questa. Non si tratta di un'affermazione astratta perchè vi ho letto la sentenza della Corte costituzionale alla quale anche la Cassazione deve attenersi. Potrete anche avere degli amici presso la Corte di cassazione; del resto ne abbiamo tutti, ma non so fino a che

punto i magistrati si vorranno esporre di fronte ad un precetto preciso della Corte costituzionale. Infatti questa legge, oltre ad avere il vaglio della Corte di cassazione, arriverà anche all'esame della Corte costituzionale per tutte queste irregolarità che stiamo esponendo. Allora quei vantaggi che dicevate di poter ottenere limitando nel tempo questo aggiornamento saranno annullati e dovrete ricominciare da capo, dovrete partire nuovamente dal 1977, pagando tutti gli arretrati. Sappiamo cosa succede quando interviene una sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità della norma: essa viene annullata dal momento della sua approvazione. Quindi rischiate addirittura di raggiungere un risultato peggiore di quello che potete ottenere oggi poichè con la sentenza della Corte costituzionale tornate decisamente indietro.

Pertanto la sentenza della Corte stabilisce che la nuova legge, quella che stiamo approvando oggi, deve modificare i principi ispiratori della normativa precedente. Allora dobbiamo domandarci: questa legge modifica i principi ispiratori, migliora la situazione del lavoratore rispetto alla legge del 1977? È una domanda facile alla quale è facilissimo rispondere. Nella legge del 1977 era detto che l'indennità di contingenza non viene calcolata. Ora con questa legge si stabilisce che l'indennità di contingenza viene calcolata ma solo in parte e un po' per volta. Sembra che siamo di fronte ad un miglioramento della situazione, però l'articolo 1 dice che la quota di accantonamento annuale si divide per 13,5. Faccio un esempio facilissimo: se un dipendente guadagna 12 milioni l'anno, in base alla legge 1977, si vede accantonato un milione per ogni anno di servizio senza contingenza. Adesso lo stesso dipendente, che guadagna sempre 12 milioni, vedrà divisa questa somma, ai fini dell'accantonamento, per 13,5, per cui la quota accantonata sarà ridotta a lire 825.000, oltre la quota di aumento relativa alla contingenza. Non c'è un miglioramento, ma un peggioramento rispetto alla legge precedente, poichè da una parte accantoniamo per il lavoratore una quota annuale inferiore e dall'altra calcoliamo parte della contingenza. Sommando le due voci, non c'è molta

differenza o addirittura si perde qualcosa. Quindi non possiamo parlare di un miglioramento. Per ora ho fatto l'esempio di un lavoratore che guadagna solo 12 milioni l'anno, ad esempio il piccolo impiegato.

Facciamo ora il caso del dirigente industriale, il quale si vede accantonati due stipendi e mezzo per ogni anno di servizio, in base al contratto nazionale dei dirigenti. I dirigenti bancari, invece, si vedono accantonare uno stipendio e mezzo per ogni anno di servizio. Cosa diciamo a costoro? Diciamo che con questa legge non sarà più accantonata una mensilità e mezza dello stipendio per ogni anno di servizio, ma diamo loro una somma decisamente inferiore poichè il calcolo verrà fatto dividendo la cifra complessiva per 13,5. Avete migliorato?

Voi avete colpito un'altra categoria e a questo punto mi rendo conto perchè i comunisti vogliono questa legge: essa infatti è un'altra forma di appiattimento. È un appiattimento contro quelli che hanno raggiunto dei posti: lasciamo stare le presidenze delle banche che se le dividono tra loro, ma parliamo di quelli che arrivano come funzionari nelle attività. E voi parlate di professionalità? Oggi il Partito socialista sbandiera la professionalità: dove la mettete la professionalità? Perchè il dirigente di azienda che ha lavorato una vita e che ha delle responsabilità e delle capacità professionali e tecniche, deve avere lo stesso trattamento del proprio usciere? Con tutto il rispetto, ognuno svolge le proprie mansioni, ma non è detto che debba verificarsi questa assurdità per cui volendo evitare il referendum, volendo cioè trovare delle partite compensative, a tutti quelli che hanno raggiunto professionalmente dopo una vita di lavoro dei gradi di direttori di aziende, di banche, di società di assicurazione togliamo tutto. E allora questa è violazione dell'articolo 3, ma è anche violazione dell'articolo 42 perchè è una espropriazione senza indennizzo.

Allo stato dei fatti, mentre noi legiferiamo, il dirigente di azienda sa di avere due stipendi e mezzo per ogni anno di servizio. Non so esattamente qual è il contratto collettivo. Comunque egli sa quello che deve avere e voi riducendo questo suo credito lo

espropriate di una parte del suo denaro. Il trasferimento non è concettuale: quando si vuole dire che prima si trattava di una quota accantonata, retribuzione differita, e oggi di prestito forzoso, non è solamente un fatto nominalistico, perchè i fatti nominalistici portano a delle conseguenze giuridiche che non possono essere ignorate. Ho parlato dei dirigenti bancari, ma potrei parlare di quelli industriali il cui contratto era più vantaggioso.

S T A N Z A N I G H E D I N I . Una volta era più vantaggioso: ora non lo è più.

P I S T O L E S E . Comunque ci sono contratti di categorie che hanno trattamenti più favorevoli. È stato citato il caso dei dirigenti delle municipalizzate, i quali hanno amabilmente aggirato la legge sapendo che sta per essere approvata, hanno incassato in contanti una bella cifretta corrispondente al mezzo stipendio. Ma chi non ha fatto tempestivamente questo perde del denaro proprio: quindi si tratta di una espropriazione senza indennizzo nonostante la sanzione dell'articolo 42, secondo cui la Repubblica tutela il diritto di proprietà e quando per ragioni sociali deve espropriare paga un indennizzo. È questo uno dei punti che ho voluto sottolineare per quanto riguarda questa impostazione.

Vi è poi il punto centrale e cioè che, se fino ad oggi si è trattato di retribuzione differita, non ci si deve sottrarre alla sanzione dell'articolo 36 della Costituzione che garantisce a tutti i lavoratori una retribuzione corrispondente alla quantità e alla qualità del lavoro. Abbiamo detto che con il sistema che avete adottato non garantite la qualità perchè vi muovete contro la professionalità, contro la carriera, contro la esperienza e per un appiattimento dei gradi alti che sono poi quelli che portano innanzi la vita del paese attraverso il loro impegno.

Vi è quindi violazione dell'articolo 36 perchè abbiamo visto che non è tutelata la quantità e la qualità del lavoro. E poichè una parte di questa retribuzione fino ad oggi è ancora accantonata, questa da domani si trasformerà, come per un colpo di

bacchetta magica, per cui quello che dovrebbe essere denaro mio improvvisamente non è più mio: da domani mattina, cioè da quanto avrete approvato la legge, avverrà questo fatto strano che, ferme restando le situazioni, il datore di lavoro che ha queste somme accantonate da un momento all'altro scopre che queste non sono più del lavoratore, ma che si tratta di un prestito che il lavoratore che è tanto ricco fa all'azienda. Egli direbbe: l'azienda non può andare avanti, quindi le faccio un prestito e do un po' del mio risparmio al datore di lavoro.

Vediamo allora se questa possibilità è consentita o meno da altre norme della Costituzione. Non è che io abbia il pallino dell'articolo 47, ma ne parlo spesso — e lei intervenne in sede di Assemblea costituente — perchè è un po' il cuore della parte economica del nostro fondo produttivo. L'articolo 47 stabilisce che la Repubblica tutela il risparmio. Allorquando abbiamo abbandonato l'idea dell'accantonamento di una retribuzione differita ed abbiamo pensato (invenzione geniale di Giugni, di colui che ci ha regalato lo statuto dei lavoratori, sul quale stiamo tutti piangendo, e lo stesso Giugni sostiene l'opportunità di modificarlo, tra l'altro non so quali siano i suoi meriti per avere sempre incarichi di tanta importanza) di trasformarla in un prestito forzoso, si è cascati dalla padella nella brace. Se è un prestito forzoso, vediamo quello che si può fare. L'articolo 47 che tutela il risparmio consente di obbligare il cittadino ad un prestito forzoso? Noi abbiamo dei precedenti: in quali casi, secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, questo può essere fatto? Per ragioni fiscali. Solo per ragioni fiscali vi è la possibilità di prelevare dal risparmio privato le somme occorrenti alla collettività. Ma può una legge dire al lavoratore, che sa di avere del danaro proprio nelle mani di una impresa: da questo momento tu sei un creditore, hai dato tranquillamente del denaro alla tua azienda e questa ti ripagherà? Allora vediamo prima di tutto se questo si può fare (e non si può fare); in secondo luogo, se si può fare, vediamo se il risparmio è tutelato. Infatti sono due le condizioni. La prima condizione da accertare è se si può

fare. A questo proposito abbiamo già detto che non si può fare, perchè soltanto in materia fiscale, in materia contributiva si può ipotizzare un caso del genere. Ma quando si trasforma questo accantonamento in un prestito forzoso, illegittimo e come tale suscettibile di revoca e di annullamento da parte della Corte costituzionale, bisogna poi vedere se c'è la contropartita. Quando la Costituzione stabilisce che la Repubblica deve garantire il risparmio, è chiaro che deve garantire anche il reddito del risparmio. Infatti se mi obbliga al risparmio non può impedirmi di comprare i famosi BOT — e faremmo così felice il ministro Andreatta comprandoli — che il ministro Andreatta mi vuole regalare al 24 per cento, costringendomi a dare questo denaro alla mia azienda che mi dà l'1,50 per cento. In Commissione ho fatto scandalizzare il Sottosegretario che conosce bene la situazione affermando — tanto per portare l'esempio più macroscopico dei piccoli imprenditori — che il Banco di Napoli ha oggi un accantonamento di 130 miliardi, che non aveva negli anni precedenti. Di chi sono? Dei lavoratori. Che cosa succede? Che le banche, come aziende economicamente valide, girano il capitale due o tre volte l'anno altrimenti diventa peggio di una partecipazione statale. Infatti una società, un'impresa economicamente valida deve far girare il suo capitale perlomeno due o tre volte l'anno. Ora i 130 miliardi del denaro dei lavoratori, moltiplicati per tre, diventano 400 e più miliardi che la banca gira tranquillamente prendendo il 24 per cento. Quindi la banca col denaro del lavoratore prende il 24 per cento e dà l'1,50 per cento al lavoratore. Penso, signor Presidente, che questa legge sia stata fatta da una intelligenza perversa, che ha voluto disorganizzare qualche cosa che invece funzionava. È stato abile, forse Giugni avrà nella sua matrice qualcosa del genere (*interruzione del senatore Mitrotti*). Vi è questa disorganizzazione. E allora mi domando: la Corte di cassazione, quando deve decidere se questa legge è idonea ad impedire il *referendum*, non potrà dire che abbiamo migliorato la situazione rispetto alla legge del 1977 perchè, come ho detto, viene ridotta la quota di accantonamento

che non è più un dodicesimo, ma un tredicesimo e mezzo della retribuzione, e vi è una piccola parte dell'indennità. Quindi non c'è la partita compensativa.

Tutti ricordiamo che la sentenza della Corte costituzionale intervenuta in questa materia stabilisce che l'articolo 36 della Costituzione non veniva offeso dalla legge del 1977 entro i limiti ancora esistenti, ma che un piccolo aggravamento avrebbe senz'altro determinato l'invalidità della norma; noi abbiamo peggiorato la situazione. Avete voluto studiare un modo per non far passare questa legge: lo avete trovato. Sono tutti argomenti che la Corte non può non considerare perchè, anzichè fare un miglioramento rispetto alla legge del 1977, giustificando questa modifica, senza fare il *referendum*, avete aggravato la situazione creando per di più uno squilibrio completo tra il lavoratore — costretto ad un prestito forzoso, costretto ad avere un reddito minimo e a perdere un altro 0,25 per cento anno per anno, perdendo giorno dopo giorno il denaro accantonato e che oggi fa un prestito forzoso perchè naturalmente è diventato improvvisamente ricco e può prestare denaro alla propria azienda — e l'azienda che si gode questo rapporto.

Il codice del 1942 aveva trovato una soluzione. Le leggi, di qualunque epoca esse siano, del ventennio o posteriori, sono espressione di una soluzione di un problema. Diversamente non ci sarebbe la legge. Si parlava nel codice dell'ultimo stipendio conseguito al termine della carriera. Questo aveva la sua ragion d'essere perchè teneva conto di queste due partite compensative. È vero che tu, datore di lavoro, mi pagherai non esattamente quello che hai trattenuto, ma qualche cosa di più, in rapporto alla professionalità, all'incentivazione, alla carriera, ma è vero anche che il datore di lavoro ha goduto il denaro del lavoratore utilizzandolo per venti anni senza dare niente. Si dice che chi fa questa battaglia, la fa in difesa della Confindustria. Ma non mi pare affatto che sia così. Non crediamo che ciò costituisca un trauma per l'economia. Volete spaventare la pubblica opinione. Avete certamente gli strumenti per impressionarla: la televisione, i *mass media*, ma, qualun-

que sia la cifra, non è che questa scatta. C'è gente che deve stare ancora 30 anni in servizio e le cose potranno cambiare fra 30 anni. Non è che improvvisamente il datore di lavoro deve sborsare questa grossa somma, per cui lo Stato fallisce, l'economia viene travolta. Sono esagerazioni propagandistiche ed elettoralistiche che vengono sbandierate solo per impressionare la pubblica opinione. Ma non è così perchè è un impegno dilazionato nel tempo.

Che cosa può succedere? Ci sarà in bilancio un accantonamento in più. Si mettono nei bilanci tante cose false. Si metterà un accantonamento in più anche se non è stato accantonato il denaro, come sempre avviene in tutti i bilanci delle società e soprattutto degli enti pubblici. Non parliamo delle partecipazioni statali perchè la cosa sarebbe ancora più grave.

Ho parlato quindi dell'articolo 47 e dell'articolo 36 in relazione anche all'articolo 47 della Costituzione.

P R E S I D E N T E . Questi argomenti, senatore Pistolese, li ha già presentati.

P I S T O L E S E . Soltanto alcuni.

P R E S I D E N T E . C'è stato un voto su questa faccenda.

P I S T O L E S E . C'è stato un voto su una parte della legge. Del resto ho detto che non mi sarei soffermato su quanto già detto. Dico infatti che l'articolo 2, che è nuovo, è certamente illegittimo perchè ha trasformato il risparmio da retribuzione differita in risparmio forzoso. Il legislatore della Camera, molto più intelligente di noi, ha dovuto escogitare un sistema per garantire questo credito. Perciò l'articolo 2 non fa che prevedere una serie di procedure per il recupero: nell'ipotesi che il datore di lavoro fallisca, il credito del lavoratore viene collocato con privilegio in prededuzione rispetto al privilegio dello Stato, oppure deve essere precedente al privilegio dell'imposta. Tutto questo per dare un minimo di garanzia a quanto previsto dall'articolo 47, perchè hanno capito alla Camera che con il risparmio forzoso non ci sarebbe stata la pos-

sibilità di dare garanzie e perciò si sono preoccupati che al lavoratore, obbligato a dare il suo denaro in prestito all'azienda, venga assicurato un modo di recuperare il suo credito. Perciò in caso di fallimento è prevista una procedura, per cui, qualora lo stato passivo sia chiuso, ci si potrà valere dell'articolo 101 della legge fallimentare e si potrà fare una domanda tardiva, dopo di che vi sarà una collocazione con privilegio.

Questo perchè alla Camera hanno capito che con il prestito forzoso si commetteva una tale trasformazione di questo rapporto che si arrivava ad una obbligazione, che ha una disciplina tutta sua nel codice civile. Qui si sono preoccupati di modificare l'articolo 2121, ma non hanno capito qual è la situazione. Ci troviamo infatti di fronte ad un'obbligazione presa in esame da tutt'altra parte del codice civile, ovvero da quella parte che si occupa delle obbligazioni e del modo di garantirle.

Tutto ciò è molto grave e anche sotto questo profilo vi è illegittimità costituzionale. Vi è poi un'altra norma che concerne una modifica in relazione alla modifica fatta dalla Camera. Quando accettate il principio del prestito forzoso all'impresa da parte del dipendente, voi create un rapporto di partecipazione. Onorevole Presidente, lei è molto esperto del settore delle partecipazioni su cui ha fatto alcuni studi. La compartecipazione allora sembrava un fatto arcaico, mentre oggi ne parlano tutti e lei è stato all'avanguardia come lo siamo stati noi. Questo argomento è previsto dall'articolo 46 della Costituzione che stabilisce che il lavoratore può partecipare alla vita dell'impresa e noi lo stiamo facendo partecipare obbligatoriamente alla vita dell'impresa: stiamo attuando l'articolo 46. Però, mentre da una parte stabiliamo che il lavoratore deve dare il proprio danaro all'impresa, dall'altra facciamo in modo che si debba contentare di quattro soldi, ovvero dell'1,5 per cento, perchè l'impresa ha bisogno del suo denaro: questa è partecipazione, con una violazione dell'articolo 46, perchè non c'è garanzia di una contropartita, ovvero dell'*aliquo dato, aliquo retento*, della compartecipazione. Se due persone partecipano ad una stessa attività produttiva,

infatti, devono avere determinati benefici: non è detto che solo il datore di lavoro possa godere di questo denaro, mentre il lavoratore debba accettare solo l'1,5 per cento e debba essere danneggiato dalla svalutazione annuale.

Questo è un punto centrale del problema e lei sa che fa parte della nostra ideologia. Qualcuno dice che vi sono partiti che hanno delle idee ed altri che hanno delle ideologie. Io mi onoro di appartenere ad un partito che ha una ideologia ben precisa e che sa che cosa vuole e che cosa farebbe se arrivasse ad avere una maggioranza per poter decidere come impostare una linea programmatica. Ciò che più è divertente è che questo principio è sancito dalla Costituzione, non voluto da noi, ma voluto da voi e che voi non avete mai voluto applicare.

Cosa vogliono i sindacati? Vogliono partecipare amministrando lo 0,50 che hanno tentato di ottenere l'anno scorso? O vogliono partecipare globalmente nella vita dell'azienda, imponendosi dal di fuori? No, non è questa la partecipazione che noi auspichiamo. Altrimenti il signor Lama, che l'altro giorno hanno fischiato a Napoli, diventerebbe ancora di più il padrone della situazione. Noi diciamo: niente a Lama; noi diciamo: date solamente alle organizzazioni sindacali interne di ogni azienda il diritto di amministrare il proprio denaro, perchè in questo momento il lavoratore ha consegnato il proprio denaro all'impresa ed ha il diritto di sapere che cosa ne fa l'impresa. Non interessa, signor Presidente, che all'articolo 2 siano previsti tutti i casi su come recuperare il credito, sulla garanzia, sul privilegio, sull'ammissione tardiva; sono tutte misure rivolte ad un recupero tardivo, quando l'articolo 2 dice che il lavoratore per recuperare il proprio denaro deve seguire una procedura in sede fallimentare. Ma allora è già la fine. Ed allora qual è la manovra che occorre fare? Se volete che questo sia un prestito forzoso, il lavoratore deve partecipare e dire: signori miei, padrone mio, socio, compartecipante, stai facendo male. Se Lauro, ad esempio, non avesse comprato le navi da 400.000 tonnellate, oggi non si troverebbe in queste condizioni. Se i lavoratori di Lauro avessero detto: coman-

dante, non compri queste navi perchè il Canale di Suez potrebbe essere riaperto, la compagnia Lauro non si sarebbe trovata in queste condizioni. Occorre, pertanto, una collaborazione tra il lavoratore e il datore di lavoro per la tutela dell'azienda, per la tutela del proprio risparmio che avete imposto al lavoratore; questa sarebbe la formula che potrebbe rappresentare veramente una garanzia per i lavoratori.

Signor Presidente, queste sono alcune considerazioni che ho fatto in tema di legittimità costituzionale della norma. Esse non finiscono qui. Infatti, ad esempio, l'articolo 1, così come è stato modificato, modifica l'articolo 2120 del codice civile, facendo così un altro atto illegittimo, perchè si è separata la norma dalle altre dello stesso titolo, creando in tal modo dei rapporti differenziati che non possono essere tutelati.

Inoltre, ritengo un altro vizio di incostituzionalità ciò che è previsto dalla legge nell'ultima parte dell'articolo 2, quando si dice che i contratti collettivi non valgono più. Abbiamo lottato una vita per far sì che i contratti collettivi avessero un'efficacia giuridica e le organizzazioni sindacali hanno fatto a pugni per andare a firmare un contratto nazionale ed ora si dice che gli accordi che hanno fatto non valgono più. Siete tutti legati, subordinati a questo disegno di legge con il quale abbiamo cercato di appiattire tutti, di migliorare pochissimi, danneggiare moltissimi pur di arrivare alla revoca del *referendum* che deve essere fatto tra poco.

Ebbene, quando si comincia a contestare la validità del contratto collettivo, onorevole Presidente, mi domando allora che cosa stanno a fare i sindacati ed allora lei si può rendere conto perchè noi siamo per il *referendum*. C'è, infatti, una logica: non è che il Movimento sociale un giorno è impazzito ed ha detto: faccio la battaglia! No, il Movimento sociale aveva presentato un disegno di legge per la revoca della legge del 1977, una proposta popolare firmata da 50 mila cittadini, presentata alla Camera; la nostra posizione era già questa; se poi Democrazia proletaria ha seguito un'altra via che viene a confluire con questa, non ce ne scandalizziamo. Ma il fatto politico, signor

Presidente — mi deve consentire di indicarlo alla conclusione di questa pregiudiziale — è questo: è la prima volta — e mi meraviglio che il ministro Di Giesi non vi abbia dato importanza — che i sindacati, invece di essere fischiati in piazza come a Napoli, saranno smentiti dai lavoratori con la scheda. Lei si rende conto, signor Ministro, di cosa significa, con la sua forza di Ministro del lavoro, poter dire al signor Lama quando si presenta da lei: lei non rappresenta nessuno, se ne vada, è stato fischiato a Napoli, è stato smentito da 30 milioni di voti di lavoratori italiani; cosa viene a chiedere al Ministro del lavoro? E la prepotenza non è soltanto quella del pugno sul tavolo, ma è anche quella con cui si mobilitano 100.000 persone per fare pressione davanti al Senato o a Palazzo Chigi. Le pressioni sono quelle che sono, però la forza di questo sindacato che ha dominato l'Italia per tutto questo periodo, che ha messo a terra l'economia italiana con la conflittualità permanente, verrà smentita.

Si rende conto, signor Ministro, dell'importanza politica di questo fatto, che dovrebbe far piacere soprattutto a lei che esercita il potere, di non avere un nemico come quello che c'è oggi, che contratta con lei per avere qualche vantaggio, non sappiamo se personale o nell'interesse dei lavoratori, ma che certamente opera in determinate direzioni per effettuare i contratti con le solite formule del compromesso — io do una cosa a te, tu dai una cosa a me — sulla pelle dei lavoratori?

Signor Ministro, lei si vuole privare di una grande gioia e mi dispiace per lei perchè si priva forse della gioia più bella della sua vita, quella di poter vedere il sindacato con le spalle a terra: questo *knock-out* che si può fare al sindacato dovrebbe essere la gioia del Governo se vuole governare con tranquillità andando avanti nell'interesse dell'Italia, dell'economia e del popolo lavoratore. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Ricordo che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 del Regolamento, sulla questione pregiudiziale, pos-

sono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo, per non più di 10 minuti.

L A R U S S A V I N C E N Z O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A R U S S A V I N C E N Z O . Signor Presidente, onorevoli senatori, prendo spunto da una interruzione del Presidente del Senato per ricordare che il 22 aprile 1982 il Senato aveva respinto tutte le questioni pregiudiziali di incostituzionalità presentate dai senatori Pistolese, Spadaccia e altri. Erano questioni sollevanti l'incostituzionalità dello stesso provvedimento di legge di cui si discute e si citava la violazione degli articoli 3, 36, 46 e 75 della Costituzione, cioè gli articoli di cui si parla anche oggi.

È peraltro vero che la Camera ha modificato alcune norme e ne ha introdotte delle altre. Oggi la questione pregiudiziale sarebbe allora fatta, anche se non è detto esplicitamente, contro singoli articoli, nuovi o modificati, ma ciò sarebbe vietato dall'articolo 93, settimo comma del Regolamento.

Desidero comunque, a nome della maggioranza, ribadire il principio espresso già nella relazione della 1ª Commissione e dal senatore Murrura in quest'Aula, cioè che il provvedimento in esame, pur con le modifiche apportate dalla Camera, non viola alcuna norma della Costituzione. Va ancora una volta ricordato che la legge vuole fornire una risposta alle esigenze venute avanti anche attraverso l'iniziativa referendaria, ma non è nata per evitare questa iniziativa, se non altro perchè trattasi di un provvedimento molto più ampio e complesso della legge che si vuole abrogare, contenente una nuova disciplina favorevole ai lavoratori in materia pensionistica, disciplina che quella legge non conteneva.

Cadono dunque tutte le eccezioni di incostituzionalità per violazione dell'articolo 75 della Costituzione, quello che disciplina il *referendum*. Il Parlamento sta esercitando

una funzione ad esso attribuita dalla Costituzione. L'inizio della procedura referendaria non preclude la sovrana azione legislativa delle Camere, come più volte statuito da diverse sentenze della Corte costituzionale. Il legislatore, peraltro, ha previsto tutta una disciplina che stabilisce tra l'altro l'intervento della Cassazione proprio nella previsione che il Parlamento legiferi nel periodo intercorrente tra la richiesta di *referendum* abrogativo e lo svolgimento dello stesso. Ciò, senatore Spadaccia, per contemperare le esigenze dei vari organi sovrani. Non c'è nessuna violazione dell'articolo 72 della Costituzione, senatore Mitrotti, cioè di quell'articolo che statuisce la possibilità che il Regolamento stabilisca procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

La procedura d'urgenza stabilita dal Regolamento è quella di cui al capo undicesimo, ma anche all'articolo 55, con la formulazione del calendario e la disciplina del dibattito: è un fatto eccezionale e come tale costituisce una procedura d'urgenza dal momento che i capigruppo riuniti a norma di questa disposizione disciplinano un calendario.

L'applicazione del secondo comma dell'articolo 44 del Regolamento da parte del Presidente era proprio l'unico modo per assicurare l'osservanza del calendario dei lavori già approvato il 20 maggio scorso. L'argomento valeva altresì a dimostrare l'infondatezza del tema secondo cui il terzo comma dell'articolo 44 del Regolamento postulerebbe che l'iscrizione nel calendario di un disegno di legge per scadenza del termine assegnato alla Commissione referente possa aver luogo solo quando detto termine sia già scaduto. È vero infatti proprio il contrario, in quanto, se l'atto di programmazione dei lavori è, come in questo caso, predeterminato e già acquisito, l'unico effetto possibile, ai sensi del terzo comma dell'articolo 44, della scadenza del termine assegnato alla Commissione è l'immediata iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge. Non è stato violato nella procedura di convocazione della Commissione il quarto comma dell'articolo 29 del Regolamento, che prescrive l'invio dell'ordine del giorno 24 ore

prima della seduta: infatti, l'effetto di pubblicità, che costituisce la *ratio* sostanziale della norma in questione, è stato fatto salvo abbondantemente, intanto, dalla iscrizione in calendario del provvedimento fin da giovedì 20 maggio, quindi dalla modificazione del calendario approvata dall'Assemblea martedì 25 maggio, dopo che il Presidente aveva chiaramente preannunciato — avvalendosi anche per questa incombenza di una prassi assolutamente costante — l'imminente trasmissione dell'atto dalla Camera e il differimento dello stesso alla 11ª Commissione e l'assegnazione alla Commissione stessa di un termine per riferire all'Assemblea.

Dunque, con la comunicazione fatta in Aula, tutto il Senato, con un anticipo ben superiore alle 24 ore, è stato posto a conoscenza di quello che sarebbe stato l'ordine del giorno dell'11ª Commissione per mercoledì 26 maggio.

Circa il parere richiesto al Consiglio dell'economia e del lavoro, intanto l'articolo 98 del Regolamento prevede che ciascun senatore, prima della chiusura della discussione, possa proporre che venga richiesto detto parere. Noi non siamo in questa sede alla fine della discussione generale: in ogni caso, la richiesta appare tardiva e inopportuna se si pensa che da parecchie settimane il Parlamento discute intensamente di questo problema, portando avanti qualificati pareri dei suoi esponenti, molti dei quali tecnici del settore, mentre appare errata ogni affermazione circa presunte violazioni del principio costituzionale dell'uguaglianza tra i cittadini. La legge nasce proprio dall'esigenza di assicurare un uguale trattamento per tutte le categorie dei lavoratori, senatore Pistolesse. L'impiegato pubblico ha un suo particolare *status* che non può essere disciplinato dal codice civile e anche la citazione dell'articolo 47 della Costituzione, che viene citato abbondantemente in questa settimana alla Camera, appare del tutto errata. È proprio questa norma, che è la norma di cui alla legge che stiamo approvando, che puntualmente applica quel principio costituzionale se si tiene presente che l'indennità di fine rapporto è una forma di restituzione posticipata e quindi di risparmio. Anche l'articolo 36 della

Costituzione è una norma che la presente legge riesce ad applicare meglio di quanto non sia stato fatto nel passato. Tutta la *ratio* del provvedimento, nato anche per rettificarne un altro meno favorevole per il lavoratore, è diretta esplicitamente e palesemente ad assicurare ai lavoratori e alle loro famiglie un'esistenza più libera e dignitosa di quanto non sia stata prima.

Desidero infine ricordare che la relazione della 1ª Commissione al Senato, da me stesso redatta, concludeva con l'auspicio che venisse meglio considerata la disciplina relativa al recupero dell'indennità di contingenza maturata dal 1977 al fine di garantire tutti i lavoratori, anche quelli che andranno in pensione prima del 1986. La Camera ha ora recepito questa raccomandazione introducendo l'attuale nono comma dell'articolo 4, che prevede la corresponsione immediata dell'indennità di contingenza in aggiunta al trattamento di fine rapporto. Si tratta dunque di una disciplina di fine rapporto che vuole meglio attuare i precetti costituzionali ed essenziali, proprio quelli che paradossalmente sono stati qui citati come se fossero stati violati. Alla luce di queste considerazioni, concludo perchè tutte le questioni pregiudiziali vengano respinte. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito prima la Commissione e poi il Governo ad esprimere il parere.

ROMEI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda il consumo del mio tempo, sarò molto più avaro degli oratori che mi hanno preceduto. La maggior parte delle considerazioni ascoltate o attengono a richiami hanno preceduto. La maggior parte delle sto, oppure attengono a valutazioni di merito o di opportunità politica, cioè a materie non attinenti ai principi generali dell'ordinamento, pertanto non di natura pregiudiziale.

C'è solo una questione su cui voglio spendere qualche parola ed è la questione referendaria che interessa l'opinione pubblica. Il fine della legge è quello di soddisfare gli scopi della richiesta referendaria, non quello di scippare diritti. Mi spiego: la scala mobile sui salari non è certo un principio costi-

tuzionale. Nella Repubblica federale tedesca è addirittura costituzionalmente ...

PERNA. Il relatore non deve prendere la parola, glielo proibisce il Regolamento.

PRESIDENTE. Volevo che il relatore e il Governo si pronunciassero.

PERNA. Non possono farlo, è al di fuori del Regolamento.

PRESIDENTE. È la prassi...

PERNA. Io non intendo fare un richiamo al Regolamento per non far perdere tempo, ma questa procedura non è ammessa.

PRESIDENTE. È facoltà del relatore e del Governo pronunziarsi. È una norma generale.

PERNA. Ma il divieto è stabilito dall'articolo 93 del Regolamento.

PRESIDENTE. Sempre a proposito di prassi, dovremmo prevedere un codice della prassi. Il codice della prassi stabilisce che il relatore e il Governo, se vogliono esprimere il loro parere, possono farlo.

Onorevole relatore, tenendo conto dell'umore dell'Assemblea e della sua premessa, la prego di concludere.

ROMEI, relatore. Ho già detto che gran parte delle considerazioni svolte non sono di natura pregiudiziale, per cui il parere è contrario.

Quanto alla questione referendaria, il provvedimento si propone proprio di soddisfare le ragioni e gli scopi della richiesta, cioè la reinclusione della contingenza nel trattamento di fine lavoro. Quindi anche sotto questo profilo mi pare che non ci sia nessuna questione di ordine pregiudiziale. (*Applausi dal centro*).

DI GIESI, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo condivide l'opinione del relatore. (*Applausi dal centro. Proteste del senatore Perna. Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la questione pregiudiziale. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I , segretario:

BAUSI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. — Premesso:

che, da notizie apparse anche sulla stampa, si apprende che le trattative per la soluzione del problema delle « Officine Galileo » di Firenze, che sembravano ormai avviate a conclusione, stanno invece subendo preoccupanti battute d'arresto;

che, come circostanza ancora più inquietante, si legge che sarebbe intervenuta una concorrenza tra due imprese a partecipazione statale, delle quali una, l'EFIM, fin dall'inizio ritenuta il *partner* più idoneo, avrebbe dato una valutazione di circa 10 miliardi, mentre l'altra, la « Selenia », avrebbe aperto una trattativa con la venditrice « Bastogi » sulla base di circa 30 miliardi;

che tale stato di cose, ove fosse rispondente al vero, susciterebbe gravi perplessità, considerato:

1) che l'operazione ha come suo obiettivo non solo la salvaguardia del posto di lavoro per oltre 1.000 persone, ma anche una radicale riorganizzazione dell'azienda che ha accumulato negli ultimi anni pesanti perdite;

2) che, conseguentemente, deve riguardarsi, più che ai vantaggi del venditore « Bastogi », a quelli che sono gli strumenti più idonei per ridare vitalità all'azienda;

3) che non è comprensibile una differenza così rilevante tra le posizioni di due aziende, ambedue a partecipazione statale, che quindi amministrano denari del contribuente, in relazione ad uno stesso oggetto, l'interpellante chiede di conoscere:

1) se rispondono al vero le notizie apparse sulla stampa e sopra riferite;

2) se si hanno indicazioni obiettive sul valore dell'azienda;

3) se il Governo non intende impartire precise direttive per evitare che forme concorrenziali tra aziende a partecipazione statale si risolvano in modo generalmente dannoso;

4) se il Governo, non intende, altresì intervenire per sollecitare la chiusura di una questione che si aggrava con il passare inutile delle settimane, nella consapevolezza, tra l'altro, che al di là delle trattative sta l'attesa di migliaia di famiglie.

(2 - 00459)

Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , segretario:

D'AMELIO, SALERNO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Premesso che l'andamento stagionale avverso ha determinato in provincia di Matera, specialmente nelle zone collinari e di pianura, gravi danni alle colture cerealicole e foraggere, e a quelle ortofrutticole, nonchè agli oliveti;

considerato che, in particolare, la mancanza di piogge nella stagione delle semine e il freddo intenso al momento della fioritura, nonchè il perdurare della siccità, hanno compromesso gran parte del raccolto cerealicolo dell'intera provincia;

rilevato che anche la zootecnia è stata duramente colpita con la perdita di capi di bestiame,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti e sostanziali si intendano adottare per sopperire alle gravi

perdite, venendo così incontro al mondo agricolo, e chiedono, altresì, l'applicazione dei benefici della legge n. 364, utilizzando il massimario previsto dalla stessa.

(3 - 02002)

COSSUTTA, BONAZZI, STEFANI, TOLOMELLI, DE SABBATA, POLLASTRELLI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Premesso:

che non è ancora stata corrisposta integralmente, a comuni e province, la quarta rata dei trasferimenti dal bilancio dello Stato che avrebbe dovuto essere erogata entro il 20 ottobre 1981;

che la corresponsione del trasferimento integrativo a pareggio del bilancio 1981 sarà effettuata solo dopo il 31 maggio 1982;

che la seconda rata dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ai Comuni e alle province sarà erogata con ritardo rispetto al termine previsto dalla legge 20 aprile 1982;

che il ricorso alle anticipazioni di cassa è limitato dall'articolo 9 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51;

che tutto questo sta creando gravi difficoltà di cassa ai comuni, soprattutto ai più piccoli e più poveri,

gli interroganti chiedono di conoscere che cosa intendano fare i Ministri competenti per accelerare l'effettuazione dei trasferimenti dovuti per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per il 1981 e per assicurare la puntuale erogazione della terza e della quarta rata dei trasferimenti 1982 alle date previste dalla legge, e cioè al 20 luglio ed al 20 ottobre 1982.

(3 - 02003)

CALICE, STEFANI, FRAGASSI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Considerato:

1) che la legge n. 784 del 1980 prevedeva la presentazione, entro il 30 giugno di ogni anno — non risulta che tale obbligo sia stato rispettato per il 1981 — e sino alla completa attuazione del programma di metaniz-

zazione del Mezzogiorno, di una dettagliata relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del programma;

2) che detta legge prevedeva, altresì, l'approvazione del programma di metanizzazione, comprensivo dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania, secondo le previsioni e gli stanziamenti della legge n. 219 del 1981;

3) che le autorizzazioni di spesa riguardano solo gli anni finanziari 1981-82 per un totale di 605 miliardi di lire,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) lo stato di attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno;

2) l'elenco aggiuntivo dei comuni terremotati inclusi in detto piano ai sensi della legge n. 219 del 1981;

3) la sufficienza, o meno, delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 784 del 1980;

4) lo stato degli adempimenti governativi relativi e alla costruzione del metanodotto e alla conclusione degli accordi, per la fornitura del gas, con l'Algeria;

5) le eventuali modifiche intercorse, con atti di Governo, nella gestione dei rapporti finanziari Stato-Comuni, di cui all'articolo 11 della legge n. 784 del 1980;

6) lo stato degli adempimenti progettuali ed esecutivi da parte dei comuni e dei consorzi di comuni interessati alla metanizzazione.

(3 - 02004)

GUERRINI, BENASSI, CORALLO, FERMARIELLO, LIBERTINI, MONTALBANO, MORANDI, OTTAVIANI, VALENZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della difesa ed al Ministro senza portafoglio per la protezione civile.* — In riferimento alle notizie dell'acquisto in Canada di velivoli « XCL-215 », da utilizzare contro gli incendi boschivi, si chiede di sapere:

se tale scelta — alternativa a quella di velivoli di costruzione italiana — sia stata fatta dopo avere verificato l'idoneità del velivolo canadese ad operare, più efficacemente

dei velivoli « Aeritalia », nell'ambiente geografico italiano;

se siano state fatte ricerche sui mezzi antincendi, se abbiano prodotto risultati e se siano state utilizzate ai fini della scelta del tipo di velivolo antincendio adatto all'Italia;

se esista una mappa dei pericoli di incendio e se i mezzi e gli uomini siano stati posti in corrispondenza alle probabilità di pericolo.

(3 - 02005)

SAPORITO, JERVOLINO RUSSO, STAMMATI. — *Al Ministro della sanità.* — In relazione all'increscioso episodio accaduto al suo Ministero, dove, in occasione di un convegno internazionale sulla miopia, si è materialmente impedito ad eminenti personalità del mondo medico italiano del settore di intervenire nel dibattito e dove illustri professori non hanno potuto esprimere la loro posizione scientifica sul tema oggetto del convegno, gli interroganti chiedono di conoscere:

a) il pensiero del Ministro su tale episodio di intolleranza;

b) in base a quale criterio ha concesso il patrocinio ad una manifestazione (come risulta dal programma dell'iniziativa) a cui erano stati invitati illustri sanitari italiani, ai quali non è stato concesso di esprimere il loro giudizio sulle relazioni presentate.

(3 - 02006)

PINNA, MARGOTTO, MARTINO, GATTI, TOLOMELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'analisi svolta dal colonnello Jonathan Alford, vice direttore dell'Istituto internazionale per gli studi strategici di Londra, pubblicata da « NATO's fifteen nations » (numero speciale di febbraio 1981), la quale, come si può desumere dal penultimo capoverso del testo, consegnato alla Presidenza del Senato, suggerisce palesemente un completo disimpegno dal negoziato MBFR di Vienna per modo che non si addivenga alla riduzione delle armi nucleari e avanza la tesi di risoluzioni unilaterali da

parte della NATO per acquisire un presunto credito in termini politici, specie nell'area europea;

se tale tesi sia stata o meno valutata a livello della nostra rappresentanza in seno alla NATO e, eventualmente, quale sia il giudizio che essa esprime, atteso che, come è facilmente rilevabile dal contesto del cennato studio, l'Europa si offrirebbe in olocausto per affermare la superiorità di uno dei due blocchi contrapposti.

(3 - 02007)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

NERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni devono tenere, con riguardo alle attività commerciali eventualmente esercitate, la contabilità prescritta dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 dello stesso decreto;

che l'articolo 21, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, e successive modifiche ed integrazioni, prevede, per i comuni che non abbiano tenuto una « contabilità separata » per le attività commerciali, la possibilità di detrarre i costi per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi;

che il terzo comma del richiamato articolo 21, laddove sottintende la possibilità di non avere, e quindi di non tenere, da parte dei comuni la contabilità separata ai fini IRPEG, sembra in contraddizione con il richiamato articolo 20 che prevede in modo generico l'obbligo di tenere tale contabilità per le attività commerciali eventualmente esercitate;

che tale contraddizione cadrebbe se il citato articolo 20 fosse interpretato nel senso che la contabilità da esso prescritta è obbligatoria al solo fine di poter dedurre analiticamente i costi delle attività commerciali;

che la tenuta di una contabilità separata ai fini IRPEG è particolarmente onerosa per i comuni, già obbligati da altre disposizioni alla tenuta di una contabilità finanziaria e di una contabilità patrimoniale;

che, al contrario, per i comuni la detrazione proporzionale dei costi, di cui al citato articolo 21, è generalmente vantaggiosa,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'applicazione del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei comuni, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, esoneri gli stessi dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modifiche ed integrazioni;

se il Ministero non intenda proporre, per l'approvazione da parte del Parlamento, un'apposita legge che disciplini in modo completo tutta la contabilità fiscale obbligatoria da parte dei comuni ai fini dell'IRPEG, specie per semplificare i vari adempimenti da parte dei piccoli e medi comuni che non dispongono del personale necessario.

(4 - 02928)

LA RUSSA Vincenzo. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la SARNI GULF di Bertinico, azienda di raffinazione del petrolio, ha deciso di cessare la propria attività;

che gli oltre 300 dipendenti occupati nello stabilimento di Bertinico rimarranno presto senza posto di lavoro e già si parla di licenziamenti in blocco,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza della grave situazione in cui versa la raffineria SARNI GULF di Bertinico e quali iniziative intenda assumere per riportare serenità e fiducia tra i lavoratori.

(4 - 02929)

LA RUSSA Vincenzo. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che dal novembre 1980 circa 100 lavoratori della « Lares Cozzi », azienda elettronica con stabilimento in Paderno Dugnano, sono in cassa integrazione a zero ore;

che la gestione finanziaria della « Lares Cozzi » è gravemente compromessa a causa di cospicui crediti che essa vanta nei confronti di grosse aziende ora impossibilitate a far fronte alle obbligazioni assunte,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri competenti siano a conoscenza della grave crisi che sta colpendo la « Lares Cozzi » di Paderno Dugnano e quali iniziative intendano assumere per portare serenità e fiducia nei lavoratori.

(4 - 02930)

LA RUSSA Vincenzo. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la INDUMA s.p.a., un'azienda industriale di Paderno Dugnano, dal mese di febbraio 1982 non paga la retribuzione mensile ai lavoratori in essa occupati;

che ciò è determinato da una crisi nella gestione finanziaria e nell'organizzazione;

che corre la voce di una possibile riduzione dei posti di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza della pesante situazione in cui versano la INDUMA s.p.a. ed i suoi dipendenti e quali iniziative intenda assumere per riportare serenità e fiducia nei lavoratori medesimi.

(4 - 02931)

PETRONIO. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle finanze.* — Per sapere se non ritengano di dover intervenire rapidamente per stroncare l'occupazione di suolo demaniale che in Calabria è pratica assai diffusa.

L'interrogante fa presente che ulteriori indugi (anche in presenza di precise denunce quali quelle contenute nell'interrogazione n. 4 - 02733, rimasta ancora senza risposta) danneggerebbero l'immagine dello Stato che apparirebbe completamente priva di autorità e di prestigio.

(4 - 02932)

PINNA, MARGOTTO, GATTI, MARTINO.
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* —
Premesso che, il 22 aprile 1982, si è svolta in Roma una grande manifestazione nazionale di oltre 20.000 ciechi e sordomuti;

rilevato che è stato approvato un ordine del giorno che si trascrive integralmente:

« I ciechi e i sordomuti italiani, associati nella totalità nell'Unione italiana dei ciechi e nell'Ente nazionale sordomuti, rappresentati dai 20.000 convenuti a Roma per la manifestazione nazionale dei minorati sensoriali,

premessi che, sia storicamente, sia nella realtà attuale, l'Unione italiana dei ciechi e l'Ente nazionale sordomuti sono i legittimi rappresentanti dei non vedenti e non udenti italiani, come peraltro confermato da recenti norme legislative;

constatato:

che negli ultimi anni, soprattutto per merito delle associazioni, il nostro Paese ha preso coscienza dei problemi degli handicappati e sono state promosse iniziative legislative per migliorare la situazione dei minorati sensoriali;

che, nonostante le leggi di attuazione del decentramento regionale e il passaggio di competenze agli enti locali, i minorati sensoriali riscontrano gravissime carenze nei servizi e prestazioni loro dovute;

che l'inserimento scolastico dei minorati sensoriali avviene generalmente senza idonee diagnosi e terapie, con l'assoluta mancanza nelle scuole di personale specializzato e la carenza pressochè totale di adeguate strutture e apparecchiature di sostegno;

che l'avviamento al lavoro dei ciechi e dei sordomuti continua ad incontrare notevoli resistenze soprattutto per quanto concerne le professioni più qualificanti;

che i sordomuti, nonostante la gravità della minorazione uditiva prelinguale, non hanno ancora visto riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento-interpretariato e i ciechi con minimo residuo visivo attendono una parziale indennità di accompagnamento e quelli assoluti l'applicazione degli aumenti già disposti da tempo con legge;

che i sordomuti e i ciechi hanno sempre maggiori difficoltà per la comunicazione e per l'informazione e quindi rischiano un sempre più grave isolamento, mentre la RAI-TV non ha ancora ripreso le trasmissioni speciali per i sordomuti disattendendo ai precisi impegni da essa assunti davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza;

che i progetti di legge quadro per gli handicappati e per la riforma del collocamento al lavoro non tengono conto in modo adeguato delle peculiari caratteristiche delle minorazioni sensoriali,

chiedono con forza al Governo e al Parlamento, alle forze politiche e sociali di procedere con la massima sollecitudine all'approvazione delle leggi e provvedimenti amministrativi, tenendo conto di quanto esposto in premessa.

In particolare, chiedono:

1) leggi per la concessione dell'indennità di accompagnamento-interpretariato per i sordomuti e di accompagnamento per i ciechi parziali, nonché l'applicazione della legge che prevede l'aumento dell'indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti;

2) leggi e provvedimenti urgenti rivolti ad assicurare diagnosi precoci, terapie idonee, aiuti alle famiglie, personale insegnante specializzato e strutture adeguate per l'integrazione scolastica dei fanciulli minorati sensoriali;

3) la legge di riforma del collocamento obbligatorio che assicuri idonei posti di lavoro consentendo sbocchi professionali in ogni possibile qualifica, in particolare nell'Italia meridionale, tenendo conto della peculiarità delle minorazioni sensoriali;

4) leggi di riforma dell'assistenza per gli handicappati, tali da indurre Regioni ed Enti locali ad intervenire omogeneamente nel territorio nazionale in favore degli handicappati in genere, e di quelli sensoriali in particolare, garantendo, nel sistema pluralista della Repubblica e nel rispetto della persona umana, la dignità e la libertà dei cittadini invalidi;

5) provvedimenti ed iniziative per trasmissioni televisive e radiofoniche valide ad assicurare l'informazione dei sordomuti e

ciechi e l'immediata programmazione del TG per i sordomuti, nonché la concessione di idonee protesi, di sussidi tecnici, di apparecchi e dispositivi di telecomunicazione per i sordomuti, ciechi e pluriminorati;

6) legge per il riconoscimento dell'Unione dei ciechi e dell'Ente nazionale sordomuti quali enti privati di pubblico interesse con la conferma delle funzioni di rappresentanza, tutela e promozione sociale dei ciechi e dei sordomuti.»,

gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quali urgenti provvedimenti abbia intenzione di assumere il Governo in correlazione alle richieste formulate.

(4 - 02933)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) se la stampa delle schede elettorali per il referendum indetto per il 13 e 14 giugno 1982, recanti il quesito sottoscritto da 800.000 elettori, sia stata già iniziata;

2) i giorni occorrenti, rispettivamente, per la stampa delle schede e per la loro distribuzione ai sindaci di tutti i comuni;

3) se il quantitativo di carta ordinato alle cartiere sia sufficiente per la ristampa delle schede elettorali con il nuovo quesito referendario, qualora l'Ufficio centrale della Corte di cassazione dovesse giudicare il provvedimento all'esame del Parlamento relativo alla « Disciplina del trattamento di fine rapporto » non « idoneo » a produrre il blocco del referendum e « trasferire » sulla nuova legge la consultazione popolare;

4) se il Governo non ritenga doveroso rispondere a tali interrogativi con la massima urgenza per impedire che sui magistrati dell'Ufficio centrale gravi la preoccupazione e il ricatto di dover comunque bloccare il referendum, non solo perchè l'intempestivo intervento parlamentare avrebbe privato gli elettori della possibilità di comprendere quale sia l'oggetto stesso del « nuovo » quesito (sul quale occorrerebbe, prima del 13 giugno, anche una nuova pronuncia di ammissibilità da parte della Corte costituzionale), ma anche perchè mancherebbe addirittura la possibilità tecnica di « convertire » tempestiva-

mente la « macchina » referendaria sul nuovo quesito.

(4 - 02934)

MARAVALLE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le iniziative prese dal Governo per dare attuazione alla Risoluzione n. 772, (Doc. 4870) approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 29 aprile 1982, sulla base di una relazione della Commissione per l'agricoltura, relativa alla situazione alimentare mondiale.

Nella Risoluzione in esame si chiede ai Governi degli Stati membri di incrementare gli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo, di rafforzare la FAO, di migliorare i sistemi di distribuzione dei prodotti alimentari, di riprendere i negoziati per la conclusione di un Accordo internazionale sul grano, di favorire le riforme fondiari radicali nel Terzo mondo, di aiutare i Paesi in via di sviluppo a dotarsi di un'industria agricola, di incrementare le azioni per il contenimento della crescita demografica mondiale e di intensificare la collaborazione con gli organismi competenti in materia di alimentazione.

(4 - 02935)

MARAVALLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le iniziative prese dal Governo per dare attuazione alla Raccomandazione n. 943 (Doc. 4821), approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 29 aprile 1982, sulla base di una relazione della Commissione per l'assetto del territorio e dei poteri locali, relativa al recupero dei rifiuti non biodegradabili.

Nella Raccomandazione in esame si invitano i Governi degli Stati membri a promuovere con misure tecniche, fiscali e commerciali il recupero dei rifiuti non biodegradabili, a permettere alle autorità locali di prendere le misure necessarie in questo settore e a condurre a livello comunale, regionale e nazionale una campagna per sensibilizzare i cittadini europei su tale problema ecologico.

Si chiede, inoltre, di promuovere programmi di formazione e di cooperazione a livello europeo, soprattutto per quanto concerne

l'applicazione di tecnologie avanzate nel settore.

(4 - 02936)

MARAVALLE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le iniziative prese dal Governo per dare attuazione alla Risoluzione n. 771 (*Doc. 4875*), approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 29 aprile 1982, sulla base di una relazione della Commissione emigrazione, rifugiati e demografia, relativa alle tendenze e prospettive demografiche in Europa e nei Paesi in via di sviluppo.

La Risoluzione in esame invita i Governi degli Stati membri a definire e coordinare le loro politiche demografiche e di sviluppo, ad accordare pieno appoggio alla Conferenza sul contributo dell'Europa a una distribuzione più equa e a una protezione più efficace delle risorse fisiche della terra, nella prospettiva di un miglioramento delle relazioni Nord-Sud, e a sostenere pienamente la decisione del Comitato dei ministri di tenere a Strasburgo, nel settembre 1982, una Conferenza demografica europea.

(4 - 02937)

MARAVALLE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'opinione del Ministro sull'attuazione della Raccomandazione n. 941 (*Doc. 4878*), approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 27 aprile 1982, sulla base di una relazione della Commissione per le questioni politiche, relativa alla difesa della democrazia contro il terrorismo.

Nella Raccomandazione in esame si chiede al Comitato dei ministri di promuovere la ratifica da parte di tutti gli Stati membri della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, di sviluppare una collaborazione con gli Stati Uniti ed il Canada in tale settore e di appoggiare la proposta, avanzata da alcuni Stati membri alla Conferenza di Madrid, per l'impegno da parte dei Paesi firmatari dell'Atto finale di Helsinki a collaborare effettivamente alla repressione del terrorismo.

Si chiede, inoltre, la creazione, come già

richiesto nella Raccomandazione n. 916, di un Centro di studi e di documentazione sulle cause, la prevenzione e la repressione del terrorismo.

(4 - 02938)

MARAVALLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le iniziative prese in attuazione della Raccomandazione n. 940 (*Doc. 4868*), approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 27 aprile 1982, sulla base di una relazione della Commissione cultura e educazione, relativa alla cooperazione culturale europea.

Nella Raccomandazione in esame si chiede, in particolare, al Comitato dei ministri di promuovere una migliore cooperazione e programmazione fra i Paesi membri, attraverso la Conferenza dei ministri specializzati, nell'ambito del Consiglio d'Europa, il rispetto della Convenzione culturale europea ed una migliore diffusione delle informazioni.

Si auspica, inoltre, che vengano associati maggiormente ai lavori del Consiglio d'Europa in materia culturale i Parlamenti nazionali degli Stati membri e le organizzazioni non governative.

(4 - 02939)

MARAVALLE. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le iniziative prese in attuazione della Raccomandazione n. 939, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 27 aprile 1982, relativa alla Conferenza delle Nazioni Unite sulle nuove e rinnovabili fonti di energia (Nairobi, 10-21 agosto 1981) (*Doc. 4874*), presentata dalla Commissione scienza e tecnologia.

Nella Raccomandazione in esame si chiede al Comitato dei ministri di sviluppare i corsi post-universitari e le borse di studio (per i cittadini dei Paesi membri del Consiglio d'Europa) al fine di frequentare tali corsi organizzati nell'ambito della Conferenza sui problemi universitari.

Si chiede, inoltre, di intensificare la cooperazione con le agenzie specializzate delle Nazioni Unite e di procedere all'attribuzione di borse di studio e di incarichi ad esperti

provenienti anche da Stati non membri del Consiglio.

Si invitano infine gli Stati membri a tener conto, nei loro programmi di cooperazione bilaterali, degli obiettivi e delle proposte previsti dal programma d'azione di Nairobi.

(4 - 02940)

DE GIUSEPPE, MANCINO, CAROLLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni del notevole ritardo relativo all'istituzione dei ruoli speciali previsti dall'articolo 24-*quinquies* della legge n. 33 del 1980.

Risulta che tutte le Amministrazioni dello Stato hanno predisposto, fin dal gennaio 1982, i decreti istitutivi dei ruoli speciali per l'inquadramento del personale degli enti soppressi sulla base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981 e ribaditi dal dipartimento della Funzione pubblica con circolare esplicativa del 7 gennaio 1982, emanata per omogeneizzare e coordinare le Amministrazioni interessate all'istituzione dei predetti ruoli speciali, criteri peraltro ribaditi dalla Funzione pubblica, con nota del 6 aprile 1982, al Ministero del tesoro.

A tutt'oggi un solo decreto risulta formalmente definito (quello relativo al personale assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Gabinetto) e redatto in armonia con le indicazioni fornite dalla citata circolare 7 gennaio 1982 del dipartimento della Funzione pubblica.

Tale circolare è stata unanimemente condivisa dalle organizzazioni sindacali di categoria CISL, CGIL, UIL, CISAL e CIDA ed il relativo contenuto è confortato anche dalla decisione del Consiglio di Stato del 16 febbraio 1982.

Gli interroganti chiedono, infine, di conoscere se non si ritenga utile sollecitare la definizione delle posizioni del personale degli enti soppressi, il quale, a distanza di circa tre anni e mezzo, non ha visto ancora definita la sua posizione.

(4 02941)

CALARCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che la legge 11 luglio 1980, n. 312 (« Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato » — Titolo II, personale della scuola), nei seguenti articoli detta:

Articolo 46 - Il personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze: (*omissis*);

Articolo 63 - Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità e delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino alla entrata in vigore della presente legge. Il predetto beneficio è riconosciuto agli stessi fini al personale docente delle scuole carcerarie. (*omissis*);

Articolo 160 - Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei livelli retributivi. (*omissis*);

che, in ottemperanza a ciò, si è proceduto a riliquidare le pensioni al personale cessato dal servizio successivamente alla data del 1° giugno 1977 e sino al 1° aprile 1979,

negando, però, il godimento dei benefici previsti dall'articolo 63 (maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale ed istituzioni statali aventi particolari finalità),

l'interrogante chiede al Ministro della pubblica istruzione di sapere i motivi per i quali ha ritenuto di assumere nella circolare ministeriale - Gabinetto - n. 49, prot. 6003/147 del 12 febbraio 1981, emanata per l'interpretazione della legge *de quo*, che i benefici previsti dall'articolo 63 vanno riconosciuti solo al personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge n. 312 (13 luglio 1980).

È da rilevare che il più volte richiamato articolo 63 non vincola il godimento dei benefici sancitivi solo al personale in servizio alla data del 13 luglio 1980 (entrata in vigore della legge), bensì pone un limite (fine) al detto godimento « sino » all'entrata in vigore della legge (13 luglio 1980).

È, ovvio, pertanto, che se il legislatore avesse voluto limitare il godimento dei benefici al personale in servizio, come pretende la circolare ministeriale, avrebbe usato l'esatta dizione « ... al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ... ». È, peraltro, ovvio, che un « sino » (fine), presuppone un « inizio » che non può essere il 1° giugno 1977, decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali.

Quindi, alla luce di quanto esposto ed in obbedienza a quanto disposto dai sopra riportati articoli 46, 63 e 160, sarebbe opportuno impartire con assoluta urgenza disposizioni riparatrici nei confronti di detto personale pensionato, che ancora in atto subisce notevoli danni economici.

L'urgenza invocata è dettata anche dal fine di evitare pesanti oneri finanziari per il bilancio dello Stato a seguito dell'instaurazione di prevedibili ed innumerevoli vertenze amministrative-giudiziarie.

L'interrogante chiede pertanto al Presidente del Consiglio dei ministri di sapere:

se la predetta circolare ministeriale, emanata per interpretare una legge dello Stato, possa negare la volontà del legislatore e se l'autorità ministeriale (politica e buro-

cratica), che emana tale circolare ed a cui viene denunciato il macroscopico contrasto tra la stessa e la legge, abbia l'obbligo ed il dovere costituzionale di rettificare subito l'errore della presunta interpretazione;

se non ritenga assurdo e dannoso sostenere che la circolare ministeriale, definita atto amministrativo definitivo, non possa essere censurata e, quindi, modificata, nemmeno nella parte in cui stravolge e modifica un preciso dettato del potere legislativo, da un ricorso gerarchico dichiarato inammissibile nella procedura;

se non ritenga che, mantenendo in vita un riconosciuto errore di interpretazione, si rischi di dar corso ad una palese violazione dei dettati costituzionali da parte di chi ha l'obbligo di osservare e fare osservare le leggi dello Stato;

se non ritenga, alla luce di quanto esposto, di impartire le opportune e necessarie direttive tendenti ad evitare che il cittadino, al fine di ottenere il rispetto di un preciso dettato legislativo, debba, assurdamente, ricorrere ad una costosa procedura amministrativa (TAR, Consiglio di giustizia amministrativa, Consiglio di Stato, eccetera), con indubbi riflessi negativi per il prestigio delle istituzioni.

(4 - 02942)

ARIOSTO, CONTI PERSINI, CIOCE, ROC-CAMONTE.— *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — In base a notizie variamente apparse sulla stampa in questa settimana, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se il Ministro è a conoscenza di preoccupanti aspetti di politica industriale verso i quali propendono alcune società a partecipazione statale e, in particolare, qual è il suo giudizio su quanto sta organizzando l'« Italtel », che ha formulato e largamente reclamizzato programmi di capillare distribuzione in Italia di prodotti della giapponese « Fisher »;

2) se è al corrente del fatto che la grande maggioranza delle aziende nazionali operanti nel settore dell'« elettronica di consumo » (lo stesso nel quale opererebbe l'iniziativa « Italtel-Fisher ») sono in grave crisi, con pesante utilizzazione della cassa inte-

grazione guadagni e con prospettive di ulteriore contrazione della forza occupata (vedere al riguardo la legge n. 63 del 5 marzo 1982);

3) se non giudica le iniziative tipo quella della « Italtel-Fisher » un irresponsabile attentato all'occupazione nazionale, proprio per la parte dei prodotti che ipotizza di distribuire in Italia, distribuzione che, tra l'altro, colpirebbe in particolare un'importante industria romana, *leader* del settore, che produce appunto *Hi-Fi cars*, anch'essa alle prese con gravi problemi di cassa integrazione guadagni;

4) quali iniziative crede di poter e dover prendere — poichè è da escludere che non sia a conoscenza della delibera CEE (vedi *Gazzetta Ufficiale* CEE n. C102 del 23 aprile 1982) sull'« Autorizzazione della Commissione ad escludere dal trattamento comunitario i radioricevitori per autoveicoli originali dal Giappone » ed essendo i programmi « Italtel-Fisher » e simili in chiaro contrasto con detta delibera — affinché siano tenuti presenti gli interessi nazionali, tanto più perchè sono riconosciuti e legittimati da una decisione comunitaria;

5) se non ritiene suo diritto-dovere orientare l'« Italtel » e simili a quanto meno consultare le aziende italiane per il coordinamento dei loro programmi.

(4 - 02943)

DAMAGIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che il piano regolatore della città di Gela, adottato dal Consiglio comunale nell'agosto 1968, venne rielaborato in base alle osservazioni dell'Assessorato allo sviluppo economico della Regione siciliana del 25 novembre 1970, redatte su parere del Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia del 30 settembre 1970;

che tale parere comprendeva anche i piani di zona (edilizia economica e popolare-PEEP) di cui alla legge 18 novembre 1962, n. 167, che impone l'estensione di detti piani da un minimo del 40 per cento ad un massimo del 60 per cento del fabbisogno decennale di stanze;

che tale fabbisogno nel decennio 1968-77 venne fissato in 44.600 stanze (il minimo del 40 per cento in 17.840 stanze) e si approvò un primo stralcio pari al 25 per cento (11.000 stanze), in zona Mocchitella-Scavone, soprattutto per « eliminare le abitazioni malsane » e per collocare l'insediamento « in una zona salubre, a contatto con il mare »;

che tale insediamento si ridusse poi a 10.000 stanze per motivi tecnici;

che nel 1975 il fabbisogno arretrato di stanze risultava accresciuto, e così quello delle case malsane, mentre l'abusivismo toccava l'80-90 per cento della produzione edilizia totale;

che il comune di Gela decideva, conseguentemente, di procedere all'approvazione di un secondo stralcio di case PEEP per lavoratori e, avvalendosi della procedura d'urgenza, obbligatoria ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con delibera consiliare n. 173 del 23 febbraio 1975, approvava all'unanimità il piano PEEP di Montelungo, per 4.300 stanze, quale stralcio urgente del piano di zona vigente;

che avverso tali atti deliberativi la società ANIC, proprietaria dell'area di Montelungo, proponeva ricorsi al TAR della Sicilia chiedendone l'annullamento con la motivazione che il comune di Gela non aveva ulteriore necessità di alloggi sociali;

che il TAR, con due decisioni, l'ultima delle quali emessa giorni addietro, rigettava tali ricorsi per illegittimità;

che la decisione del comune di Gela assume notevole significato sociale in quanto per il quartiere dei lavoratori venne scelta una delle più belle zone di Gela, e cioè i 28 ettari pianeggianti di Montelungo, destinati originariamente a ville di lusso;

che per tale finalità sociale, ai sensi delle leggi n. 167 del 1962 e n. 865 del 1971, la densità edilizia di Montelungo potè essere elevata da 0,2 mc/mq (ville di lusso) a 1,5 mc/mq (case per lavoratori);

che nel 1975 erano disponibili per finanziamento 5 miliardi della Cassa per il Mezzogiorno ai fini della costruzione di alloggi sociali da gestire da parte dell'ENI-ANIC, oltre ai finanziamenti occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria;

che oggi, malgrado le lungaggini conseguenti alle approvazioni, alle reiterate opposizioni ed ai continui ricorsi, la Cassa per il Mezzogiorno ha ancora disponibili i 5 miliardi per case ai lavoratori, oltre ai finanziamenti per le opere di urbanizzazione da includere nel programma del progetto speciale n. 2, e ciò ai sensi della legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980);

che il Consiglio comunale di Gela, con atto deliberativo n. 204 del 29 marzo 1982, esitato favorevolmente dalla Commissione provinciale di controllo, ha proceduto all'assegnazione dell'area di Montelungo per la costruzione di alloggi sociali;

che detta area è stata assegnata all'ENI-ANIC, alle cooperative ed ai consorzi di cooperative per la costruzione di complessivi 560 alloggi,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intendano adottare per indurre l'ENI-ANIC ad utilizzare sollecitamente il finanziamento di 5 miliardi di lire *ex* legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980);

come si intende intervenire sull'ENI-ANIC perchè, superando richieste con motivazioni pretestuose di natura pseudo-tecnica, che avrebbero solo il significato di una ulteriore manovra dilatoria, proceda a dare inizio alla costruzione di 110 alloggi sociali per i quali ha chiesto ed ottenuto l'assegnazione dell'area di Montelungo.

L'interrogante fa, infine, rilevare che accelerare tempi e modalità per la costruzione delle case ai lavoratori contribuirebbe a dare una risposta efficace alla pressante domanda di alloggi sociali e ad alleviare la grave situazione occupazionale dei lavoratori di Gela nel settore dell'edilizia.

(4 - 02944)

GUSSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che il Senato della Repubblica ha approvato all'unanimità il 28 gennaio 1982,

in prima lettura, il disegno di legge n. 959, concernente la disciplina, il recupero e la sanatoria di opere edilizie ed urbanistiche realizzate in modo abusivo prima del 6 maggio 1980, attualmente all'esame della Camera dei deputati dove ha assunto il n. 3135;

che, peraltro, in alcune parti del Paese la Magistratura (per esempio le preture di San Donà di Piave e Portogruaro, in provincia di Venezia) ha messo in atto procedimenti giudiziari per omissione di atti d'ufficio in materia di abusivismo edilizio nei confronti di amministratori comunali,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo, in attesa dell'approvazione definitiva del disegno di legge in argomento, non ritenga di sospendere temporaneamente, con apposito decreto-legge, l'efficacia delle norme riguardanti gli abusi edilizi ed urbanistici messi in atto prima del 6 maggio 1980.

(4 - 02945)

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 28 maggio 1982

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 28 maggio, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30; la seconda alle ore 16 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (1830-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 22,40).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari